

C.I.R.S.D.I.G

**Centro Interuniversitario per le ricerche
sulla Sociologia del Diritto, dell'informazione e delle
Istituzioni Giuridiche**

Quaderni della Sezione : Diritto e Comunicazioni Sociali

www.cirsdig.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Facoltà di Scienze Politiche

***Dipartimento di Economia, Statistica,
Matematica e Sociologia "Pareto"***

**AIS – SEZIONE DI SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
QUARTO SEMINARIO NAZIONALE DI
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
Capraia Isola, 30 agosto - 6 settembre 2008**

QUADERNO DEI LAVORI 2008

Massimiliano Verga
(a cura di)

Working Paper n.37

Il Centro interuniversitario per le Ricerche sulla sociologia del diritto, dell'informazione e delle istituzioni giuridiche (C.I.R.S.D.I.G.) con questi working paper intende proporre i risultati dei lavori svolti nell'ambito delle ricerche sia metodologiche che applicative nel campo della sociologia del diritto, dell'informazione e delle istituzioni giuridiche. Tale centro è stato costituito dalle Università di Messina e di Macerata al fine di stimolare attività indirizzate alla formazione dei ricercatori ed anche per favorire lo scambio d'informazioni e materiali nel quadro di collaborazioni con altri Istituti o Dipartimenti universitari, con Organismi di ricerca nazionali o internazionali. I paper pubblicati sono sottoposti ad un processo di peer-reviewing ad opera di esperti internazionali. Direzione scientifica: proff. D. Carzo e A. Febbrajo.

Comitato scientifico dei “Quaderni del Cirsdig”

Prof. Roque Carriòn-Wam, Università di Carabobo (Venezuela)
Prof. Domenico Carzo (Università di Messina)
Prof. Alberto Febbrajo (Università di Macerata)
Prof. Mauricio Garcia-Villegas, Università Nazionale di Bogotá (Colombia)
Prof. Mario Morcellini (Università di Roma “La Sapienza”)
Prof. Edgar Morin, École des Hautes Études en Sciences Sociales (France)
Prof. Valerio Pocar (Università di Milano “Bicocca”)
Prof. Marcello Strazzeri (Università di Lecce)

Comitato redazionale:

Maria Rita Bartolomei (Università di Macerata)	Pietro Saitta (Università di Messina)
Marco Centorrino (Università di Messina)	Angelo Salento (Università di Lecce)
Roberta Dameno (Università di Milano Bicocca)	Elena Valentini (Università di Roma “La Sapienza”)
	Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca)

Segreteria di redazione:

Antonia Cava
(Università di Messina)
Mariagrazia Salvo
(Università di Messina)

Abstract

Questo Quaderno dei lavori raccoglie una sintesi delle relazioni presentate da un folto gruppo di giovani studiosi in occasione del Quarto seminario nazionale di sociologia del diritto, tenutosi a Capraia Isola nella prima settimana di settembre 2008.

Come nelle precedenti edizioni, le giornate di studio si sono articolate su sessioni generali la mattina e in gruppi di lavoro tematici nel pomeriggio, inframmezzati e seguiti da ben meritate attività ludiche e ricreative, che hanno fatto da piacevole contorno alle continue riflessioni e al costante dibattito scientifico che ha caratterizzato la settimana dei lavori.

This issue collects the papers presented by a crowd of young scholars during the Fourth National Seminary of Sociology of Law, held in the island of Capraia the first week of September 2008.

As for the previous editions, even this year the Seminar's activities were organized in general sessions held in the morning, and thematic work-groups held in the afternoon. All these activities were alternated with and followed by needed and deserved breaks. Leisure time represented a pleasant addition to the continuous reflection and the constant scientific debate that characterized this week of works

Indice

Presentazione

Massimiliano Verga, p. 6

Attività di (non) governo e panico morale. Il caso del provvedimento di indulto

Giovanni Torrente, p. 10

L'eccedenza del diritto. Intorno alla norma eterosessuale

Anna Simone, p. 16

Decidere per gli altri nella relazione genitori-figli. Analisi di un caso

Daniela Casula, p. 21

Problematiche emergenti nella tutela della dignità del lavoratore

Tomaso Greco, p. 25

Il vincolo inscindibile tra guerra e diritto

Valeria Verdolini, p. 28

Il fuoricampo: quando il cinema incontra il diritto

Giuseppe Racanelli, p. 33

Lo stadio come scenario dell'insicurezza urbana fra tensioni crescenti e nuove forme di controllo

Giulio Vasaturo, p. 37

Africa e diritti umani. Alcuni rilievi antropologici

Riccardo Cappelletti, p. 41

Sovranità come svuotamento

Paola Molinatto, p. 47

Importazione della "zero tolerance" e delle politiche securitarie dagli U.s.a. al contesto italiano

Omid Firouzi, p. 53

Capitale vincolato: camorra minorile e capitale sociale "negativo" in Campania

Simona Melorio, p. 63

Le rappresentazioni sociali dei conflitti fra pari in adolescenza
Stefania Fucci, p. 67

Globalizzazione, ecologia, etica: il ruolo dei movimenti sociali
Sara Fariello, p. 72

Fighting on Words, Fighting on Worlds. Brief Ethnography of
HackMeeting 2007
Salvatore Poier, p. 76

Gestione del fenomeno migratorio in Italia: indagare le scelte del
legislatore alla luce dell'emergenza securitaria
Antonella De Blasio, p. 80

Il fenomeno delle *pandillas* a Genova: i risultati di una ricerca
qualitativa
Isabel Fanlo Cortes, p. 85

Restrictive Regulation of Asylum in U.K.
Luce Bonzano, p. 93

Information & Communication Technology (I.C.T.), tra mutamento
sociale e sicurezza. uno sguardo al futuro
Arije Antinori, p. 99

L'infra-diritto degli stranieri: brevi note sulle circolari ministeriali in
tema di immigrazione
Iside Gjergji, p. 103

Mediazione penale e polizia di prossimità
Andrea Piselli, p. 109

Alcuni limiti della cittadinanza nell'attuale "mondo delle migrazioni"
Chiara Calderoni, p. 114

Il giardino incantato
Francesca Ursula Bitetto, p. 119

Alternative funzionali all'azione penale obbligatoria nel sistema italiano
Maria Letizia Zanier, p. 123

Programma dei lavori, p. 135

Presentazione

Massimiliano Verga¹

Questo Quaderno raccoglie i contributi di un folto gruppo di giovani studiosi che hanno partecipato alla IV edizione del Seminario nazionale di sociologia del diritto, tenutosi a Capraia Isola dal 31 agosto al 6 settembre 2008².

Sebbene l'iniziativa goda ormai di una certa notorietà, mi sia consentito delinearne gli aspetti salienti anche in questa sede. Inevitabilmente, ripeterò alcune considerazioni già espresse nel mio "bilancio appassionato" che ha introdotto il Quaderno 2007.

Sin dalla prima edizione, che i partecipanti più anziani ricorderanno innanzitutto per le ripetute tempeste che hanno colpito l'isola nel settembre 2005, il Seminario ha creato forti aspettative nella comunità dei dottorandi e dei giovani ricercatori della nostra disciplina. Queste aspettative sono andate rafforzandosi sempre più in occasione delle edizioni successive, traducendosi in richieste esplicite per quanto concerne la stesura del calendario dei lavori e la scelta degli argomenti da discutere in occasione delle sessioni plenarie mattutine e dei gruppi di studio pomeridiani.

Mi trovo nell'imbarazzo di dare una valutazione ad un'iniziativa che mi ha visto tra i promotori. Non credo tuttavia di stravolgere la realtà affermando che il successo del seminario, che si è posto come obiettivo primario proprio quello di cercare di rispondere alle aspettative dei giovani studiosi della nostra disciplina, sia testimoniato in primo luogo dai numeri. Rispetto alla prima edizione, il numero dei dottorandi iscritti al Seminario è raddoppiato, passando da 20 nel 2005 a 40 nel 2008, così come è aumentato il numero dei docenti che hanno accompagnato, con entusiasmo e senza steccati accademici, i giovani studiosi nelle intense giornate di studio. Il successo del Seminario trova riscontro anche nei commenti dei partecipanti, che non hanno mancato di sottolineare il loro apprezzamento, paradossalmente evidenziando l'unicità di questa iniziativa. Dico "paradossalmente" perché il fatto che il Seminario rappresenti, agli occhi dei dottorandi, un'esperienza unica nel loro percorso formativo, dovrebbe suonare più come un segnale d'allarme che come un complimento rivolto agli organizzatori.

Anche quest'anno i lavori si sono suddivisi in sessioni plenarie mattutine e in gruppi di studio tematici pomeridiani. Le sessioni plenarie, mantenendo una "formula" ormai assodata, hanno previsto la presentazione - su base spontanea, cioè senza vincolo di obbligatorietà

¹ Ricercatore di sociologia del diritto, Università di Milano-Bicocca, massimiliano.verga@unimib.it.

² Ringrazio il prof. Domenico Carzo e il dott. Pietro Saitta per la volontà di pubblicare anche quest'anno i contributi del Seminario presso il CIRSDIG. Ricordo che il prof. Carzo ha partecipato alla prima edizione del Seminario, seguendo le edizioni successive con una distanza soltanto apparente.

- di quattro relazioni al giorno, seguite da un primo intervento da parte di un discussant e successivamente da una discussione collegiale che ha coinvolto tutti i partecipanti, dottorandi e docenti. Le relazioni, come nelle edizioni precedenti, non hanno avuto come oggetto temi preventivamente assegnati, ma temi “cari” ai relatori, che hanno così avuto modo di presentare percorsi di ricerca conclusi o in via di conclusione, come nel caso dei dottorandi all’ultimo anno, oppure progetti di ricerca non ancora pienamente “strutturati”, come nel caso dei dottorandi al primo anno. Sotto questo profilo, le sessioni plenarie non sono state soltanto un’occasione per toccare con mano le enormi potenzialità della disciplina; gli incontri mattutini sono stati anche, e soprattutto, un momento di approfondimento e di riflessione che ha consentito sia di ipotizzare nuovi percorsi di ricerca, come nel caso dei lavori “conclusi”, sia di definire ulteriormente, attraverso critiche e suggerimenti, i progetti di ricerca ancora in fase di costruzione, come nel caso delle proposte avanzate dagli studiosi più giovani.

La presenza dei docenti, che a turno hanno presieduto le sessioni plenarie, si è rivelata anche quest’anno di grande importanza non soltanto per il clima di “ufficialità” che chiaramente ne deriva, ma soprattutto per il contributo di “elegante rigore” che hanno dato alla discussione collegiale delle relazioni che sono state presentate. Sotto questo profilo, occorre infatti ribadire che la cordialità e l’informalità del contesto non hanno mai escluso, laddove fosse necessario, anche gli interventi all’insegna della critica severa. In questo senso, mi sento di dire che il Seminario è stato anche quest’anno un momento di “vera” scuola, proprio in virtù del reciproco desiderio profondo di trasmettere e apprendere.

Le sessioni plenarie hanno presentato anche una novità rispetto alle precedenti edizioni. Diversi giovani colleghi, infatti, si sono proposti come discussant di alcune relazioni tenute dai dottorandi. A mio modo di vedere, si tratta di un passaggio importante, che chiede di essere sottolineato sia con riferimento allo “spirito” del seminario, sia con riferimento ad eventuali iniziative future. Come è purtroppo noto, attualmente, la posizione dei dottori di ricerca è davvero sconsigliante. Se posso dirlo con una certa brutalità, di questi tempi, più che le idee e i progetti di ricerca, ai giovani studiosi servirebbe un badile per uscire dal fango. Ritengo che il seminario di Capraia, per quanto esperienza circoscritta e certamente poco rilevante nel panorama accademico, abbia comunque rappresentato anche per i futuri ricercatori (è il mio auspicio) un’occasione importante per mettere in luce le qualità e la passione che li contraddistinguono e che non sempre trovano l’attenzione che meritano. Ritengo che questo “nuovo” ruolo dei giovani ricercatori e dei dottori di ricerca debba essere ulteriormente rafforzato nelle eventuali edizioni future del Seminario e, in tal senso, in qualità di organizzatore, sarà mia premura ipotizzare una “nuova formula”, senza tuttavia stravolgere la “vecchia”. E non per togliere lo scettro ai docenti, pare evidente. Anche perché, se mai l’hanno posseduto, l’hanno

dimenticato chissà dove e certamente non l'hanno messo in valigia prima di partire... Non per questo, dunque. Ma perché ritengo opportuno, proprio nell'ottica del Seminario, trovare una risposta più adeguata alle aspettative di ognuno, che negli anni sono andate evidentemente diversificandosi.

Le sessioni plenarie sono state accompagnata da una serie di gruppi di studio pomeridiani, meno strutturati sotto il profilo formale, ma altrettanto "formativi" e coinvolgenti. Si tratta di momenti di riflessione "per temi", inusuali nel panorama accademico, che coinvolgono un numero ristretto di studiosi e costruiti, appunto, sulla base di un argomento d'interesse condiviso. Nelle edizioni precedenti, questi gruppi pomeridiani hanno rappresentato, ad esempio, la prova generale per la discussione della tesi di dottorato, ma anche un momento per verificare la bontà delle ipotesi di un progetto di ricerca. Ancora, sono stati l'occasione per una riflessione collegiale sui "classici", ma anche per un'analisi delle prospettive e dei temi emergenti della sociologia del diritto, nonché occasione privilegiata per uno scambio, talvolta critico, di riflessioni su temi d'interesse comuni.

Tuttavia, a differenza delle edizioni precedenti, quest'anno si è registrata una maggiore frammentazione di questi gruppi, che non può essere sottovalutata nella prospettiva di una eventuale quinta edizione del Seminario. Ritengo che, almeno in parte, questa frammentazione fosse inevitabile e che uno dei motivi principali sia il fatto che molti partecipanti, proprio quest'anno, avevano da poco concluso (o erano in procinto di farlo) il ciclo di dottorato, con tutte le incertezze che ne derivano. La formazione di gruppi molto ristretti o addirittura, come in diversi casi, la richiesta di colloqui individuali con i docenti, sono da imputare non tanto alla mancanza di intensificare lo scambio con i colleghi, quanto alla necessità (spiace dirlo, ma i tempi sono quello che sono) di "sfruttare" l'occasione per approfondire e strutturare più opportunamente i progetti di ricerca futuri. Resta però il fatto che questa estrema frammentazione non giova agli studiosi più giovani e, soprattutto, può risultare "fuorviante" per chi parteciperà per la prima volta alle edizioni future. Anche in questo caso, ritengo che si debba trovare una soluzione per rispondere alle esigenze di ognuno, proprio per non tradire lo "spirito" del Seminario. E non credo che questo comporti grosse difficoltà.

Se l'iniziativa ha avuto il successo che ho descritto, il merito non è tanto di chi l'ha inventata, ma innanzitutto di chi ha fatto in modo che si potesse realizzare meglio di come è stata pensata. I dottorandi che hanno partecipato sono troppi per essere ringraziati singolarmente. Spero sia sufficiente un "grazie" che estendo ad ognuno di loro. Perché se è vero che a volte mi sono scaldato di fronte a qualche vezzosa richiesta avanzata da alcuni, è anche vero che si tratta di piccoli capricci ai quali non vorrei comunque rinunciare. Non come atto dovuto, ma perché frutto di sincera riconoscenza, voglio poi esprimere il mio più sentito ringraziamento ai docenti: Tamar Pitch, Monica Raiteri,

Vincenzo Ferrari, Luigi Pannarale, Realino Marra, Valerio Pocar. Ringrazio anche il prof. Raffaele De Giorgi perché, pur non avendo potuto partecipare, si è attivato per diffondere l'iniziativa tra i giovani colleghi.

Come è noto, ogni iniziativa di questo tipo ha una faccia immediatamente riconoscibile ed una più nascosta, ma altrettanto importante. Le giornate di Capraia non avrebbero potuto essere così piacevoli senza la disponibilità della signora Marida Bessi dell'Agenzia Parco di Capraia e del signor Antonio Soggiu, titolare del ristorante Capraia D.O.C. Ringrazio l'amica Marida per la pazienza e la costante collaborazione; e ringrazio l'amico Antonio per le ottime cene che anche quest'anno, come nelle edizioni precedenti, abbiamo avuto modo di apprezzare pagando una cifra forfettaria fuori mercato. Infine, senza alcun dubbio facendomi portavoce di tutti i partecipanti, abbraccio con molto affetto la signora Silvia Corticelli per l'ospitalità straordinaria che ci ha regalato anche in questa occasione, deliziandoci con merende e aperitivi che non possiamo scordare.

Mi sia consentita una riflessione "leggera". Da qualche parte, sul web, una fotografia mi ritrae con la maglia della Roma. Nella mia vita non ho mai indossato altra maglia che non fosse dell'Inter. Quella maglia mi è stata donata da un amico romano e romanista, al termine di una giornata di lavoro in cui, cinque minuti prima della sua relazione che mi vedeva come discussant, ho dato forfait per risolvere un problema organizzativo che non poteva essere rimandato. Il regalo che ho ricevuto (forse anche l'aver indossato quella maglia...) spiegano adeguatamente il clima che si crea nel Seminario di Capraia. Continuo a pensare che questi gesti siano il terreno migliore per costruire una comunità, anche scientifica.

Attività di (non)governo e panico morale. Il caso del provvedimento di indulto

Giovanni Torrente¹

ABSTRACT. Collective pardon, approved by the Italian Parliament with the law 241/2006, had been one of the most criticized laws of Prodi's Government. In fact, it is a common opinion that the liberation of a high number of prisoners provoked an increase of criminality caused by the crimes committed by the "indultati" recidivism. In this article I would present some data about the recidivism of the beneficiaries of the measure that seems to contradict this dominant thesis. The recidivism of the subject liberated is inferior at the ordinary levels founded by the (few) Italian researches that studied this argument. Rather, these data seem to confirm the effectiveness of alternative measures, toward prison, in the limitation of recidivism and contribute to belie some social stereotypes, like the higher recidivism of foreigners. Research suggests that the generalized criticisms against collective pardon are a case of social construction of fear to which contributed many moral entrepreneurs who – with different aims – had progressively abandoned the reasons of the law. In these sense, it seems very worrying that the moral panic which accompanied the enforcement of the law involved the political activity of the same government that supported collective pardon. In fact, moral panic paralysed the legislative activity in the judicial field – and in particular in the penitentiary field – making impossible the approval of the structural reforms that should had followed the approval of collective pardon.

1. La legge

Come noto, con la legge n. 241 del 31 luglio 2006 è stato concesso provvedimento di indulto per tutti i reati commessi fino al 2 maggio 2006 puniti entro i tre anni di pena detentiva e con pene pecuniarie non superiori a 10.000 Euro, sole o congiunte a pene detentive. Il provvedimento nasce con l'obiettivo esplicito di rimediare ad una situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari che, a partire dagli anni '90, ha visto aumentare progressivamente il numero di presenze all'interno delle carceri italiane, arrivando a toccare tassi di detenzione mai raggiunti durante l'epoca repubblicana². Pur in presenza di tali ragioni, il provvedimento è stato oggetto di pesanti critiche. In particolare, pare essersi sviluppata nel tempo una convinzione diffusa secondo la quale la gran parte dei soggetti liberati grazie alla legge sarebbe tornata in carcere a seguito della commissione di nuovi reati. Tale progressiva rappresentazione negativa non pare tuttavia essere corroborata da dati oggettivi che giustifichino l'immagine

¹ Giovanni Torrente è Professore a contratto di Sociologia giuridica presso l'Università della Valle d'Aosta e dottore di ricerca in Filosofia e Sociologia del diritto presso l'Università di Torino dove attualmente è assegnista di ricerca. E-mail: giovanni.torrente@unito.it.

² Per una lettura critica dei dati sui tassi di carcerazione si rimanda ai periodici osservatori dell'associazione Antigone (2004, 2006, 2008).

del fenomeno offerta. Da tale constatazione nasce quindi l'idea di un monitoraggio sul comportamento recidivante degli “indultati” che affianchi i dati impressionistici su cui si fonda il dibattito pubblico con il quadro che emerge dalla ricerca empirica.

La ricerca di cui si ha l'occasione di presentare i primi risultati costituisce l'ideale proseguimento del monitoraggio sulla recidiva dei beneficiari della legge che, sino a questo momento, ha conosciuto due precedenti momenti di verifica³. I risultati presentati sono il frutto di una rielaborazione su dati raccolti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria relativi alle liberazioni ed ai reingressi in carcere di beneficiari della legge. I dati sulla recidiva sono aggiornati al 15 ottobre 2008 e si riferiscono alla totalità dei soggetti dimessi dal carcere e ad un campione di 7.615 persone liberate dalla misura alternativa⁴.

2. Indulto e recidiva

Il numero di soggetti che sono tornati in libertà dopo aver usufruito del provvedimento di clemenza è pari a 44.994. Tale cifra si ottiene sommando i 27.607 scarcerati con i 17.387 dimessi dalla misura alternativa (tabella n.1).

Tabella n. 1. Beneficiari del provvedimento di indulto

	Numero di beneficiari
Liberati dalla detenzione	27.607
Liberati dalla misura alternativa	17.387
Totale	44.994

I dati aggiornati al 15 ottobre 2008 mostrano una percentuale di rientri in carcere del 26,97% fra gli ex detenuti e del 18,57% fra coloro che erano in misura alternativa al momento dell'entrata in vigore della legge.

³ Per i risultati di tali ricerche mi permetto di rimandare a Jocteau, Torrente (2007) e Torrente (2008).

⁴ Tale campione corrisponde al numero di soggetti giunti alla misura alternativa dopo aver trascorso un periodo in detenzione.

Tabella 2. Tassi di recidiva

	Numero di liberati	Numero di rientrati	Tasso di recidiva
Liberati dalla detenzione	27.607	7.445	26,97%
Campione di liberati dalla misura alternativa	7.615	1.414	18,57%

I dati aggiornati a 26 mesi e 15 giorni dall'entrata in vigore della legge offrono quindi importanti prospettive di analisi. Per quanto riguarda la recidiva degli ex detenuti, l'aggiornamento dei dati suggerisce di abbandonare, in parte, la prudenza adottata nelle precedenti fasi del monitoraggio a favore di una maggiore convinzione nel giudicare positivamente l'impatto della legge in termini di recidiva dei beneficiari. Al riguardo, occorre rilevare come il monitoraggio più significativo con cui comparare i dati in nostro possesso si riferisca ad una rilevazione effettuata dall'Ufficio Statistico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, citata in uno studio di Fabrizio Leonardi (2007), che ha mostrato come il 68,45% dei soggetti scarcerati nel 1998 abbia, nei successivi 7 anni, fatto reingresso in carcere una o più volte. Ora, il dato sui reingressi in carcere dei soggetti scarcerati a seguito del provvedimento di indulto mostra una percentuale di recidivi sensibilmente inferiore rispetto a tale tasso "ordinario". Il giudizio positivo sul comportamento recidivante dei beneficiari della legge è inoltre supportato dal dato relativo all'incremento medio mensile del tasso di recidiva (tabella 3) il quale mostra come, nel medio periodo, vi sia una sensibile tendenza alla diminuzione dell'incremento mensile dei reingressi in carcere, da cui ne deriva la previsione di una recidiva sul lungo periodo nettamente inferiore ai tassi ordinari.

Considerazioni in larga parte uguali possono ricavarsi dalla lettura dei tassi di recidiva dei soggetti dimessi dalla misura alternativa. Occorre infatti considerare come il dato si riferisca ad universo composto da soggetti approdati alla misura dopo un periodo di carcerazione. Tali soggetti, nella ricerca di Fabrizio Leonardi, mostrano tassi di recidiva superiori rispetto a coloro che sono approdati alla misura alternativa dalla libertà⁵. In questo senso, il tasso di recidiva del 18,57% deve opportunamente essere confrontato con il dato del 42%

⁵ Santoro e Tucci (2006), invece, rilevano un tasso di recidiva superiore fra il campione di soggetti affidati in prova dalla libertà rispetto al campione di affidati in prova dopo un periodo di carcerazione. Tuttavia, l'esiguità del campione ed il materiale empirico raccolto attraverso le interviste fanno propendere gli stessi ricercatori per una problematizzazione del dato, piuttosto che per un'interpretazione che voglia attribuire un maggiore effetto deterrente alla misura alternativa applicata dopo un periodo di carcerazione.

per i soggetti in affidamento terapeutico e con il 21% rilevato sui soggetti in affidamento “ordinario”. È quindi possibile ipotizzare, considerando anche in questo caso l'incremento medio mensile, oltre al fatto che l'universo di riferimento è composto sia da soggetti in affidamento ordinario, sia da soggetti in affidamento terapeutico, che anche il tasso di recidiva dei provenienti dalla misura alternativa tenda ad attestarsi su livelli inferiori rispetto all'ordinario.

Tabella n. 3. Tasso di recidiva rilevato nei diversi monitoraggi⁶

Periodo di rilevazione	Recidiva ex detenuti	Recidiva dimessi dalla misura alternativa
Dopo 6 mesi	11,11% (+1,85% al mese)	6% (+1% al mese)
Dopo 17 mesi	20,64% (+1,21% al mese)	13,35% (+0,79% al mese)
Dopo 26 mesi e 15 giorni	26,97% (+1,03% al mese)	18,57% (+0,70% al mese)

Più in generale, occorre rilevare come anche in questo caso, così come dimostrato da praticamente tutte le ricerche che si sono occupate del tema (Leonardi, 2007; Santoro, Tucci, 2006; Frudà, 2006), emerge come i soggetti provenienti da un percorso di esecuzione della pena di carattere non detentivo presentino tassi di recidiva inferiori rispetto a quelli rilevati fra coloro che hanno scontato la pena totalmente in carcere. Tale dato pare smentire seccamente il ruolo della pena carceraria, certa e definitiva, come efficace strumento di limitazione della recidiva. Come noto, purtroppo, le attuali tendenze di politica penale paiono rivolgersi verso una limitazione dei benefici previsti dalla legge n. 663/86 a favore di un maggiore impiego del carcere come luogo di esecuzione della sentenza di condanna⁷. L'inefficacia di tali politiche nella repressione dei fenomeni criminali pare emergere in maniera evidente dalla lettura dei tassi di recidiva ordinari dei soggetti provenienti dal carcere, specialmente se confrontati con quelli di coloro che hanno scontato la pena in misura alternativa alla detenzione. In questa sede occorre sottolineare come un ulteriore irrigidimento del sistema attraverso il quale è possibile usufruire delle misure alternative

⁶ La cifra fra parentesi indica l'incremento medio mensile del periodo.

⁷ Emblematico in tal senso il Disegno di Legge “Berselli”, secondo il nome del parlamentare primo firmatario, là dove propone una netta limitazione nell'accesso alla misure alternative da parte dei soggetti recidivi e la cancellazione dell'istituto della libertà anticipata.

al carcere ricondurrebbe all'interno del circuito penitenziario soggetti che fino ad ora hanno potuto accedere a sistemi di esecuzione della pena di carattere extra-carcerario, con ottimi risultati in termini di limitazione della recidiva.

3. Indulto uguale aumento della criminalità: un caso di costruzione sociale del problema?

I risultati della ricerca suggeriscono che l'opinione dominante che associa l'indulto ad un aumento della criminalità legata ai reati commessi dai beneficiari della legge non corrisponde a realtà. I dati sulla recidiva dei beneficiari della legge, da un lato, si mostrano incoraggianti relativamente all'impatto prodotto dalla scarcerazione sui percorsi esistenziali dei beneficiari del provvedimento; dall'altro lato, suggeriscono al ricercatore ulteriori percorsi di indagine volti ad analizzare da dove nasca la convinzione diffusa secondo la quale l'indulto costituisce un fallimento. In altre parole, i dati della ricerca impongono di spostare l'attenzione sul processo di costruzione sociale attraverso il quale l'indulto è divenuto un "problema sociale" (Spector, Kitsuse, 2001). La genesi e le forme di tale processo di costruzione del "problema indulto" meriterebbero uno studio specifico che non può essere affrontato compiutamente in questa sede⁸. L'ipotesi che è possibile avanzare è quella secondo la quale, a seguito dell'entrata in vigore dell'indulto, si sia generato un processo di denigrazione della legge che ha coinvolto una pluralità di attori sociali: dai mass media, quasi unanimemente impegnati a descrivere gli effetti negativi prodotti dall'indulto, sino ad arrivare al ruolo degli "imprenditori morali" (Becker, 1987) che hanno combattuto il provvedimento descrivendone gli effetti negativi. Tale azione congiunta di diverse figure, secondo tale ipotesi, ha portato alla creazione di una convinzione diffusa dell'indulto come problema, come la causa del (presunto) aumento della criminalità. Tale forma di costruzione del problema può essere efficacemente descritta attraverso l'insieme di procedure che portano alla formazione di quello che è stato definito come "panico morale" (Cohen, 2002). Ciò che preme rilevare è come tale panico abbia in breve tempo coinvolto la generalità degli attori del controllo sociale ed in particolare il campo politico, coinvolgendo anche coloro che avevano votato a favore dell'approvazione della legge. L'ipotesi secondo la quale è possibile a mio parere ulteriormente indagare è quella secondo la quale tale forma di panico morale abbia in ultima analisi condizionato in maniera sostanziale l'attività del governo in quel momento in carica, di fatto contribuendo ad arrestare tutte le riforme in materia di giustizia penale che avrebbero necessariamente dovuto accompagnare l'approvazione del provvedimento di clemenza.

⁸ Per un primo monitoraggio sul ruolo dei mass-media nella rappresentazione della legge mi permetto di rimandare a Blengino, Torrente (2006).

Riferimenti bibliografici

- AA. VV. (2008), *In Galera! Quinto rapporto sulle condizioni di detenzione*, in “Antigone”, 1, III, L’Harmattan Italia Editore, Torino.
- Astarita L., Bonatelli P., Marietti (2006), a cura di, *Dentro ogni carcere. Antigone nei 208 istituti di pena italiani*, Carocci Editore, Roma.
- Becker H.S. (1987), *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
- Blengino C., Torrente G. (2006), *La “banda degli indultati”: una ricerca sulla stampa quotidiana*, in “Antigone”, I, n. 3, p. 66-85, L’Harmattan, Torino.
- Cohen S. (2002), *Folk devils and moral panics: the creation of the Mods and rockers*, 3 ed., Routledge, London.
- Frudà L (2006), a cura di, *Alternative al carcere. Percorsi, attori e reti sociali nell’esecuzione penale esterna: un approfondimento della ricerca applicata. Collana di sociologia*. Franco Angeli, Milano.
- Jocteau G., Torrente G. (2007), *Indulto e recidiva: uno studio dopo sei mesi dall’approvazione del provvedimento*, in “Antigone”, II, n. 1, pp. 104-121, L’Harmattan Italia, Torino.
- Leonardi F. (2007), *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale ed abbattimento della recidiva*, in “Rassegna penitenziaria e criminologia”, n. 2, Ministero della Giustizia.
- Mosconi G., Sarzotti C. (2004), a cura di, *Antigone in carcere. Terzo rapporto sulle condizioni di detenzione*, Carocci Editore, Roma.
- Santoro E., Tucci R. (2006), *L’incidenza dell’affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica*, in “Rassegna penitenziaria e criminologia”, n. 1 Ministero della Giustizia.
- Spector M., Kitsuse J. (2001), *Constructing social problems*, Cummings, Menlo Park.
- Torrente G. (2008), *La recidiva degli indultati*, in “Antigone”, III, 1, L’Harmattan Editore, Torino, pp. 85-114.

L'eccedenza del diritto. Intorno alla norma eterosessuale¹

Anna Simone²

ABSTRACT. Il dibattito che si è consumato in Italia attorno ai diritti civili delle persone gay e lesbiche non ha mai preso in considerazione la fondazione antropologico-giuridica della norma eterosessuale nella cultura occidentale. Attraverso una breve ricostruzione genealogica della costituzione di codici culturali, sociali e giuridici predefiniti in occidente si è cercato di comprendere come nasce l'istituzione della norma eterosessuale. Tutte le costruzioni identitarie dei ruoli di genere legate al sesso biologico e all'orientamento sessuale, infatti, partono da un assunto aprioristico voluto dal processo di "naturalizzazione" dei corpi messo in atto a partire dall'illuminismo e dal potere pastorale con l'istituto della confessione. Due forme di potere sui corpi che hanno anche contribuito a costruire le fondamenta eterosessuali della cultura giuridica occidentale in modo tale da garantire la riproduzione della specie e il controllo demografico della popolazione. Il processo di naturalizzazione prima e di "normalizzazione" poi dei corpi e dei rispettivi ruoli di genere ha così favorito nuove forme di status (il gay, la lesbica, il trans etc.) che anziché intaccare il diritto di famiglia e la norma eterosessuale che lo predetermina ha favorito la nascita di "diritti differenziati" a seconda dell'orientamento sessuale.

In questo articolo cercherò di affrontare e discutere il rapporto che intercorre tra corpo, sessualità e diritti. Il dibattito tenutosi in Italia intorno ai Dico o intorno ad altre proposte di Legge tese a regolamentare le "unioni di fatto" tra eterosessuali, omosessuali, lesbiche, ma anche tra persone che pur non avendo nessun legame sessuale e sentimentale condividono da anni lo stesso tetto, può bastarci per spiegare e raccontare il corpo ³? Che rapporto intercorre tra diritto, norma, normalizzazione e condotta dei corpi? Che cos'è la norma eterosessuale? Tra corpi, diritti e società c'è un evidente legame, tuttavia non è affatto detto che i legislatori tengano sempre conto delle matrici culturali

¹ Questo articolo costituisce una sintesi di un mio saggio dal titolo "Corpi a-normali. Eccedenze del diritto e norma eterosessuale" di prossima pubblicazione su *Sociologia del diritto*.

² Cultore della materia in Sociologia del diritto e assegnista di ricerca in antropologia culturale presso l'Università degli studi di Bari. Ha scritto *Divenire Sans Papiers* (Milano, 2002) e ha introdotto e curato *Noi cittadini d'Europa?* di Etienne Balibar (Roma, 2004). E', inoltre, tra gli autori e i curatori del *Lessico di biopolitica* (Roma, 2006). E-mail: simoneannait@yahoo.it.

³ Su questo rimando a L. Pannarale, *Le regole dell'amore. Famiglie e Diritti in Italia e in Europa*, in *Politica del diritto*, anno XXXVIII, n. 2, giugno 2007, pp. 217-241. Ora in L. Pannarale, *Il diritto che guarda. Rischi della decisione giuridica*, Franco Angeli, Milano 2008, pp. 101-124. Per una tematizzazione più teorica si veda anche D. Borrillo, *Matrimonio e differenza sessuale: un'evidenza che si dissolve?*, in R. Finelli, F. Fistetti, F. Recchia Luciani, P. Di Vittorio (a cura di), *Globalizzazione e Diritti Futuri*, Manifestolibri, Roma 2004, pp. 329-345. Sul rapporto tra corpo e diritto, invece, rimando a S. Rodotà, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano 2006, in particolare le pp. 9-14 e le pp. 73-75.

originarie da cui si dipanano di volta in volta i “vuoti normativi” da colmare, le cosiddette situazioni di “anomia”. Legiferare sui matrimoni o sulle unioni omosessuali, per esempio, non obbliga il legislatore ad interrogarsi sulle ragioni per cui tutte le società occidentali basano il loro principio fondativo sulla “norma eterosessuale” intesa come normalità che a sua volta genera norme giuridiche⁴.

Ne la “Volontà di sapere”, primo dei tre volumi dedicati alla “Storia della sessualità” che esce nel 1976 in Francia e nel 1978 in Italia⁵, Foucault si sofferma sulla nascita dei saperi e del loro intrinseco rapporto con i poteri e la sessualità. Il XVIII secolo viene letto come il momento “fondante” della codificazione disciplinare della cultura occidentale. È proprio in questo secolo che, secondo il filosofo francese, si crea una sorta di “incitazione politica, economica, tecnica a parlare del sesso e non tanto sotto la forma di una teoria generale della sessualità, ma sotto quella di analisi, di contabilità, di classificazione e di specificazione, sotto forma di ricerche quantitative o causali”⁶. Il sesso e la sessualità, insomma, da quel momento in poi diventano una costruzione identitaria, segnano cioè la nascita di status legati alla condotta sessuale in occidente. Tra il XVIII ed il XIX secolo, quindi, il sesso e la sessualità diventano, secondo il filosofo francese, un “oggetto del discorso” attraverso la costituzione di discipline come la pedagogia, la medicina, la psichiatria, la giustizia penale sino ad arrivare alla sessuologia e alla psicoanalisi⁷. Contemporaneamente l’istituto della confessione, voluto dal potere pastorale, dal XVIII secolo in poi, si estende a macchia d’olio⁸. La necessità di costruire un “regime di verità” sul sesso e sulla sessualità diventa, in poche parole, una forma di codificazione identitaria dei saperi-poteri costruita ad hoc per avallare il passaggio dall’*ars erotica* alla *scientia sexualis* e per costruire, parallelamente, la norma eterosessuale come matrice fondativa dei rapporti di parentela basati solo sul rapporto uomo-donna e solo su un’idea di riproduzione: quella legata alla “natura” dei sessi. Di certo, come sostiene Foucault, a partire dalla codificazione della sessualità intesa come un oggetto del sapere si è voluto costruire un “punto di verità specifico”⁹ utilizzando solo il punto di vista di “una storia dei discorsi”¹⁰ atta, a sua volta, a costruire soggettività assoggettate alla produzione della norma eterosessuale. Nel XVIII secolo i saperi-poteri costruiscono delle “tecniche” che, insinuandosi in tutti i corpi sociali ed “usati da istituzioni molto diverse (la famiglia come l’esercito, la scuola o

⁴ Si veda a tal proposito G. Siniscalchi, *Normalità di norme*, Cacucci, Bari 2007, in particolare il primo capitolo «Ontologia della normalità» ed il secondo «Normalità e norma».

⁵ M. Foucault, *La volontà de savoir* (1976), ed. It. *La volontà di sapere*, Feltrinelli, Milano 1978.

⁶ *Ivi*, p. 25.

⁷ *Ivi*, p. 31.

⁸ *Ivi*, p. 53.

⁹ *Ivi*, p. 64.

¹⁰ *Ibidem*.

la polizia, la medicina individuale o l'amministrazione delle collettività), hanno agito a livello dei processi economici, del loro sviluppo, delle forze che vi sono all'opera e li sostengono; hanno operato anche come fattori di segregazione e di gerarchizzazione sociale"¹¹.

Alla base delle tecniche del potere vi è il "dispositivo di sessualità", un qualcosa che agisce ormai non più sui corpi ma attraverso i corpi già normalizzati e classificati come identità dalle procedure degli ordini discorsivi e dalle tecniche di disciplinamento e controllo. Il dispositivo di sessualità¹², attraverso la norma eterosessuale, procede, quindi, su basi di individualizzazione identitaria e indotta.

Nel 1990 usciva negli Stati Uniti il primo libro di Judith Butler: *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of identity*. Dopo molti anni, nel 2004, Sansoni Editore lo avrebbe fatto tradurre in italiano dandogli un titolo che non rende affatto la complessità dell'aggettivo *Trouble* (torbido, non chiaro, indefinibile). Nella traduzione italiana, infatti, il testo si intitola "Scambi di genere. Identità, sesso e desiderio". Judith Butler scrive "Scambi di Genere" nel '90 perchè ritiene che sino a quel momento la riflessione intorno al femminismo e intorno alle strutture elementari della parentela non aveva mai affrontato il problema della norma eterosessuale intesa come matrice fondativa che, a sua volta, produce i generi. Ci si era interrogati sulla riproduzione, sulle famiglie che mutavano progressivamente segno a partire dagli anni '70, sulle rivendicazioni dei diritti da parte di lesbiche e omosessuali, sul rapporto tra differenza femminile e diritto¹³ ma senza mai mettere in discussione fino in fondo l'origine di tutti questi discorsi, il dispositivo attraverso cui si generano: la norma eterosessuale. E', cioè, sempre la norma eterosessuale che produce il patriarcato, la differenza sessuale e i ruoli stereotipati di genere nonché le soggettività che la "eccedono" ovvero le lesbiche, i gay, i trans etc.

Scrivendo Butler: "Non è la normatività eterosessuale a produrre e a consolidare il genere, bensì la gerarchia di genere che sancisce le relazioni eterosessuali. Se la gerarchia di genere presuppone una nozione operativa del genere, il genere è quel che causa il genere, e la formulazione culmina nella tautologia"¹⁴. La formulazione culmina nella tautologia perchè il maschile ed il femminile, strutturati su base gerarchica *ab origine*, vengono costruiti attraverso un processo storico-sociale e culturale di codificazione dei ruoli identitari che si auto-definiscono e definiscono a loro volta i generi seppure differenziandoli.

¹¹ *Ivi*, p. 125.

¹² Si rimanda alla voce di A. Russo, *Sessualità (dispositivo di)*, in R. Brandimarte, P. Chiantera-Stutte, P. di Vittorio, O. Marzocca, O. Romano, A. Russo, A. Simone (a cura di), *Lessico di biopolitica*, Manifestolibri, Roma 2006, pp. 284-288.

¹³ In Italia un ottimo lavoro su diritti e differenza femminile è stato svolto negli anni scorsi da Tamar Pitch. In particolare si veda T. Pitch, *Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, Il Saggiatore, Milano 1998.

¹⁴ J. Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of identity* (1990), ed. it. *Scambi di genere. Identità, sesso e desiderio*, Sansoni, Milano 2004, p. XVI.

Tutte le costruzioni identitarie, sia singolari che collettive, hanno – secondo Judith Butler- una matrice “fondazionalista” o “essenzialista” ma, *de facto*, producono solo “effetti di verità”, come direbbe Michel Foucault. Essendo il prodotto di un “ordine del discorso” che fa sempre e solo riferimento alla norma eterosessuale, esse procedono per auto-definizione o per definizione indotta da parte dei codici sociali, culturali e giuridici. Esiste il clandestino perchè esiste lo Stato con i “suoi” cittadini, esiste l’omosessuale perchè esiste la norma eterosessuale e via discorrendo. Ciò che si designa come origine e causa, quindi, è solo l’effetto della norma eterosessuale che sottende qualsiasi processo di giuridificazione, qualsiasi costruzione di ordini discorsivi, qualsiasi meccanismo di istituzionalizzazione delle pratiche quotidiane e della sessualità¹⁵. Anche le leggi, per esempio, secondo Judith Butler, hanno le stesse matrici identitarie e fondazionaliste delle culture che le generano, ma attraverso una modalità differente. Se la cultura e gli ordini discorsivi codificano i generi a partire dalla pre-discorsività data per scontata dalla natura prima e dalla cultura poi, la legge, secondo l’autrice, è già un effetto di questo intreccio. Invoca, cioè, “quella formazione discorsiva come premessa fondazionale naturalizzata”¹⁶ che, a sua volta, si traduce in norma e legge, in cultura, ma solo a partire dalla costruzione di soggettività aprioristicamente definite come “bisognose” di regolamentazioni e di tutele particolaristiche: gli omosessuali, le lesbiche, le donne¹⁷. Genera cioè dei soggetti in sé inferiorizzati a cui offrire una gamma di diritti differenziati.

Dal punto di vista giuridico, quindi, tale fenomenologia non può che produrre nuove forme di status. Come sostiene Guido Alpa quelli riconosciuti dal nostro ordinamento giuridico sono solitamente tre: lo status libertatis, lo status civitatis, lo status familiae¹⁸. E’ evidente che in una società complessa e in continua trasformazione come la nostra il riconoscimento di “famiglie” di status finisce con il penalizzare le differenze ed i diritti individuali, si dà a qualcuno togliendo contemporaneamente ad altri. Ma non è solo questo il punto.

Se dal punto di vista socio-culturale l’ordine del discorso si costruisce sempre a partire dalla norma eterosessuale, dal punto di vista giuridico i problemi non sono certo risolvibili solo attraverso l’erogazione di nuove norme in materia. Secondo l’autore di “Status e capacità”, infatti, bisogna partire dal presupposto secondo cui: 1) Le formule giuridiche sono sempre omologanti anche qualora procedono per rafforzare le distinzioni tra gli esseri umani a partire dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione etc. perchè così facendo si formalizza

¹⁵ *Ivi*, p. XXXVII.

¹⁶ *Ivi*, p. 5.

¹⁷ Intorno al rapporto che intercorre tra norma eterosessuale e rivendicazione di diritti da parte di gay, lesbiche, trans etc. si veda J. Butler, *Undoing Gender* (2004), ed. it. *La disfatta del genere*, Meltemi, Roma 2006, pp. 206-225.

¹⁸ G. Alpa, *Status e Capacità. La costruzione giuridica delle differenze individuali*, Laterza, Roma-Bari 1993, p. 22.

una condizione che a sua volta diventa permanente (un principio facilmente rintracciabile, per esempio, nelle azioni positive poste in essere dalle linee guida delle Pari Opportunità); 2) Le formule giuridiche possono essere falsificanti qualora appaiono come risolutive e non, invece, come un rimedio contingente e temporaneo che non può essere assunto come criterio assoluto in grado di garantire un ordine sociale (non c'è ordine sociale, infatti, senza disordine sociale); 3) Il compito del giurista consiste ordinariamente nel "giustificazionismo" ovvero sia nel partire da codificazioni riconosciute da tutti come "normali" a scapito delle differenze tra singoli individui, anche indipendentemente dal genere¹⁹. Il diritto, cioè, va sempre a scapito delle esistenze e delle condotte individuali. Anche qualora si riconosca una differenza tra status deboli e status forti, la tutela dei primi rischia sempre di essere imposta a soggetti ritenuti a priori come "bisognosi", "diversi", "anormali". Uno status debole, quindi, non può che essere definito a partire da uno status forte, si stabilisce per difetto. Ragion per cui se proprio occorre dare uno statuto giuridico all'orientamento sessuale è bene che si dia attraverso una seria riforma delle carte costituzionali, dei diritti fondamentali piuttosto che attraverso proposte di legge. Queste ultime, infatti, lasciano invariato il diritto di famiglia ma producono, al contempo, diritti "differenziati" per i "diversi", gli "anormali", per coloro i quali eccedono la norma eterosessuale i quali, in questo modo, rimarranno "diversi" per sempre.

¹⁹ *Ivi*, p. 204.

Decidere per gli altri nella relazione genitori-figli. Analisi di un caso

Daniela Casula¹

ABSTRACT. The subject of the paper is a bioethical analysis of parents' medical choices about their children's bodies. Starting with a reflection on a specific case – the moral discussion about plastic surgery performed on underage children affected by Down Syndrome – the paper focuses on some important critical points in the relationship between parents and their underage children (the concept of parental authority, autonomy).

E' ormai consueto attribuire al ruolo di genitore² una grande responsabilità: è suo, infatti, il compito complesso e delicato di educare una persona *in fieri* e prepararla ad inserirsi nella società. Non è difficile intuire le implicazioni morali che una simile responsabilità comporta.

Il genitore si trova spesso a compiere scelte importanti *in vece* del figlio, considerato troppo piccolo per prenderle autonomamente, nella consapevolezza che queste avranno conseguenze più o meno importanti nella sua vita futura. Tra le varie decisioni che spettano al genitore vi sono quelle relative alla salute.

Sino a che punto i genitori possono spingersi nelle scelte mediche che riguardano i propri figli? E con quali motivazioni?

La rilevanza bioetica di questi interrogativi e la difficoltà di trovare una soluzione emergono nel momento in cui si analizzano i casi reali.

A questo proposito vorremmo soffermarci su una questione che fu oggetto di aspre polemiche nel marzo 2008. Prese spunto da alcuni articoli sensazionalistici che commentavano le presunte dichiarazioni di un chirurgo estetico (e di sua moglie) in merito alla possibilità di intervenire chirurgicamente sul volto della propria figlia affetta da Sindrome di Down³. Sebbene il caso specifico, sulla base delle smentite

¹ Laureata in filosofia presso l'Università degli Studi di Pisa con una tesi intitolata "Mutilazioni Genitali Femminili e Bioetica" (relatore Prof. Sergio Bartolommei), dottoranda in "discipline filosofiche" presso la medesima Università con un progetto di ricerca sulle problematiche bioetiche legate alle scelte genitoriali in ambito medico. E-mail: cauladan@gmail.com.

²Il termine genitore è utilizzato nella sua accezione più ampia, non nel senso meramente biologico ma inteso come colui che si assume la responsabilità dell'educazione e della crescita di un essere umano, non solo tramite l'atto sessuale della riproduzione, ma tramite l'assenso ad un processo riproduttivo (in caso di fecondazione artificiale, anche eterologa) o tramite l'assenso al prendersi cura di un bambino messo al mondo da altri (in caso di adozione).

³Si veda:

www.corriere.it/esteri/08_marzo_10/down_bimbi_chirurgia_4602f812-eeeb-11dc-bfb4-0003ba99c667.shtml;

www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=247219;

www.repubblica.it/2008/03/sezioni/esteri/down-chirurgia-plastica/down-chirurgia-plastica/down-chirurgia-plastica.html

degli stessi genitori, si sia rivelato una montatura giornalistica⁴, le polemiche hanno riportato alla memoria un caso del 1998, questa volta non smentito, di una bambina di 5 anni, affetta da Sindrome di Down, sottoposta a tre interventi consecutivi al volto⁵.

Si è così posto il problema della liceità di intervenire sui lineamenti dei bambini affetti dalla ben nota patologia. Sebbene l'opinione pubblica abbia risolto la questione bollando il caso come il capriccio di genitori insensibili e incapaci di accettare la malattia della figlia, prendere una posizione non è poi così semplice e, soprattutto, non può prescindere dall'analisi della tipologia dei tre interventi effettuati:

- 1) ridimensionamento della lingua, la cui crescita abnorme comporta problemi di carattere respiratorio ed ostacola la corretta articolazione delle parole
- 2) correzione delle orecchie "a sventola"
- 3) intervento sulle palpebre

Degli interventi in questione almeno il primo, di carattere eminentemente terapeutico, dal punto di vista dei genitori⁶, pare una scelta legittima e difficilmente criticabile dal momento che sua finalità è il miglioramento delle funzionalità respiratorie e vocali del paziente.

Gli altri due sembrano essere invece di carattere estetico e sono quelli su cui i giudizi di gratuità degli interventi e di inadeguatezza dei genitori nell'accettare la diversità sembrerebbero avere più ragion d'essere. Ad uno sguardo più attento queste posizioni, legittime qualora frutto di un'argomentazione razionale, si rivelano spesso assunte sull'onda del sentimento e, sorprendentemente, originate dal medesimo errore che rimproverano ai genitori, ovvero la discriminazione.

La stigmatizzazione dei due interventi "estetici" infatti, nei vari articoli, non è giustificata tanto dalla loro criticabilità *in se*, quanto dalla finalità che ad essi viene attribuita, ossia cancellare i "tratti caratteristici" della Sindrome di Down.

Numerosi interventi di chirurgia estetica correttiva vengono praticati su bambini ancora in tenera età per correggere piccole dismorfie che, sebbene non ostacolino funzionalità vitali, possono rendere la vita di chi ne è portatore più difficile. Si pensi ad esempio alle forme più lievi di labbro leporino: sebbene si possa vivere anche con un taglio sul labbro, il non averlo mette al riparo da possibili disagi

⁴ Si veda www.opheliablueeyes.com

⁵ Si veda <http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/216479.stm>

⁶ E' doveroso specificare che la polemica, e così la nostra riflessione, si è concentrata solo sulla legittimità delle motivazioni addotte per giustificare le scelte che di fatto i genitori hanno effettuato. L'analisi prende in considerazione il solo "punto di vista dei genitori" e delle loro motivazioni senza affrontare lo spinoso tema della legittimità della scelta *in se*.

psicologici e dalle difficoltà di inserimento che una simile “diversità” può comportare.

La correzione di piccoli inestetismi è quindi una pratica medica comunemente accettata, e di rado messa in discussione, ricondotta ad un’idea di salute che oltre al piano fisico si preoccupi di possibili disagi psicologici. Pensiamo all’otoplastica: numerosi bambini normodotati vengono sottoposti, per scelta dei genitori, ad un intervento volto a diminuire la sporgenza dei padiglioni auricolari, per evitare che il bambino sia oggetto di scherno o si possa sentire a disagio per il proprio aspetto.

Sembra che il malessere psicologico del bambino per la propria dismorfia e le difficoltà di inserimento nella società siano giustificazioni sufficienti per legittimare queste pratiche su bambini *altrimenti* sani. Al contrario queste giustificazioni non sembrano altrettanto legittime qualora il “difetto fisico” sia collegato ad un quadro clinico più complesso come nel caso della Sindrome di Down.

Gli interventi estetici correttivi non sembrano essere oggetto di obiezioni di principio ma piuttosto di obiezioni solo ed esclusivamente di merito: non si mette di per sé in discussione la possibilità di un genitore di decidere sul corpo – e sull’aspetto- del proprio figlio (visto e considerato che in caso di bambini normodotati è un fatto che viene dato per assodato) ma lo si mette in discussione solo nello specifico caso in cui gli “inestetismi” siano elemento caratteristico di una malattia più complessa. In questo caso al desiderio di evitare al proprio figlio un disagio psicologico e di facilitare l’ingresso in società viene attribuita una sfumatura di intolleranza nei confronti della diversità di cui il bambino affetto da Sindrome di Down è portatore. Come a dire che laddove i figli sono sani questi desideri sono legittimi e indiscutibili (e con essi spesso anche le scelte che ne conseguono, senza ancora una volta soffermarsi sulla legittimità di questo grande potere decisionale) mentre nel caso di un figlio down gli stessi desideri non solo non sono una giustificazione sufficiente ma sono anche da sanzionare perché fortemente discriminatori. Ma non è forse anche questa una forma di discriminazione? Nel processo di accettazione di queste pratiche “correttive” la discriminante sembra proprio l’essere affetti o meno dalla Sindrome di Down. Come a dire che un intervento pacificamente (e forse -a questo punto- acriticamente?) accettato su un bimbo sano, diventa immorale nel caso di un bimbo down, e la fruibilità stessa del servizio normalmente garantito viene messa in discussione. Si corre il rischio di ricadere in un circolo vizioso in cui, nel tentativo di tutelare i bambini down dalle discriminazioni, si giudichino immorali trattamenti medici considerati legittimi e accessibili a tutti tranne che a loro in virtù della loro stessa malattia.

Le questioni morali inerenti alle decisioni che i genitori compiono sul corpo dei figli sono complesse e di non facile soluzione e necessitano di una riflessione che non si limiti solo a giudicare la validità delle motivazioni che spingono un genitore ad una scelta, ma rifletta anche

sui criteri di legittimità del suo potere decisionale. In effetti sono due i livelli della riflessione morale in gioco: ad un primo livello (che è quello da noi qui preso in considerazione) di analisi sulla bontà delle scelte effettivamente compiute da parte dei genitori deve accompagnarsi a nostro parere un secondo livello che si concentri sulla legittimità del genitore di poter scegliere *in vece* del figlio. Nelle discussioni che spesso infiammano l'opinione pubblica è data per acquisita la possibilità di critica alle scelte dei genitori, mentre il fatto in sé che possano gestire completamente le questioni inerenti alla salute dei figli, sino al compimento della maggiore età, viene dato per scontato e giustificato dalla comune concezione di potestà genitoriale. Questa è intesa genericamente come il diritto/dovere (morale ma anche giuridico) dei genitori di prendersi cura del proprio figlio ed assisterlo laddove non sia in grado di agire in completa autonomia. L'incompleto sviluppo del minore in termini di autonomia e consapevolezza di sé, poiché assunto spesso in maniera acritica e senza concedere alcuna gradualità al processo di maturazione di competenze specifiche, giustifica pienamente l'autorità del genitore di fronte al figlio.

Sino a che punto le competenze che il minore sviluppa nell'ambito della propria personale esperienza medica devono soccombere di fronte alla più matura prospettiva dell'adulto? Le sempre maggiori innovazioni in ambito terapeutico non possono che spingerci a riflettere sulle numerose implicazioni morali legate non solo alle scelte compiute ma alla *possibilità* stessa di compiere quelle scelte.

Estendere l'attenzione dalla liceità delle motivazioni alla legittimità della decisione stessa è forse un modo per avviare un processo di riflessione più completo sui problemi morali legati al rapporto genitori-figli in ambito bioetico che possa portare a risposte più esaurienti e meno sbrigative.

Problematiche emergenti nella tutela della dignità del lavoratore

Tomaso Greco¹

ABSTRACT. In the past few years there has been a lot of talking about psychological violence in the world of work. Yet, it is hard to define the above mentioned violence without taking into consideration the complex transformations that human relations undergo in workplaces. As a matter of fact, phenomena that imply relational, communicative and organisational aspects have to be analysed.

Negli ultimi anni si è molto parlato del “fenomeno mobbing”, inteso come violenza psicologica ai danni di uno o più lavoratori. Non che questa definizione sia inesatta, perché in effetti il mobbing si configura come un piano strategico di azioni volte a ottenere un determinato obiettivo (come ad esempio l'estromissione del lavoratore dal luogo di lavoro) attraverso una pressione psicologica. Detta pressione diventa tanto più efficace quanto più si dimostra, in un periodo più o meno lungo, insostenibile, vuoi per l'attitudine delle azioni a colpire l'autostima e l'immagine professionale del lavoratore, vuoi per la ripetitività e costanza nel tempo delle azioni stesse.

Tuttavia non sembra possibile considerare il “fenomeno mobbing” isolato da una più complessiva lettura delle trasformazioni dei rapporti umani nei luoghi di lavoro. Una maggiore attenzione verso la dimensione professionale individuale, una crescente attenzione verso gli obiettivi raggiunti dal lavoratore (sia nei confronti dei risultati individuali, sia nei confronti del contributo del singolo nel lavoro di gruppo) e persino una lenta, ma costante, trasformazione del rapporto tra il lavoratore e gli strumenti di lavoro hanno reso di attualità il tema della reputazione all'interno del luogo di lavoro.

Naturalmente la reputazione di un lavoratore, relativa alle qualità professionali, relazionali e, non di rado, umane, tende a riflettere la percezione delle stesse nel luogo di lavoro. In altri termini, la reputazione è spesso il risultato di una complessa dinamica comunicativa e relazionale.

Avremo quindi, da un lato, la persona con il suo vissuto di esperienze personali e professionali, le sue ambizioni e le sue attitudini, dall'altro avremo una rete di relazioni tra la persona e il gruppo che a sua volta è composto da una moltitudine di soggettività differenti.

In dette dinamiche relazionali possono instaurarsi rapporti conflittuali, di cattiva sopportazione interpersonale o di aperta ostilità.

¹ Dottore di Ricerca presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Si occupa principalmente di problematiche relative alla trasformazione del mondo del lavoro, in particolare di violenze psicologiche e relazionali. Ha pubblicato articoli su diversi quotidiani nazionali. E-mail: tomasogreco@yahoo.it.

Stabilire quando questo si verifichi, e accertare senza approssimazione quando i rapporti conflittuali prendano le sembianze del mobbing, è tanto più difficile alla luce del filtro individuale con il quale, tanto la vittima quanto l'aggressore, si trovano a vivere la situazione.

Si può infatti ipotizzare che esista una soglia di sopportazione soggettiva delle violenze psicologiche, dovuta al concorso di diversi fattori tra i quali senz'altro l'età e le caratteristiche caratteriali della vittima. Superata questa soglia, il *mobber*² ha buon gioco nel portare i propri attacchi nel cuore della sfera psicologica e affettiva del lavoratore.

Del resto la resistenza del lavoratore, che può tradursi anche in un atteggiamento unico, si può sintetizzare in "resistenza volontaria" e "resistenza automatica".

La prima consiste in tutte le misure di reazione messe in atto dal lavoratore colpito dal mobbing. E' necessario, perché si possa parlare di "resistenza volontaria", la percezione da parte della vittima di essere obiettivo di un'azione razionale mirata alla sua esclusione (o in ogni caso a procurargli un danno professionale). Naturalmente non è affatto un elemento essenziale la percezione di essere vittima di mobbing e, a ben vedere, non è necessario che la vittima sia a conoscenza dell'esistenza del "fenomeno mobbing" e delle sue manifestazioni³.

La resistenza volontaria può essere un disegno di reazione articolato e dettagliato, così come del resto l'offesa subita è stata veicolata da un piano strategico ben definito. Tuttavia possiamo parlare di resistenza volontaria anche in presenza di una reazione scomposta ed episodica, così come può essere considerata resistenza volontaria l'assenza di reazioni collegata al tentativo, più o meno riuscito, di sottrarsi dall'azione violenta attraverso, ad esempio, strategie relazionali, richieste di trasferimento e ricorso ai superiori aziendali dell'aggressore.

L'altra faccia della resistenza volontaria è la difficoltà con la quale riesce a raggiungere i suoi scopi. Vale a dire che qualsiasi tipo di reazione individuale espone la vittima a veder vanificate le proprie azioni o, addirittura, a trovarsi in una situazione controproducente, che ne favorisce l'isolamento e, in ultima analisi, legittima agli occhi dei colleghi la strategia mobbizzante dell'aggressore.

E' possibile che quest'ultimo abbia infatti preventivato una reazione della vittima e, ancor prima di sferrare l'attacco, abbia lavorato per minare la credibilità del soggetto colpito e vanificarne le contro-mosse.

Diverso è il caso della forme di resistenza involontaria, dove il lavoratore-vittima può negare a se stesso di essere il destinatario di una

² Per un'attenta analisi della figura del mobber si veda H. Ege, *Mobbing conoscerlo per vincerlo*, Franco Angeli, Milano, 2001.

³ Anche se esiste una relazione forte tra la comunicazione in materia di mobbing e la capacità di difendersi da parte delle vittime. Pertanto la comunicazione e la sensibilizzazione è irrinunciabile, almeno in ambito di prevenzione.

condotta violenta, ma ciò non di meno finisce per relazionarsi con essa e interagire tanto con l'aggressore quanto con l'ambiente circostante.

Le ragioni della mancata consapevolezza della propria situazione di vittima possono essere molteplici. A titolo esemplificativo si può immaginare che un lavoratore appena arrivato in azienda possa considerare dei soprusi come il normale svolgersi della vita relazionale in quel contesto lavorativo, così come non è affatto irrealistico che un lavoratore possa leggere gli attacchi contro il suo operato professionale addirittura come uno stimolo, come un incentivo a migliorare se stesso e porsi traguardi lavorativi più ambiziosi.

Questo tipo di comportamenti finisce per legittimare la violenza agli occhi dei colleghi di lavoro e per cristallizzare la situazione mobbizzante già in atto, favorendo il mobber e creando una situazione di crescente emarginazione.

In questo caso, non di rado, la vittima finisce per rendersi conto della propria condizione di bersaglio solo quando la situazione è diventata soffocante e irreversibile.

Del resto le violenze psicologiche nei luoghi di lavoro, tra le quali forse il mobbing rappresenta la più riconducibile a un disegno razionale, non possono che seguire i canali della violenza comunicativa interpersonale. Pertanto risulta particolarmente complesso l'intervento a reale tutela sia della personalità del soggetto colpito, sia della professionalità dello stesso.

La tutela della dignità del lavoratore non può essere piena e completa fin quando tra le priorità da tutelare non venga inserita la dimensione personale e psicologica del lavoratore. La progettazione di ambienti lavoro rispettosi della dignità del lavoratore, della sua incolumità e della sua professionalità non può dirsi del tutto soddisfacente senza un'attenta analisi dei bisogni psicologici e relazionali.

Proprio la difficoltà di intervenire in modo efficace *ex post* dovrebbe spingere a una maggiore valorizzazione degli aspetti della prevenzione e, più in generale, all'educazione alla convivenza, alla tolleranza reciproca e al rispetto della personalità propria e altrui che, se non è strettamente un tema proprio degli ambienti lavorativi, rappresenta una misura minima, ma indispensabile, per combattere la diffusione delle violenze psicologiche.

Il vincolo inscindibile tra guerra e diritto

Valeria Verdolini¹

ABSTRACT. This paper present a short analysis of the different relation existing between (criminal) law and war, and focuses on the recent phenomena of hybridization, such as International Criminal Law and Criminal Law of the Enemy.

Si può pensare un diritto solo irenico, o, al contrario, una norma di origine solo polemogena? A supporto delle teorie ireniche del diritto, possiamo ricordare i promotori del garantismo, quali Kelsen, Habermas e, in Italia, Ferrajoli. L'ipotesi che cercheremo di dimostrare, attraverso una breve ricostruzione delle teorie proposte sul tema, è che, nonostante i molteplici tentativi di separazione, diritto e guerra permangono connessi, sposando le tesi che vedono un continuum tra i due: in particolare, le teorie di Clausewitz, Schmitt e Foucault.

La questione si pone come un problema di confine e sui confini: dove si colloca il *limes* tra guerra e diritto? Questa domanda trova una prima risposta definita nel pensiero di Thomas Hobbes, nell'artificio del contratto sociale che sancisce l'uscita dell'uomo dallo stato di *bellum omnium contra omnes*, teorizzando una netta distinzione tra "interno" ed "esterno".

Al contrario, qual è la prima connessione tra guerra e diritto? Sicuramente la componente violenta interseca entrambi i fenomeni, si pensi alla celebre definizione weberiana di Stato come impresa politica a carattere istituzionale deputata ad esercitare il monopolio legittimo dell'uso della forza. Analizzando più a fondo questa relazione, ci accorgiamo di poter elencare almeno cinque differenti fenomeni a sostegno della nostra ipotesi, cristallizzate nella storia del diritto: è il caso dello *Jus in bello*, regolazione giuridica del diritto di guerra; lo *Jus ad bellum*, ossia il diritto a fare la guerra, nelle forme codificate da Francisco de Vitoria, la violenza politica sia nella forma della violenza di stato e della violenza contro lo stato, assieme al suo pendant giuridico, la fattispecie del reato politico, istituto ibrido che deroga a molte garanzie nel nome dell'emergenza; il diritto penale del nemico, categoria generale che equipara il nemico al criminale, e il diritto penale internazionale, forma di punizione giuridica dei crimini di guerra.

Prima di esaminare queste categorie, è opportuno fare un passo indietro, e tornare laddove queste categorie sono state divise, o almeno se n'è tentata una separazione, seppur solamente attraverso artifici retorici.

¹ Dottoranda in Filosofia del diritto, indirizzo Sociologia del diritto all'Università degli Studi di Milano. Attualmente, è assegnista presso il Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell'Università degli studi di Milano-Bicocca. E-mail: valeria.verdolini@gmail.com.

Per poter compiere questa operazione risulta necessario costruire l'asse cartesiano sul quale ci muoveremo: per poter declinare i due fenomeni, possiamo pensare a due rette perpendicolari con agli estremi delle ascisse il confine della sovranità statale, quindi l'idea di un confine interno (+) ed un opposto confine esterno (-); sull'asse delle ordinate, si posizioneranno le dicotomiche logiche regolative: il politico inteso come ragion di stato (-), e il giuridico (+), inteso come la logica del diritto di tipo garantista. Nel primo quadrante positivo, caratterizzato dalla sfera interna e giuridica, avremo lo Stato di diritto, nel secondo quadrante in cui il fronte interno passa dal giuridico al politico, ci sarà il c.d. Stato di eccezione, sul terzo quadrante giuridico-esterno, avremo la sfera del diritto internazionale, e infine nel quarto quadrante, la c.d. guerra globale.

La costruzione cartesiana serve più che altro come guida del pensiero: i confini, reali o immaginati come questi subiscono sempre modifiche, alterazioni, "balcanizzazioni", e anche queste divisioni ideali tra categorie difficilmente reggono la nitida separazione. Ma sono quelle zone grigie non definite a creare quella continuità tra guerra e diritto, attraverso la cinghia di trasmissione della violenza, che qui vorremmo in un certo senso mettere a fuoco.

Diritto Penale	Guerra
Crimine /Criminale	Azione/Nemico
Violenza - Mezzo (Benjamin)	Violenza-Fine
Interno	Esterno
Individuo	Istituzione/Stato
Terrorismo	Guerriglia
Terrorista/cittadino	Combattente
Polizia	Esercito
Diritto Penale	Jus In Bello
Inimicus	Hostis humanae Gentis

Quindi, cerchiamo di sfumare i fenomeni laddove i margini si fanno labili e di definire le categorie dove possibile.

Se provassimo a separare i piani, l'unica sfera in cui questo è possibile è la sfera lessicale: il diritto penale, e quindi il *giuridico*, e la guerra sono separati e presentano due vocabolari antagonisti ed escludenti.

In linea teorica, l'atto violento compiuto in guerra assume il nome di *azione*, in un contesto giuridico tutti gli atti codificati *contra legem* e vettori di violenza (fisica, simbolica) vengono rinominati *crimini*. Il soggetto agente in un contesto bellico è il *nemico* mentre il suo corrispettivo in un contesto pacifico è il *criminale*. Seguendo la codificazione proposta da Walter Benjamin ne *l'Angelus Novus*, si può

distinguere tra una violenza-mezzo (usata per dirimere i conflitti e mantenere l'ordine pubblico) e una violenza-fine, che caratterizza la guerra, tra la violenza sancita come potere, e la violenza non sanzionata (Benjamin, 1955).

Su questo crinale, è possibile ipotizzare un teorico "spazio interno" ed uno "spazio esterno" oltre i confini definiti dello "Stato".

Ancora, la logica del diritto penale classico propende per la responsabilità individuale dei crimini, mentre sia lo *jus ad bellum* che lo *jus in bello* sono tesi a regolamentare rapporti tra Stati.

Nei momenti di guerriglia, che non prevedono sovversione dell'ordine democratico, il codice penale tende ad etichettare l'agente della violenza politica come *terrorista*; al contrario, in contesti bellici, lo stesso viene definito come *combattente* o *guerrigliero*.

A regolamentare l'ordine pubblico, nei sistemi democratici, vi è la polizia, nei periodi di guerra, questo compito è affidato all'esercito.

In *medias res*, starebbe la categoria dell'emergenza. La distinzione tra Stato di pace (*état de paix*), stato di guerra (*état de guerre*) e stato di assedio (*état de siège*) risale al Decreto dell'8 Luglio 1791 dell'Assemblea costituente francese, che definisce lo stato d'assedio come lo stato in cui «tutte le funzioni di cui l'autorità civile è investita per il mantenimento dell'ordine e della polizia interna passano al comandante militare, che le esercita sotto la sua esclusiva responsabilità (Reinach, 1885, p.109).

Questa definizione ben si adatta al c.d. *stato di eccezione* descritto da Schmitt², alla *martial law* inglese e al principio di necessità (Agamben, 2003).

Nella storia del Novecento, molte volte le prassi emergenziali hanno teso a mantenere la "forma" normativa dello *Stato di diritto*, ma hanno derogato nelle pratiche, in nome della protezione dell'esistenza dello Stato stesso³. Si è assistito, quindi, ad un passaggio *de facto* da forme di *herrschaft* a forme di *macht*: cambiando la natura del potere che si esercitava, non ne veniva intaccata la nomenclatura.

Questo processo subisce un repentino cambiamento con la fine della Guerra Fredda. La caduta del muro di Berlino, lo scoppio del primo conflitto nel Golfo, le guerre nella ex Jugoslavia, la guerra in Rwanda, i bombardamenti su Belgrado fino alla caduta delle torri gemelle l'11 settembre 2001 e le conseguenti guerre in Afghanistan e Iraq, hanno cambiato la logica della guerra. Il conflitto si è staccato dai modelli Westfaliano e ginevrino, la guerra è divenuta "preventiva", "umanitaria", o, ancora, strumento di polizia internazionale. L'arricchimento del lessico bellico non è stato il solo effetto: a questo si sono affiancate istituzioni giuridiche ed un diritto penale internazionale, che ha trovato nelle prassi giudiziarie dei tribunali *ad hoc* legittimazione dottrinale e strumento esegetico. Sebbene vi siano stati diversi episodi nella storia europea che avevano fatto presagire un cambio di

² Schmitt (1992).

³ A titolo esemplificativo, si pensi solamente alle controverse vicende che hanno contraddistinto "Gli anni di piombo" in Italia e in Germania.

prospettiva (il caso del kaiser Wilhelm II, i tribunali di Norimberga e Tokyo, le convenzioni di Ginevra), è con il caso *Tadic*⁴ che ha avvio una nuova prassi giudiziaria: una produzione normativa che prevede la responsabilità individuale per i crimini di guerra. Questa forma di ibridazione si muove, sul piano teorico, spinta da nobili principi: punire l'efferatezza dei crimini (qui emerge la controversa categoria del *genocidio*) e la tutela dei diritti umani in termini universalistici. Tuttavia, questo modello rischia di subire la forte spinta repressivo-restitutiva e di produrre equilibri e squilibri di potere complessi da gestire (chi è legittimato a giudicare? E, soprattutto, chi è legittimato a punire?), che spesso possono sfociare in forme di colonialismo giuridico e di "soggezione" degli stati giudicati rispetto ai giudicanti (Zolo, 2006).

Ma questo non è l'unico casi di ibridazione: l'intensificarsi dei flussi migratori ha riportato in auge la controversa proposta di Gunther Jakobs (Donini-Papa, 2007) e il c.d. *diritto penale del nemico*. Il penalista tedesco propone, in astratto, l'idea di una tipizzazione di categorie di soggetti che per la gravità delle loro azioni, giustificherebbero la loro messa al bando dal contratto sociale e la sospensione delle garanzie giuridiche; riferendosi, in particolare, ai casi di violenza politica, ai pedofili, ai recidivi cronici. Sebbene il modello sia stato aspramente criticato dalla dottrina, nelle odierne prassi giudiziarie di gestione e contenimento dei flussi migratori, assistiamo sempre più di frequente alla riproposizione del modello del "nemico" e ad una criminalizzazione non tanto delle condotte, ma di intere categorie di persone. I nuovi nemici che vengono "messi al bando" sono in primis i migranti (né è un esempio lampante la fattispecie ex art. 14 che criminalizza l'irregolarità) ma, più in generale, tutte le marginalità: homeless, soggetti con forme di disagio psichico, mendicanti.

Se la giustizia penale internazionale è mossa dal principio che crimini così gravi non possano non essere puniti, la guerra ai deboli presenta lo stesso elevato numero di problematicità procedurali, di controlli di democraticità, ma non è giustificata dal medesimo intento ideale di implementazione dei diritti fondamentali.

L'ingresso della guerra nel discorso giuridico interno, rischia, infatti, di permettere che quel passaggio occasionale dalla *herrschaft* alla *macht* weberiana, che avveniva solo in caso di necessità, diventi prassi istituzionalizzata e riproponga nel contesto dello stato di diritto, forme di violenza (sempre simbolica, ma spesso anche fisica) che esulano dal monopolio legittimo, tendendo ad inquietanti derive autoritative (e biopolitiche) e a forme di stato di eccezione permanente per alcune categorie di persone.

⁴ *Tadic* (IT-94-1-AR72).

Riferimenti bibliografici

- Agamben, G. (2003) *Stato di Eccezione*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Benjamin W. (1955) *Angelus Novus. Saggi e frammenti*, Einaudi, Torino.
- Donini M.-Papa M, (2007) *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, Giuffrè, Milano.
- Reinach T., (1895) *De l'État de siège, Étude historique et juridique*, Pinchon, Paris.
- Schmitt, C. (1992) *Teologia politica. Vol. 2: La leggenda della liquidazione di ogni teologia politica*, Giuffrè.
- Zolo D. (2007) *Da Norimberga a Baghdad: la giustizia dei vincitori*, Laterza, Bari.

Il fuoricampo: quando il cinema incontra il diritto

Giuseppe Racanelli¹

ABSTRACT. This work analyzes the connection between law and cinema, by tracing the history of film censorship in Italy. By employing legal tools, the State has placed severe limitations on freedom of expression in films. This subject has been studied by criminal law and constitutional experts who have taken into account the interpretative development of principles such as morality, public morality and common sense of decency. Through a different perspective, in this work the author tries to understand the opportunities that the law and the State have to set limitations on freedom of expression films, individuating failures and problems that have occurred in Italy. Emblematic, in this sense, is the judicial event of Pier Paolo Pasolini.

Il rapporto tra cinema e diritto ha inizio sin dai primi anni del '900, quindi quasi contestualmente alla nascita del fenomeno cinematografico.

Questo rapporto ha sempre assunto contenuti censori, a prescindere dalla forma di Stato: infatti la censura cinematografica è stata introdotta nell'Italia liberale, rafforzata nell'Italia fascista e mantenuta nello Stato democratico, senza soluzione di continuità. Spinte di diversa origine hanno portato il sistema politico ed il sistema giuridico a volgere il proprio sguardo verso il cinema e per questo è opportuno un cenno alle tappe che hanno portato all'introduzione dell'istituto censorio in Italia.

A seguito di un forte movimento d'opinione pro-censura, promosso da alcuni tra i maggiori quotidiani dell'epoca, scaturirono i primi interventi governativi in materia cinematografica, che vanno dal 1913 al 1920, quando venne affidato ad apposite commissioni di nomina ministeriale il compito di rilasciare il nulla osta alla circolazione delle pellicole sul territorio nazionale, purché queste non fossero ritenute offensive della morale, del buon costume e dell'ordine pubblico: veniva, così, introdotta una casistica censoria, che ricomprendeva, per ricordarne alcune, le rappresentazioni violente, offensive del decoro nazionale e quelle che incitavano al sensualismo. Venne, inoltre, introdotta la c.d. censura preventiva, che possiamo considerare la forma più "pura" di censura, per cui erano sottoposti a revisione i soggetti e le sceneggiature prima che venissero tradotti in pellicole.

La ragione dell'introduzione di un istituto come la censura cinematografica in quello che era (ancora) uno Stato liberale, risiede nell'ampia diffusione del cinema, nel suo potere di raggiungere una vasta parte della popolazione e nella novità che questo rappresentava;

¹ Laurea magistrale in giurisprudenza conseguita all'Università degli studi di Bari con una tesi in Sociologia del Diritto dal titolo: "Diritto e cinema. I film di Pasolini e la censura". Collabora con la cattedra di Sociologia del Diritto presso la medesima Università. E-mail: giuvira@alice.it.

infatti, il fluire audiovisivo delle immagini, la particolare forza evocativa intrinseca nel mezzo cinematografico stesso, sono le principali ragioni per le quali venne prevista la censura amministrativa. In altri termini, si temeva l'influenza sugli spettatori, che potevano essere turbati dalle proiezioni, o peggio, avrebbero potuto emulare le gesta negative (o ritenute tali) degli attori dei film.

Con l'avvento del fascismo in Italia venne confermato pressoché in blocco l'impianto censorio, salvo alcune modifiche volte a specificarlo in chiave fascista. L'atto legislativo più importante di quegli anni fu il r.d. 24/09/1923, n. 3287, che ampliò la casistica censoria.

Nel passaggio allo Stato democratico il rapporto tra il sistema politico, il diritto ed il cinema non sono mutati: infatti, continua a rendersi necessaria la presenza della censura preventiva in via amministrativa (unico caso di censura preventiva presente nel nostro ordinamento!): l'art. 21 Cost. sancisce, al comma IV, il divieto per le "pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le manifestazioni contrarie al *buon costume*"; specificando, inoltre, che "la legge stabilisce provvedimenti adeguati a *prevenire e reprimere* le violazioni".

Della censura sembra non potersi proprio fare a meno, anche in uno stato democratico.

Libertà di comunicazione e limiti costituzionali, Stato democratico e censura, paiono dei termini in conflitto, che non dovrebbero coesistere. Tuttavia in Italia vi è stata una sorprendente continuità legislativa, in materia di censura cinematografica, fra Stato totalitario e Stato democratico: basti pensare che la normativa promulgata nel 1923 resterà in vigore fino ai primi anni sessanta.

Se in un regime totalitario un istituto come la censura non è affatto un corpo estraneo, essendo perfettamente funzionale ai fini ultimi che questo tipo di Stato si pone e, sintetizzando, potremmo dire che l'educazione etica di un popolo passa anche per l'educazione estetica, in uno stato democratico, di converso, con dei diritti di libertà sanciti a livello costituzionale, i termini della questione dovrebbero essere ben diversi: una democrazia si basa, anzitutto, sulla tutela delle minoranze e su una lunga serie di diritti di libertà, fra cui quello di comunicazione, di espressione.

La libertà specifica dello spettatore, ci ricorda Pasolini, consiste nel "godere della libertà altrui"². Norberto Bobbio a riguardo sosteneva di non credere che l'uso della libertà fosse un rimedio perfetto all'abuso della libertà, ma semplicemente vedeva la libertà come un male minore³.

Non si riesce a comprendere su quali basi si possa giustificare il mantenimento dell'istituto censorio in sé e per di più l'intera legislazione in merito, a partire dalla casistica. Limiti alla libertà di comunicazione sono presenti proprio a livello costituzionale,

² PASOLINI P. P., *Empirismo eretico*, nel saggio *Il cinema impopolare*, p. 269 ss.

³ BOBBIO N., *Libertà dello spettacolo e libertà dello spettatore*, in *Cinema nuovo*, 1962, p. 351

diversamente da altre Costituzioni democratiche come la Costituzione spagnola del 1978 e la Legge fondamentale tedesca del 1949⁴.

Saremmo, quindi, portati a formulare la domanda nei seguenti termini: *quanta libertà può essere concessa al cinema in uno stato democratico? L'intervento del sistema politico e del diritto nella sfera artistica cinematografica si esaurisce necessariamente nella forma censoria?*

Partendo dalla considerazione che il sistema politico è allo stesso tempo centro d'imputazione monopolistico delle possibili minacce alla libertà, ma anche la preconditione di ogni libertà⁵, ritengo che la funzione della politica e quindi dello Stato, possa essere un'altra, ossia, occuparsi di cinema, guardare ad esso, ma esclusivamente nella forma del finanziamento economico per la produzione dei films. Quello a cui penso, in altri termini, è un rapporto diverso tra Stato e cinema, un rapporto "positivo", che non veda più la politica come sistema che offusca, fino a mettere in discussione la pienezza del diritto fondamentale alla libertà di comunicazione, ma che si ponga come garante e vieppiù promotore di questa libertà.

La piena attuazione del diritto alla libertà di comunicazione in uno Stato democratico, peraltro, non può che passare dalla libertà di scelta dei temi e dei partner della comunicazione, che devono essere concessi contemporaneamente, in quanto essere vincolati in un aspetto, significa esserlo anche nell'altro⁶. Un eccesso di limiti, da una prospettiva sociologica, può portare alla vanificazione, di fatto, di un diritto, o, quantomeno, ad un attenuamento della sua effettiva portata.

La legge n. 161 del 1962 ha rappresentato una svolta nella storia della censura cinematografica in Italia, in quanto ha portato ad un rilevante attenuamento dell'opera della censura amministrativa, da un lato grazie all'introduzione di rappresentanti del mondo cinematografico nelle commissioni di revisione, dall'altro per l'abbandono della casistica censoria del 1923, sostituita da un generico riferimento al buon costume, da interpretare ai sensi dell'art. 21 Cost.

Questa legge, tuttavia, non ha modificato i termini del rapporto tra diritto e cinema, ma ha semplicemente spostato il conflitto dagli uffici delle commissioni di revisione, alle aule dei tribunali, divenendo, di guisa, sempre più aspro.

Negli anni '60 e '70, la magistratura irruppe sulla scena, con una interminabile serie di sequestri di opere cinematografiche. In virtù degli artt. 528-529 del Codice Penale, infatti, è punibile chiunque "dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità", specificando che "agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli

⁴ Cfr., rispettivamente, l'art. 20 e l'art. 5.

⁵ Cfr. PANNARALE L., *Giustiziabilità dei diritti. Per un catalogo dei diritti umani*, FrancoAngeli, Milano, 2002, p.27.

⁶ Cfr. Luhmann N. *I diritti fondamentali come istituzione*, a cura di Palombella G., Pannarale L., Dedalo, Bari, 2002, p. 157 ss.

oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore”. Viene tuttavia concessa una scriminante, ossia: “non si considera oscena l’opera d’arte”.

Questi due articoli, quindi, permettono al magistrato penale di stabilire non solo se un’opera cinematografica è oscena, ma ancor più se è un’opera d’arte.

Siamo portati quindi a chiederci: *con quali parametri il diritto può porre una plausibile distinzione tra opera d’arte ed oscenità? Come si può normativizzare un concetto, come quello di arte, che appare appartenere interamente alla dimensione cognitiva?*

Ritengo che non si possa sottoporre una pellicola al vaglio di magistrati, che, eccedendo dal proprio codice comunicativo, debbano per giunta assegnare all’opera che stanno giudicando, il “bollino” di opera d’arte. Questa normativa non può che portare a problemi e disfunzioni all’interno del sistema giuridico; emblematica, in tal senso, è la vicenda giudiziaria di Pier Paolo Pasolini, il quale ha visto la quasi totalità delle proprie opere cinematografiche sottoposte a sequestro dall’autorità giudiziaria, pur essendo difficile contestarne il contenuto artistico (un discorso analogo può essere fatto per Fellini, Visconti, Antonioni, Bertolucci, per ricordarne alcuni). D’altra parte è lo stesso Pasolini che si interroga sul concetto di arte e oscenità, ricavandone l’impressione che nelle aule dei tribunali italiani si intenda l’opera d’arte come “capolavoro”, e “non secondo il suo significato ragionevole di opera eseguita a livello artistico”; per cui, se un’opera cinematografica è scritta e girata a livello artistico, ma non raggiunge la poesia, nel caso che parli di cose che il nostro ineffabile “comune senso del pudore” ritiene oscene, deve essere considerata reato?

Il tema della censura cinematografica è stato affrontato prevalentemente dalle scienze costituzionalistiche e penalistiche, le quali hanno concentrato i propri sforzi sulla portata e sull’evoluzione interpretativa dei concetti di morale, buon costume e comune senso del pudore. Nel presente lavoro, invece, si è effettuata un’inversione di paradigma, ci si è posti “in controcampo”, per dirla con linguaggio cinematografico, osservando il tutto da una prospettiva esterna rispetto alla dogmatica giuridica, spostando così i termini della discussione: il problema, ora, non è più la portata interpretativa dei concetti di “buon costume” e “osceno”, ma l’affidamento al diritto di problematiche che dovrebbero rimanergli estranee, in quanto eccedenti dal proprio codice comunicativo e dalla propria sfera funzionale. Ciò che si propone, in definitiva, è un complessivo ripensamento del rapporto tra diritto e cinema e della normativa attinente la tutela del buon costume e del comune senso del pudore.

Lo stadio come scenario dell'insicurezza urbana fra tensioni crescenti e nuove forme di controllo

Giulio Vasaturo¹

ABSTRACT. Il contributo mira ad approfondire alcune problematiche di rilievo sociocriminologico in ordine al problema annoso della violenza che connota la sottocultura e l'azione di alcuni gruppi ultras. Dopo una sommaria descrizione della natura e della dimensione assunta dal tifo c.d. estremo, saranno prese in esame le principali ipotesi teoriche circa le motivazioni che favoriscono l'insorgenza e la diffusione di tale fenomeno (anti)sociale e sarà fornito un primo commento ai provvedimenti normativi volti a garantire la sicurezza negli impianti sportivi.

Dinanzi ai molteplici dubbi che già pervadono ogni coscienza laica circa l'esistenza di un'anima individuale che trascende la natura ed i destini del corpo umano, è apparsa a taluni quasi provocatoria l'idea – accreditata a suo tempo da Gustave Le Bon² – di un'«anima collettiva», in grado di orientare le condotte dei singoli individui attraverso un moto alienante e depersonalizzante di impulsi, suggestioni, emozioni che favorisce l'insorgenza di nuove sottoculture³. Le forme, le modalità e gli esiti dei gravissimi episodi di violenza di gruppo che hanno caratterizzato le ultime due stagioni del campionato italiano di calcio professionistico sembrano tuttavia offrire ulteriori e forse insuperabili motivi di riscontro a questo antico postulato della «psicologia delle folle». Nel tempo in cui si registra uno sconcertante allontanamento dei giovani dai luoghi, dai linguaggi e dalle manifestazioni tipiche di partecipazione politica, gli incontri di calcio finiscono col diventare, sempre più spesso, pretesto per l'affermazione di un proprio ruolo relazionale e per rivendicazioni ideologiche e sociali che trovano, nell'iperbole emotiva e mediatica dell'evento sportivo, crescente esasperazione⁴. Non si può più parlare, allora, della partita di calcio come di una affascinante «metafora di una battaglia» che evoca «una dimensione essenzialmente rituale» in

¹ Dottorando di ricerca in Criminologia nell'Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna. Cultore di Criminologia nella Sapienza-Università di Roma. Componente dell'Osservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio. Avvocato. E-mail: giulio.vasaturo@uniroma1 .

² G. Le Bon, *Psicologia delle folle* (1895), Longanesi, Milano, 1980. Nello stesso senso S. Seghele, *La folla delinquente* (1891), Marsilio, Padova, 1985, Id., *L'intelligenza della folla* (1903), Name, Napoli, 1999.

³ Per un contributo teorico in materia di studio dei "conflitti culturali" e delle "sottoculture giovanili" si v. R.A. Cloward-L.E. Ohlin, *La teoria delle bande delinquenti in America*, Laterza, Bari, 1968; A.K. Cohen, *Ragazzi delinquenti*, Feltrinelli, Milano, 1963. Per una accurata disamina delle varie teorie criminologiche si v., fra tutti, G. Marotta, *Teorie criminologiche. Da Beccaria al postmoderno*, Led, Milano, 2004.

⁴ Al riguardo si v., fra tutti, A. Balloni-R. Bisi (a cura di), *Sportivi, tifosi, violenti: lo studio degli esperti, la voce dei protagonisti, le proposte degli operatori*, Bologna, Clueb, 1993.

cui «la guerra rimane per lo più una recita collettiva»⁵. Almeno per ciò che concerne quelle componenti – per quanto minoritarie – del complesso e variegato mondo degli *ultras* che considerano lo stadio come il punto di ritrovo da cui muovere per dar sfogo, nella violenza più o meno indiscriminata e comunque mai giustificabile, alle proprie quotidiane frustrazioni⁶. Non è un caso, del resto, che i più gravi incidenti degli ultimi anni siano avvenuti non già all'interno ma al di fuori degli impianti sportivi, prima o dopo le partite di calcio, secondo dinamiche e strategie che denotano una chiara premeditazione⁷. Le devastazioni che hanno tragicamente segnato la notte di Catania del 2 febbraio 2007⁸ e gli assalti ai commissariati di polizia successivi all'uccisione, da parte di un agente di pubblica sicurezza, del tifoso della Lazio Gabriele Sandri hanno dimostrato, anche dal punto di vista organizzativo, l'elevata capacità propriamente criminale di certi settori delle tifoserie calcistiche⁹. La minaccia di azioni violente da parte dei gruppi *ultras* si è addirittura rivelata, in certe occasioni, l'elemento determinante per legittimare i rappresentanti delle curve nel confronto con i massimi referenti delle società calcistiche sulla gestione degli eventi sportivi. Rimane in tal senso a dir poco emblematico il caso – ancor oggi tutt'altro che chiarito – del c.d. «derby del bambino morto»¹⁰.

⁵ Come ha fatto, in un saggio illuminante, A. Del Lago, *Descrizione di una battaglia, i rituali del calcio*, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 8.

⁶ Sul nesso evidente che va colto nella dinamica frustrazione-aggressività si v. J. Dollard, *Frustrazione e aggressività*, Giunti, Firenze, 1967.

⁷ I dati statistici relativi agli episodi di violenza registrati, negli ultimi anni, in occasione di incontri di calcio sono consultabili sul sito dell'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive all'indirizzo web www.osservatoriosport.interno.it

⁸ Il 2 febbraio 2007, nel corso degli scontri fra gruppi di *ultras* del Catania e le forze dell'ordine, al termine del derby Catania-Palermo, viene colpito a morte l'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti. L'uccisione dell'ispettore Raciti causa profondo turbamento nel Paese al punto che, per la prima volta nella storia, tutti i campionati professionistici di calcio vengono interrotti per una settimana e viene disposta la chiusura al pubblico di tutti gli impianti sportivi non in regola con le disposizioni di sicurezza.

⁹ Per diverse ore, la sera dell'11 novembre 2007, gruppi di *ultras* di Roma e Lazio, coalizzati fra loro, si rendono protagonisti di gravissimi episodi di guerriglia urbana e di veri e propri assalti a commissariati ed a mezzi della polizia per manifestare la propria avversione nei confronti delle forze dell'ordine, a seguito dell'uccisione, avvenuta nel corso della mattinata presso un autogrill di Arezzo, del giovane tifoso della Lazio Gabriele Sandri, attinto da un colpo di pistola esploso da un agente di polizia. Nella stessa giornata, le partite Atalanta-Milan di serie A e Taranto-Massese di serie C1 erano state interrotte per motivi di ordine pubblico, a causa di scontri fra tifosi e forze dell'ordine.

¹⁰ Il 21 marzo 2004 alcuni capi *ultra* della Roma, col sostegno della tifoseria laziale, invasero il campo di gioco dello stadio Olimpico mentre era in corso, innanzi a migliaia di spettatori, il derby della capitale ed imposero l'interruzione della partita avallando la voce – destituita del benché minimo fondamento ed immediatamente smentita – dell'avvenuta uccisione di un bambino da parte delle forze dell'ordine. Nonostante il parere contrario del Prefetto di Roma e degli organismi di pubblica sicurezza, l'arbitro Rosetti, d'intesa con i capitani delle due squadre e con i vertici della Lega Calcio, accolse le immotivate richieste delle curve e dispose il rinvio dell'incontro di calcio.

Diversi autori hanno opportunamente sottolineato come, nell'appartenenza ad un gruppo estremista di ultras, il tifoso – soprattutto se adolescente o comunque psicologicamente fragile – tende a trovare un immediato riscontro al proprio bisogno di autoaffermazione relazionale. Nell'universo di significati dello stadio, il “militante della curva” cerca un'opportunità che lo valorizzi, attraverso un vincolo di affiliazione ed un sentimento quasi fideistico che lo inducono a radicalizzare il conflitto con gli avversari-nemici e con i rappresentanti delle Istituzioni¹¹. In effetti, mai come oggi la contrapposizione alle forze dell'ordine costituisce, più di ogni altro, un inquietante fattore di aggregazione che, indipendentemente da eventuali distinzioni di fazione calcistica, «ha assunto peso crescente nelle pratiche e nei comportamenti di frange del tifo violento, anche al di fuori dell'ambito prettamente sportivo»¹². L'anima *collettiva* del tifo estremo sollecita così, da un lato, l'appiattimento del singolo ai codici ideali ed alle prassi del gruppo e, dall'altro, la demonizzazione dell'“altro”, esterno ed estraneo al sodalizio *ultras*¹³. Le ultime vicende legate allo scandalo della corruzione in ambito sportivo (c.d. *Calciopoli*) hanno pericolosamente accresciuto, nella visione dei tifosi più fanatici, l'autopercezione di sé come dei veri depositari di una fede calcistica incontaminata, da testimoniare e difendere con tutti i mezzi nel quadro delle tradizioni arcaiche delle curve¹⁴. L'enfasi con cui i media tendono ad amplificare, alla vigilia di alcune partite di campionato, il rischio di scontri fra opposte tifoserie e fra *ultras* e forze dell'ordine produce troppe volte un “effetto predittivo”¹⁵ che ricalca gli schemi comportamentali già ampiamente analizzati nell'ambito della *labeling theory*¹⁶. I recenti provvedimenti con cui si è cercato di fronteggiare il problema delle tifoserie violente (introduzione della figura degli steward, possibilità di arresto differito degli *ultras* violenti, divieto di accedere alle manifestazioni sportive – daspo – a carico dei più facinorosi ecc.) hanno dato risultati che hanno sin qui soddisfatto solo in parte le attese degli

Sulla vicenda si v. V. Marchi, *Il derby del bambino morto. Violenza e ordine pubblico nel calcio*, DeriveApprodi. Roma, 2005.

¹¹ In tal senso, si v. A. Salvini, *Il rito aggressivo. Dall'aggressività simbolica al comportamento violento: il caso dei tifosi ultras*, Giunti, Firenze, 1988. Analogamente P. Marsh, E. Rosser, R. Herré, *Le regole del disordine*, Giuffrè, Milano, 1984.

¹² Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza-Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza*, 2007, presentata il 28 febbraio 2008, p. 34.

¹³ Al riguardo si v. Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, *Se lo stadio diventa una 'banlieue'*, in *Gnosis*, n. 4, 2007, p. 77 ss. Nello stesso senso, Id., *Ultras tra tifo e violenza*, in *Gnosis*, n. 1, 2004. I testi sono consultabili all'indirizzo web www.sisde.it.

¹⁴ Sullo scandalo di “calciopoli” si v. B. Bartolozzi-M. Mensurati, *Calciopoli. Collasso e restaurazione di un sistema corrotto*, Baldini&Castoldi, Milano, 2007; O. Beha-A. Di Caro, *Indagine sul calcio*, Bur, Milano, 2006.

¹⁵ Così E. Dunning, P. Murphy, J. Williams, *Hooligans Abroad*, Routledge, London, 1989.

¹⁶ Al riguardo si v. H.S. Becker, *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Abele, Torino, 1987.

sportivi e degli organismi di sicurezza. Alla stregua di queste evidenze, l'iniziativa di accostare all'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, già attivato presso il Ministero dell'Interno, un apposito «Comitato d'analisi per la sicurezza nelle manifestazioni sportive» va accolta senza pregiudizi, nonostante le critiche motivate che vanno complessivamente riservate alle discutibili scelte di politica criminale degli ultimi governi¹⁷.

¹⁷ L'attuale Ministro dell'Interno, il 15 agosto 2008, ha annunciato nel corso di una conferenza stampa l'istituzione di un apposito «Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive» che sarà chiamato ad operare al fianco dell'Osservatorio per la sicurezza negli stadi, già istituito presso il Viminale. Secondo le prime indiscrezioni, la partecipazione al «Comitato di analisi» sarà riservata solo ad appartenenti alle forze dell'ordine ed a rappresentanti dell'Aisi, il servizio segreto interno. Sarà questo Comitato e non più l'Osservatorio ad impartire le indicazioni ai Prefetti sulle decisioni da prendere per lo svolgimento delle partite ritenute «a rischio di incidenti».

Africa e diritti umani. Alcuni rilievi antropologici.

Riccardo Cappelletti¹

ABSTRACT. The Human Rights topic is increasing its relevance in the field of legal studies and in the agenda of inter/transnational actors. The sociology of Law is deeply engaged in this dialogue, but some of its contributions seem to share a common lack of concern about the dimensions of cultural legitimacy and politics of imagination. Refusing the “simplistic” vision of «legal transplants», the article outlines a multidisciplinary frame, trying to merge the anthropological and the socio-legal knowledge. In order to stress the profitability of this overlapping, the author (briefly) sketches some features of the African Charter of Human and Peoples' Rights. The peculiarities of the “African approach” should demonstrate the need for a deepest investigation of cultural life of rights in terms of their underlying representations of the world.

Il percorso africano ai diritti dell'uomo rappresenta una sfida quanto mai stimolante per la sociologia e l'antropologia del diritto. Accidentato e tortuoso, ma vitale e magmatico, esso obbliga a confrontarsi con i nodi più complessi che, dalla promulgazione della Dichiarazione Universale del 1948 (d'ora in poi D.U.), segnano il dibattito sul tema. A cominciare, naturalmente, dalla presunta -e mal posta- irreconciliabilità tra aneliti universalistici e resistenze relativistiche.

Per entrare nel vivo della questione, partirò da una chiave di lettura solitamente impiegata per descrivere la proliferazione di strumenti destinati alla protezione e promozione dei diritti umani. Mi riferisco alla designazione del fenomeno della loro diffusione “geografica” nei termini di una progressiva «regionalizzazione». Con il suo omologo di ispirazione “generazionale”, insieme al quale viene (a volte) utilizzato per segnalare differenze di politica del diritto nella priorità o nell'accentuazione delle materie tutelate, esso rappresenta una delle direttrici teoriche più battute (Bobbio 2005, Cassese 2005). Ciò nonostante, la dinamica che tale concezione suggerisce risulta, a mio avviso, eccessivamente riduttiva. L'impressione che generalmente si ricava dagli studi così impostati è quella di trovarsi al cospetto di procedimenti “meccanici”, di natura amministrativa/ organizzativa,

¹ Laureato in sociologia presso l'Università di Urbino con una tesi su “La dimensione polemica dell'identità”. Dottorando di ricerca in sociologia del diritto presso l'Università Statale di Milano con un progetto incentrato sull'analisi dei testi, delle istituzioni e delle vicende storico-politiche che caratterizzano l'esperienza africana in tema di diritti dell'uomo. Il presente contributo si limita a delineare (e solo in minima parte) alcune delle problematiche affrontate/sviluppate nel corso della ricerca stessa. E-mail: riccardo.cappelletti@unimi.it.

ispirati (d)alla logica assai in voga -specie tra i comparatisti²- dei trapianti giuridici o delle esportazioni di *know-how*.

Guardando all’Africa, il riduzionismo di tale prospettiva risulta in tutta la sua evidenza. Rispetto ad esperienze analoghe di matrice europea e americana, l’approccio in questione ha dato vita ad una serie di strumenti (testuali e istituzionali) caratterizzati da un marcato richiamo alla specificità culturale. Sono proprio le pieghe “identitarie” che li percorrono a reclamare l’adozione di una visione più complessa del fenomeno, avvalorando al contempo la scelta di una complicità tra sapere antropologico e sociologico-giuridico. Se quest’ultimo ha nella «cultura giuridica» un affinato, ma incompleto, dispositivo di osservazione, il primo può vantare una consolidata frequentazione con la cultura *tout court* indispensabile a maneggiare concetti così elusivi da poter risultare vuoti o fuorvianti. La domestichezza dell’antropologia con le pratiche situate e con i repertori simbolici che le incorniciano aiuta ad evidenziare le connessioni tra immaginari sociali e giuridici troppo spesso sottovalutate o consegnate all’azione opaca di meccanismi di “irritazione” reciproca.

La formulazione di Clifford Geertz del diritto come «conoscenza locale» fornisce un appiglio utile a riposizionare lo sguardo. Stando alla descrizione geertziana, di taglio palesemente costruttivista, «il diritto è un modo particolare di immaginare la realtà».³ La particolarità sottolineata va intesa, a mio avviso, in un triplice significato. Essa salvaguarda le peculiarità del diritto quanto a performatività ed efficacia, se confrontato con altre modalità di costruzione sociale della realtà. Al tempo stesso, e senza contraddizione, ne evidenzia il costitutivo *essere parte* di un’ampia trama narrativa/immaginativa che, nel dare forma al reale, si estende ben oltre i limitati territori della sua “giurisdizione”. Infine, marca il carattere localizzato che si può -e si deve- rintracciare in ogni manifestazione della creatività giuridica. La nozione “gemella” di «sensibilità giuridica» completa l’idea di un’iscrizione della giuridicità in «formulazioni culturali più ampie che la circondano e le danno significato», ribadendo come una teoria generale su come è/deve essere il mondo influisca necessariamente sulla più ristretta declinazione legale della stessa.

Applicata ai diritti umani, vettori congeniti di assiologie e «versioni di mondo» (Goodman 2008) tale lente di osservazione sembra acuire tanto le proprie potenzialità quanto i propri limiti. Da una parte, essa obbliga opportunamente a tenere conto delle matrici concettuali da cui

² In realtà, posizioni critiche sull’idea e sulla pratica(bilità) dei «trapianti giuridici» si registrano anche all’interno del panorama del diritto comparato. Si veda, ad esempio, P. Legrand, *What “Legal Transplants”?*, in D. Nelken, J. Feest (eds.), *Adapting Legal Cultures*, Hart Publishing, Oxford 2001, pp. 55-70. Indugiando ancora in ambito comparatista, si rinvia al contributo di P. G. Monateri, *The Weak Law: Contaminations and Legal Cultures (borrowing of legal and political forms)*, in «Global Jurist Advances», I-3, art. 5.

³ C. Geertz, *Conoscenza locale. Fatto e diritto in prospettiva comparata*, in Id. *Antropologia interpretativa*, il Mulino, Bologna 1988, pp. 209-299.

promanano le singole esperienze storiche in materia; un rilievo che vale, *in primis*, per la D. U. con i suoi tratti pertinenti, a dispetto dell'asserita/agognata "a-specificità".⁴ Dall'altra, appare troppo schiacciata sulla località condividendo (*a contrario*) l'avventatezza delle descrizioni della globalizzazione attente ai soli flussi disincarnati e alle dinamiche "immateriali" di questo fluttuare. In estrema sintesi, la carenza che le accomuna entrambe sfocia nell'incapacità di catturare i continui passaggi di scala tra i due piani: di conseguenza, la natura sfumata, cangiante e meticciosa dei piani stessi.

Una plausibile via di uscita dalla sterile opposizione polare è quella di riflettere sullo "spazio mediano" degli incroci dove le correnti disancorate, ad utopica vocazione deterritorializzante, incappano nell'«attrito» (Tsing 2005) del loro inevitabile toccare terra. Ed è nuovamente l'antropologia a mostrarsi particolarmente adatta a cogliere queste frizioni con gli slittamenti successivi che contribuiscono ad innescare. Aggiornando alcune posizioni in tema di traduzioni culturali e contaminazioni linguistiche, Sally Engle Merry (ri)propone il concetto di *vernacularizzazione* per descrivere le modalità in cui forme culturali e pratiche locali vengono incorporate in «istituzioni importate», al fine di rendere queste ultime sufficientemente risonanti per i loro nuovi potenziali fruitori.⁵ Un processo che, spaziando dalla mera replicazione alla più impegnativa ibridazione, influisce (in proporzione variabile) su ambedue i livelli coinvolti. L'interesse della Merry si rivolge, in prevalenza, alle convenzioni internazionali in tema di violenza/discriminazione di genere. Ma i meccanismi che così fotografa, sollevando imprescindibili questioni di legittimazione simbolica normativa (più e prima che compiutamente giuridica) e valoriale, mostrano un'applicabilità di più ampio respiro.

Tornando all'oggetto di queste pagine, è possibile guardare alla D.U. come a una *narrazione seminale* espostasi, nel tempo, a disparate appropriazioni creative, dagli esiti multiformi. Tra esse, come detto, le strategie africane di trasposizione "in vernacolo" paiono distinguersi per profondità; assai meno, fino ad oggi, per efficacia concreta.

Nello spazio che resta, mi limiterò alla disamina di due soli snodi di quello che rimane l'autentico perno del sistema in questione: la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (d'ora in poi C. A.). Il primo elemento distintivo della C. A. si palesa nel suo stesso titolo: il

⁴ Un riconosciuto punto di svolta nel dibattito in materia è costituito da un (risalente) articolo del pensatore iberico Raimundo Panikkar. Cfr. Id. *Is the notion of Human Rights a western concept?*, in «Diogenes», CXX, Winter 1982, pp. 75-102. Le sfide teoriche veicolate dallo scritto hanno prodotto, nel tempo, una disseminazione di studi spesso mirati a un maggior "ancoraggio" ai più svariati contesti culturali di volta in volta investigati. Tra tutti si vedano: C. Eberhart (2002; 2006), E. Le Roy (1999), B. de Sousa Santos (1995; 2007), A. An-Na'im (1992; 2002), R. Vachon (2000).

⁵ Cfr. S.E. Merry, *Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping the Middle*, in «American Anthropologist», CVII-1, 2006, pp. 38-51 e Id. *Human Rights and transnational culture: regulating gender violence through global Law*, in «Osgoode Hall Law Journal», XLIV-1, 2006, pp. 53-75.

riferimento pressoché unico, tra i documenti del suo genere, a un soggetto plurale, il «popolo», accanto al soggetto “canonico” dell’ “essere umano”.⁶ Fin dal preambolo, è agevole riscontrare la rilevanza accordata alle tradizioni storiche e ai valori della «civiltà africana» nel declinare questa connessione. Una connessione ampiamente articolata in tutta la prima parte del documento, dall’esplicito titolo «Dei diritti e dei doveri». L’articolo 19, in particolare, segna l’entrata in scena dei popoli come portatori di diritti, tra cui spiccano il diritto fondamentale all’autodeterminazione e quello al «rigoroso rispetto» per l’identità culturale/ collettiva di qualsiasi gruppo umano.

Il secondo capitolo della prima parte, riservato a «I doveri», contiene l’altro “tratto pertinente” a cui, solitamente, viene dato poco risalto nei commenti alla C. A.: l’idea che il godimento dei diritti e delle libertà implica l’adempimento dei doveri di ciascuno.⁷ Ecco alcuni passaggi che veicolano questa peculiare posizione al riguardo:

Art. 27

1. Ogni individuo ha doveri verso la famiglia e verso la società, verso lo Stato e verso le altre collettività parimenti riconosciute e verso la comunità internazionale.

2. I doveri e le libertà di ogni persona si esercitano nel rispetto dell’altrui diritto, della sicurezza collettiva, della morale e dell’interesse comune.

Art. 29

L’individuo ha inoltre il dovere:

1. Di preservare lo sviluppo armonioso della famiglia e di operare in favore della coesione e del rispetto di questa famiglia; di rispettare in ogni momento i suoi genitori, di nutrirli e di assisterli in caso di necessità;

7. Di provvedere, nelle sue relazioni con la società, alla preservazione e al rafforzamento dei valori culturali africani positivi, in uno spirito di tolleranza, di dialogo e di concertazione e, in via generale, di contribuire alla promozione della salute morale della società;

8. Di contribuire con tutte le sue capacità, in ogni momento e ad ogni livello, alla promozione e alla realizzazione dell’unità africana.

Da questo sguardo pur fugace alla Carta, emergono con chiarezza i temi del rapporto individuale/collettivo e del bilanciamento diritti/doveri. Due piani intimamente connessi dalla logica della necessaria implicazione e del comple(ta)mento reciproco che entrambi fotografano, pur da differenti angolature. Lo stesso (ricorrente) richiamo all’unità africana esprime un’altra sfumatura della relazione costitutiva tra i singoli, i loro gruppi di più immediato riferimento e un più allargato orizzonte “di sfondo”, fonte di identificazione comune.

⁶ Fanno eccezione la *Dichiarazione Universale dei diritti dei popoli*, o Carta di Algeri, e la recente *Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni*. che non propongono però, con la stessa evidenza, la giustapposizione dinamica tra i due termini.

⁷ Cfr. M. Mutua, *The Banjul Charter: the case for an African fingerprint*, in A. An-Na’im (ed), *Cultural transformation and Human Rights in Africa*, Zed Books, London-New York 2002, pp.68-107.

Guardando anche oltre l’Africa, verso realtà dalla montante caratura geopolitica, risulta evidente come

una cornice collettiva per la realizzazione dei diritti è essenziale per la maggior parte delle società e delle comunità sparpagliate per il mondo. Un’esclusione categorica di questa prospettiva dal paradigma dei diritti dell’uomo lo sta di fatto rendendo sempre meno rilevante per la vita quotidiana di molte società.⁸

Ogni gruppo umano possiede una propria teoria dei rapporti tra il singolo e la collettività: l’individualismo (di stampo liberale o meno) che ispira la D.U. ne è una testimonianza anziché una presunta eccezione. Come una *tra* le tante narrazioni sull’uomo, risente anch’esso del contesto storico-culturale in cui si sviluppa, in cui evolve e che tenta di (ri)modellare. Al pari delle sue omologhe non può sottrarsi alla sfida dell’effettiva rilevanza, cioè dei *feedback* che riceve da ambiti e soggetti che vorrebbe regolare; tanto più quando le poste in gioco sono la dignità umana e le strategie più efficaci per la sua salvaguardia. L’acquisizione di una compiuta legittimità, di un’effettiva (e in parte conseguente) giustiziabilità e di una riuscita metamorfosi in strumenti spendibili per/nell’ azione sociale restano, a tutt’oggi, le sfide più insidiose per i diritti umani.

Il loro universalismo, progetto ambizioso e meritorio, non può certo ridursi a un’universalità unilateralmente concepita. Come meta da raggiungere, ha più probabilità di dare frutti grazie a rifrazioni locali anche dissonanti, che non a seguito di pianificazioni “a tavolino”, dall’asfittica visione omogenizzante.

⁸A. A. An-Na’im, *Human Rights and the challenge of relevance: the case of collective rights*, in F. van Hoof and J. Smith (eds), *The role of the Nation-State in the 21st Century*, Kluwer Law International, Utrecht 1998, pp. 3-16. Per una serrata analisi dell’impatto dell’approccio liberale dei diritti dell’uomo sul contesto africano si veda M. Mutua, *Human Rights in Africa: the limited promise of Liberalism*, in «African Studies Review», LI-1, pp. 17-39. Mi sembra doveroso menzionare, almeno in nota, l’esistenza di altre Carte ugualmente percorse dalla tensione al collettivo: la Dichiarazione musulmana universale dei diritti dell’uomo (1981), la Dichiarazione di Dacca sui diritti dell’Uomo nell’Islam (1983) e la Dichiarazione del Cairo sui diritti dell’uomo nell’Islam (1990), con il condiviso riferimento all’orizzonte comunitario della *Ummah*, e la Carta Araba dei diritti dell’uomo 1984, con il successivo progetto di attualizzazione datato 2004), con il suo esplicito rimando alla Nazione Araba come cornice di identificazione collettiva.

Riferimenti bibliografici

- An-Na'im, A (1992) *Human rights in cross-cultural perspectives. A quest for consensus*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
- An-Na'im, A. (2002) *Cultural transformation and Human Rights in Africa*, Zed Books, London-New York.
- Bobbio, N. (2005) *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino.
- Cassese, A. (2005) *I diritti umani oggi*, Laterza, Roma-Bari.
- Ebehrard, C. (2002). *Droits de l'homme et dialogue interculturel*, Éditions des Écrivains, Paris.
- Ebehrard, C. (2006) *Le Droit au miroir des cultures. Pour une autre mondialisation*, LGDJ, Paris.
- Geertz, C. (1988) *Antropologia interpretativa*, il Mulino, Bologna.
- Goodale, M., Merry, S. E. (a cura di) (2007) *The practice of Human Rights. Tracking Law between the Global and the Local*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Goodman, N. (2008) *Vedere e costruire il mondo*, Laterza, Roma-Bari.
- Le Roy, É. (1999) *Le jeu des lois. Une anthropologie " dynamique " du Droit*, LGDJ, Paris.
- Merry, S.E. (2006) *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*, University of Chicago Press, Chicago.
- de Sousa Santos, B. (1995) *Toward a New Common Sense. Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition*, Routledge, New York-London.
- de Sousa Santos, B. (ed) (2007) *Another Knowledge is possible. Beyond Northern Epistemologies*, Verso, London-New York.
- Tsing, A. (2005) *Friction. An ethnography of Global Connection*, Princeton University Press, Princeton-Oxford.
- Vachon, R. (2000) *Au-delà de l'universalisation et de l'interculturalisation des droits de l'homme, du droit et de l'ordre négocié*, Bulletin de liaison du Laboratoire d'Anthropologie Juridique de Paris, XXV, p 9-21.

Sovranità come svuotamento

Paola Molinatto¹

ABSTRACT. This paper briefly discusses the Foucauldian genealogy of sovereignty and biopower. It aims to explore two intertwined hypothesis: that in Foucault's perspective life is itself a place in which political power constitutes itself, rather than on that of a biopower as power over life and death, and that this aspect is in relationship with a reflection on the constitutive emptying of sovereignty from the inside.

1. Governamentalità, biopolitica e sovranità sono tre parole-chiave, ma soprattutto tre traiettorie lungo le quali, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, Foucault riorganizza la sua riflessione sulla genealogia e le metamorfosi del potere nella tradizione occidentale. Sebbene le lezioni tenute al *Collège de France* su questi temi presentino non pochi problemi teorici dovuti a frequenti oscillazioni terminologico-concettuali, uno degli aspetti più interessanti di tale riflessione consiste nel focalizzare l'attenzione sui temi della «vita».

Coerentemente con l'approccio metodologico dei suoi precedenti lavori, anche questo tratto della ricerca foucaultiana è orientato in senso genealogico. Esso prende quindi le distanze non solo da una teoria generale del potere (e del biopotere), ma anche da una definizione della vita stessa che è oggetto di presa. Già ne *Les mots et les choses*, Foucault aveva mostrato come l'emergere di ciò che chiamiamo «vita» fosse il risultato di una «griglia di denominazioni» che ne definiva al tempo stesso le condizioni di visibilità e intelligibilità. Tant'è che, prima dello sviluppo della biologia, ossia «fino alla fine del XVIII secolo, in effetti, la vita non esiste[va]. Esistevano solo gli esseri viventi»². Nelle lezioni al *Collège de France*, Foucault riprende e sviluppa questi temi in una nuova direzione. Ciò che in questa fase egli ritiene prioritario è mettere sotto osservazione la relazione tra potere e vita, mostrando come la soglia della modernità politica coincida con l'ingresso della problematica del vivente nelle morfologie e nelle strategie del potere politico. Nel 1976, a più riprese, e soprattutto a conclusione di due ricerche di particolare rilievo, *La volonté de savoir* e «*Il faut défendre la société*», Foucault indica nel passaggio dall'antico diritto sovrano sulla vita (il potere *di far morire e di lasciar vivere*) a un altro diritto, che assume le caratteristiche di un biopotere (in questo caso, *di far vivere e di lasciar morire*), un momento essenziale di tale processo.

L'efficacia di questa breve formula, ma anche l'influente rilettura proposta da Agamben, soprattutto in *Homo sacer*ⁱ, ha tuttavia lasciato

¹ Dottoranda in Filosofia del diritto e bioetica giuridica all'Università di Genova e collabora con il Laboratorio di sociologia dell'azione pubblica «Sui generis» dell'Università di Milano Bicocca. E-mail: monterovere@libero.it.

² Foucault M., *Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines*, Paris, Gallimard, 1966, p. 173.

in secondo piano alcuni aspetti della riflessione di Foucault. A fronte del crescente interesse della letteratura per una ricostruzione dello sviluppo del tema sovranità nell'opera di Foucault, la trasformazione della sovranità in biopotere è stato spesso assunta più una solida base di partenza che come oggetto di indagine e approfondimento. Anche se la formula del 1976 è lontano dall'essere esaustiva; e qualche domanda resta dunque legittimamente aperta. Che cosa vuol dire che l'uomo moderno (in senso politico) è «un animale nella cui politica è in questione la sua vita di essere vivente»³? Quale vita, e/o quale aspetto dalla vita (e del vivente), è in questione? Dove si origina quel biopotere, che segna la soglia della modernità politica? In quale relazione si pone con le dinamiche interne alla sovranità?

In questo breve contributo vorrei discutere alcuni di questi aspetti, cercando indicazioni e risposte nei testi di Foucault, e prestando attenzione ad alcuni passaggi, forse parzialmente trascurati. L'ipotesi di lavoro che vorrei suggerire è duplice. In primo luogo, che la ricerca di Foucault evidenzia come la questione, e la definizione, della vita «umana» (e di conseguenza, «non umana») sia in senso stretto un problema politico, non biologico e neppure ontologico, intorno al quale ruotano e si ridefiniscono forme, metamorfosi e scenari della sovranità. In secondo luogo, come la riflessione sul nesso che intercorre tra potere e vita sia strettamente connessa alla messa a tema di uno svuotamento costitutivo della sovranità. In questo senso, la genealogia foucaultiana del potere sovrano, come potere sulla vita (e sulla morte) nell'epoca moderna, può essere così osservata anche dal lato interno della sovranità, e del suo sistema di metafore.

2. C'è una scena, o piuttosto una contro-scena, in cui si condensano alcuni aspetti particolarmente significativi della riflessione di Foucault sulla sovranità. Si tratta la scena della follia del re, di Giorgio III d'Inghilterra, a cui sono dedicate le lezioni iniziali del corso tenuto nel 1973, su *Le pouvoir psychiatrique*. In breve.

In seguito a una serie di episodi maniacali, Giorgio III viene isolato e rinchiuso in un palazzo. Willis, il medico che lo ha in cura, gli comunica che ha perso le sue funzioni regali e che dovrà sottoporsi a un trattamento. Confinato in una stanza rivestita di materassi, il re è guardato a vista da due paggi alti e forzuti (erculei), che hanno l'incarico di provvedere a ogni sua necessità. In occasione della visita di un medico, il malato, in preda al delirio, lo investe con un lancio di immondizia ed escrementi. Uno dei paggi entra nella stanza in silenzio e afferra il re per la cintura (che è ridotto in uno stato disgustoso); quindi lo stende a forza su un mucchio di materassi, lo sveste, lo lava con una spugna, gli cambia gli abiti, e poi ritorna al suo posto, rivolgendo al malato uno sguardo fiero. In pochi mesi, reiterando alcuni interventi del

³ La nota distinzione di Agamben tra *zoé* e *bíos*, ma soprattutto la nozione di *vita* «nuda», ontologicamente ridotta ai suoi minimi termini, reintroduce infatti una nozione sostanzialistica di vita, per quanto liminare.

genere, e con il concorso di qualche altro trattamento, il re si avvia verso una solida guarigione, priva di ricadute⁴.

Ciò che ritengo importante sottolineare di tale scena è che essa funziona come una sorta di porta girevole, posta all'intersezione tra il potere sovrano e quello disciplinare, nel punto preciso in cui uno svuotamento genera un'inversione e una deviazione (come segnala la stessa sovrapposizione dell'immagine del sovrano con quella contenuta nell'atto del *de-lirare*, che è propriamente uno sviare dalla *lira*, dal solco tracciato); là dove possiamo dunque osservare la sovranità nell'atto dell'uscire dal seminato, dello sconfinare dal suo percorso. Allo stesso tempo, questa scena della follia del re, come evidenzia la lettura di Foucault, è uno strumento ottico particolarmente potente.

Da una parte, essa condensa, compone e riordina ciò che mette sotto osservazione: alcuni fili conduttori del percorso foucaultiano (follia e sovranità, per esempio), così come una serie di scene che affollano il breve tratto compreso nell'ultimo decennio del XVIII secolo. Nel 1791 Bentham pubblica il *Panopticon*; nel 1792 Pinel libera dai ceppi gli alienati di Bicêtre; si tratta di due scene apparentemente «umanistiche», l'una nel campo della giustizia penale, l'altra in quello delle politiche asilarie, di fatto, come annota Foucault, saranno i punti di avvio di una riforma amministrativa che sarà parte integrante ed essenziale del dispositivo disciplinare. All'epoca, Giorgio III aveva già manifestato segni di squilibrio; ed è Pinel a riferirlo, nel 1800, nel suo *Traité medico-philosophique*. Così che la scena della follia del re, nel mostrare uno svuotamento che affligge *dall'interno* il potere sovrano (decapitato dalla follia stessa, che si è impossessata della testa del re), non solo costituisce il singolare spaccato di una sovranità osservata nella fase della sua trasformazione e alienazione di sé, ma anche il retroscena proto-psichiatrico che precede, e in realtà rende possibile, il gesto fondatore di Pinel, la liberazione dei folli, su cui insisterà l'agiografia.

Dall'altra parte, la scena del delirio del sovrano, analogamente a un prisma newtoniano, scompone, separa, isola, mettendo a fuoco singoli aspetti di questa metamorfosi, lungo il filo conduttore delle cerimonie e delle rappresentazioni della sovranità. Foucault è molto chiaro in proposito. Sullo sfondo di una vera e propria cerimonia di destituzione, evidenziata dallo stato di totale dipendenza del re, dal ruolo del medico, come operatore di tale de-coronamento, ma soprattutto dai materassi che, oltre a impedire qualsiasi rapporto con l'esterno, segnalano la messa tra parentesi delle funzioni della monarchia, troviamo una serie di significative inversioni e capovolgimenti scenici.

Il rapporto tra i paggi erculei e il re spogliato e sottomesso ne è il segno più vistoso. Non c'è più alcuna traccia dell'iconografia tradizionale del potere regale: né del re guerriero (un re-Erocle) ritratto con armatura e armi, con un seguito di personaggi deferenti,

⁴ Si tratta di una mia sintesi, cfr. id., *Le pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France (1973-1974)*, Paris, Seuil/Gallimard, 2003.

sottomessi; né del re vestito con i simboli della sua potenza (ermellino, scettro, mappamondo), circondato da soldati, paggi, servitori che danno visibilità e attuazione alla sua forza. Nella scena raccontata da Pinel c'è invece il suo esatto rovescio: vale a dire la forza del re, che è ora la forza selvaggia di un sovrano ridiventato una sorta di «bestia umana»⁵, e perciò stesso disattivata e repressa, ma al contempo trasferita ed espressa nel potere solenne, silenzioso, anonimo e disciplinato dei paggi, che sono ancora al servizio del re, anche se non più della sua volontà, che essi si adoperano invece di tenere a freno.

Ma è soprattutto nella scena che è dentro alla scena, ossia nel lancio di rifiuti ed escrementi da parte del re in delirio, che si evidenzia il totale capovolgimento di un mondo e di un sistema di relazioni. Il gesto del sovrano, pur nell'inversione dei ruoli, ricalca infatti la dinamica insurrezionale classica, e ne rievoca le forme della protesta, ossia i sampietrini e i vegetali che i poveri scagliavano contro i potenti. Così che, dislocato all'interno del potere sovrano, il moto di ribellione del re, per un verso, segnala l'albergare e il farsi strada in esso di un potere «non-sovrano, estraneo alla forma della sovranità»⁶, così come di una «logica» non-sovrana; per un altro, rivela, infine, il nucleo stesso dell'esperienza delirante, se non «il vero segreto della follia». Che cosa c'è infatti di più folle, ci ricorda Foucault, del «credersi un re»⁷? Già Descartes, nelle sue *Meditationes de prima philosophia*, aveva segnalato questa tipologia di delirio come rappresentativa di una follia intesa come errore, illusione, allucinazione. Ed è coerentemente con questa idea di malattia mentale che il percorso di guarigione, imposto al re impazzito, richiede come condizione che il paziente non sia più trattato come un re, che le sue funzioni regali siano sospese, messe tra parentesi, e che ciò avvenga da parte di un potere ad esso eterogeneo (ma non estraneo), ossia quello disciplinare.

3. Ho insistito su questo tema di uno svuotamento della sovranità dall'interno, riprendendo una scena che Foucault analizza allo scopo di mettere a fuoco caratteristiche e dinamiche del potere disciplinare, lavorando quindi sull'altro lato della porta girevole di cui si diceva prima, per tre ragioni principali.

In primo luogo, perché nella scena di Pinel si trovano alcuni aspetti (teorici e metodologici) caratteristici dell'analisi foucaultiana del potere, e di quello sovrano in particolare, che andrebbero approfonditi e discussi, e tuttavia qui mi limito a segnalare.

In secondo luogo, perché essa lascia intravedere come la differenza umano/non umano si iscriva all'interno della figura stessa della sovranità, in qualche modo precedendo e istituendo quel potere che, come Foucault ha mostrato, si esercita essenzialmente come «presa

⁵ Id., *Le pouvoir psychiatrique*, op. cit., p. 26.

⁶ Id., «*Il faut défendre la société*». *Cours au Collège de France (1975-1976)*, Paris, Seuil/Gallimard, 1997, p. 26.

⁷ Id., *Le pouvoir psychiatrique*, op. cit., p. 29.

sulla vita». Ed è proprio nello stabilire questa complessa relazione tra il potere sovrano (qui osservato nel momento del suo collasso, e reso dunque fragile e impotente, ma non ancora sfigurato, da un potere ad esso estraneo) e la linea che struttura e organizza la vita stessa (che in questo caso passa, e si definisce, all'interno del corpo del re), che l'episodio della follia di Giorgio III costituisce un importante punto di snodo nella genealogia foucaultiana della sovranità e del suo bio-potere. In preda al delirio, il sovrano inglese assume infatti i tratti selvaggi di una bestia (che è però anche «umana»), o più precisamente, come dice Foucault, *ri-diventa* non-umano, animale, bestia; rievocando così un'intera famiglia metaforica dei rapporti tra l'animale, il potere e la forza, su cui ruota parte della ricerca foucaultiana degli anni Settanta, che va dal *Leviathan* al lupo, da Hobbes al potere pastorale, e ritorno.

Infine, in quanto questa singolare lettura della sovranità, come di una razionalità del potere affetta da un'alterità che la rende debole e impotente, e perciò stesso attraversata da molteplici linee di forza, che Foucault elabora nelle lezioni su *Le pouvoir psychiatrique*, è di particolare interesse per analizzare i rapporti tra sovranità, biopotere e governamentalità, così come le politiche della vita ad essi correlate. D'altra parte, il tema di una sovranità (e di una soggettività) afflitta da qualcosa che è altro da sé, e perciò stesso caratterizzata da una mancanza, è un tratto costante della riflessione di Foucault. È sufficiente pensare a un'altra scena della sovranità, quella contenuta nel quadro *Las Meninas* di Velasquez, con cui si apre *Les mots et les choses*⁸. Anche in quel caso, la rappresentazione era contrassegnata dal doppio registro della presenza del seguito (le damigelle d'onore, al posto dei paggi) e di una sovranità riflessa e sfuocata, se non pressoché assente dalla scena (Filippo IV e la moglie, al posto di Giorgio III). Sovrapposte l'una all'altra, le scene raccontate da Pinel e da Velasquez non rafforzano solo la tesi della sovranità come un sistema di relazioni che coinvolge soggetto, potere e sapere. Suggestiscono piuttosto come il *trend* di un progressivo indebolimento e svuotamento della sovranità, a favore della governamentalità, quale elemento caratteristico della vicenda degli Stati nell'età moderna, e soprattutto contemporanea, non si configuri in Foucault come un'ipotesi di tipo principalmente storiografico, bensì come un elemento costitutivo del paradigma del potere sovrano che ha preso forma in Occidente.

Si tratta di un aspetto ripreso e sviluppato nei lavori più recenti sia di Derrida sia di Agamben, sebbene con accenti e prospettive teoriche diverse. In Derrida, per esempio, come nella sua ultima conferenza tenuta a Strasburgo nel 2004, il filo conduttore è costituito da un radicale «être en mal de souveraineté»⁹, e dunque da una sovranità *che manca comunque*, che va di pari passo con un'ampia riflessione sul sovrano come «uomo» e «animale» politico. In Agamben,

⁸ Id., *Les mots et les choses*, op.cit., pp. 24-31.

⁹ Derrida J., *Le souverain bien – ou l'Europe en mal de souveraineté. La conférence de Strasbourg 8 juin 2004*, in «Cité», n. 30, 2007, pp. 103-140, in particolare p. 110.

ne *Il Regno e la Gloria*, del 2007, l'attenzione è invece posta direttamente sull'opposizione governo/regno, operosità/inoperosità. Non a caso, essa trova un'esemplificazione nella figura del re ferito, mutilato, e quindi impedito nell'esercizio del suo governo, contenuta nel ciclo arturtiano, o in quella di un re fannullone, un *do-nothing king*, che «regna, ma non governa»¹⁰. Così che l'opposizione sovranità/governamentalità, più che uno strumento interpretativo del presente, si delinea come un tratto costitutivo delle forme assunte dall'esperienza politica in Occidente.

¹⁰ Agamben G., *Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell'economia e del governo*, Verona, Neri Pozza, 2007, pp. 83-84 e 99.

Importazione della “zero tolerance” e delle politiche sicuritarie dagli U.S.A. al contesto italiano

Omid Firouzi¹

ABSTRACT. This paper presents some reflections developed during the making of my degree thesis in political sciences and the attendance of a master course in critical criminology at the University of Padua. The discussion deals with the main features of the security policies followed in Italy in the last years by national governments and local administrations of both political sides, which keep suggesting to take example from the United States “zero tolerance” strategy. This work aims to present a comparison between the zero tolerance policies started in the U.S.A. at the beginning of the nineties and the security policies adopted in Italy in the last years.

Accattoni, mendicanti, bivaccatori, graffittari, rom, homeless, lavavetri, venditori abusivi, consumatori e spacciatori di sostanze stupefacenti, gestori di phone centre, scippatori, prostitute e clandestini: sono questi i destinatari di una delle campagne più vaste ed articolate di stigmatizzazione e di costruzione sociale della devianza vissute in Italia negli ultimi tempi. Un processo che non può non farci tornare indietro col pensiero a fasi storiche come quella del maccartismo. Una strategia complessa e differenziata di manipolazione della realtà e di individuazione dei soggetti o della categoria di individui di cui “si deve” aver paura all’interno della quale i dispositivi di controllo si scatenano sparando contemporaneamente gran parte dei colpi a loro disposizione.

I fatti avvenuti negli ultimi due anni sono fin troppo noti per essere qui minuziosamente elencati. Un muro innalzato intorno al cosiddetto ghetto di via Anelli, ordinanze comunali che impongono multe a prostitute, venditori abusivi di fiori e mendicanti, postazioni fisse di polizia anti-bivacco e recenti restrizioni all’attività dei phone centre voluti dalla giunta di centro sinistra a Padova. Provvedimenti penali applicati ai lavavetri di Firenze amministrata dalla giunta Dominici. Una lunga serie di offensive legalitarie mosse dal sindaco di Bologna contro graffittari, rom, spazi sociali occupati, occupanti abusivi di case e addirittura giovani studenti che vivono le piazze della città. Ordinanze anti-sbandati volute dal sindaco di cittadella Bitonci. Il tentativo, poi fallito, di approvare un pacchetto sicurezza con il quale il precedente ministro degli interni Amato ha cercato di instaurare una vera e propria legislazione d’emergenza nei confronti dei fenomeni a suo avviso produttori di allarme sociale. Infine il nuovo pacchetto sicurezza in approvazione dal governo Berlusconi che prevede tra l’altro l’introduzione del reato di immigrazione clandestina. Questi fatti ci danno un quadro sufficientemente esauriente di ciò che sta accadendo. Se non bastasse tutto questo è la recente crociata politica e mediatica di

¹ Dottorando di ricerca in Sociologia dei fenomeni culturali e dei processi normativi all’Università di Urbino. E-mail: tabaromid@yahoo.it.

stampo chiaramente razzistico condotta contro i cittadini rumeni, quotidianamente dipinti come biologicamente propensi alla violenza e alla delinquenza che ci mostra in termini tristemente emblematici la natura di questa strategia di produzione di nemici pubblici da temere e da combattere. La mediatizzazione dei fenomeni legati alla microcriminalità e a fatti di cronaca legati alla delinquenza di strada rende palese e mette davanti agli occhi di tutti una precisa politica di gestione delle contraddizioni sociali prodotte dalla svolta neoliberista che tocca anche gran parte dei paesi europei. Una nuova strategia che, prendendo chiaramente come modello gli Stati Uniti di Reagan e di Giuliani, porta molti leader politici a inserire con progressiva insistenza la questione della legalità e della sicurezza nella propria agenda di governo.

L'ipotesi di Wacquant, quella per cui *"I concetti e i dispositivi promossi dai think tanks neoconservatori statunitensi, dal Regno Unito, ormai assunto a pietra di paragone sulla base della quale ormai tutte le autorità sono tenute a valutare le loro politiche giudiziarie e di ordine pubblico, si sono diffusi per tutta l'Europa occidentale..."* (L.Wacquant 2000), sembra ampiamente verificata. La situazione che soprattutto dalla metà degli anni '90 le strutture di controllo sociale devono affrontare nei paesi dell'Europa occidentale è alquanto simile a quella che le autorità americane hanno dovuto affrontare dall'inizio degli anni '80: anche nel vecchio continente, seppur con velocità e modalità diverse da paese a paese, cominciano ad affermarsi i miti del libero mercato, della flessibilità, delle privatizzazioni e del fallimento del welfare state. Oltre al sentimento generalizzato di insicurezza e ansietà che cittadini giovani e meno giovani provano a causa delle nuove tipologie atipiche del lavoro flessibile, sono senza dubbio i migranti le vittime sacrificali del nuovo corso neoliberista all'interno dello spazio europeo. Gran parte di questi individui, spesso approdati sulle coste italiane dopo viaggi fatti in condizioni disumane, e in cerca di prospettive di vita migliori per loro e per le loro famiglie, vengono assorbiti nel circuito produttivo come forza lavoro iper-ricattabile e dunque maggiormente sfruttabile. Una grande porzione tuttavia vive condizioni di vita degradate ed umilianti, si garantisce il reddito con attività legate alla microcriminalità e con grande probabilità assapora almeno una volta l'esperienza del carcere o di altre forme di controllo giudiziario. Il mondo migrante è segnato da una enorme complessità. Sarebbe dunque erroneo cercare di descriverlo con semplici generalizzazioni: ci sono migranti che lavorano in ambiti dequalificati e sottopagati del lavoro agricolo e industriale, altri che hanno intrapreso la strada del lavoro autonomo, moltissime sono entrate in posizioni occupazionali legate al lavoro domestico, altri, privi della possibilità di scelta, animano i terribili contesti del lavoro nero, altri ancora, ben consapevoli del rischio di essere incarcerati, preferiscono comunque attività illegali come lo spaccio al lavoro precari (more eligibility) e comunque moltissimi passano almeno una volta da uno status

lavorativo a un altro (sulla complessità della composizione dell'universo dei migranti, dei loro mondi valoriali e dei loro percorsi biografici si veda Bourgois P.,2005 e Sbraccia A.,2007).

Detto quindi che non c'è in nessun modo la possibilità di definire certe attitudini o certi comportamenti tipici del "migrante", ciò che va sottolineato è che il loro essere stranieri, e in molti casi la loro condizione di clandestinità, si trova come non mai al centro di incessanti retoriche sulla loro pericolosità sociale al servizio di ben organizzate strategie di stereotipizzazione e di criminalizzazione. Generare sentimenti di diffidenza, sospetto e paura nei confronti degli stranieri rappresentandoli come i responsabili dell'insicurezza percepita dai cittadini: sembra essere questo il piano messo in atto da autorità locali e nazionali più che mai bisognosi di nuove figure di nemici interni grazie ai quali posizionare i reali sentimenti di insoddisfazione presenti nel corpo sociale in un quadro di confusione emotiva e di disordine permanente.

Se dunque il migrante prova più di altre figure sociali le drammatiche conseguenze della ristrutturazione post-fordista, trovandosi automaticamente sottoposto alle particolari attenzioni delle autorità poliziesche e penali, nello stesso tempo viene continuamente costruito socialmente come nemico pubblico da temere. Se lo straniero accetta le condizioni lavorative degradanti ha forse qualche possibilità di una qualche forma di integrazione, o meglio di essere "tollerato". Se invece trova altri modi per garantirsi il reddito dovrà mettere in conto, con delle probabilità molto più alte rispetto a un cittadino, di sperimentare l'esperienza carcerario e quella di un CP.T. e comunque essere sottoposto a continue forme di sorveglianza.

In ogni caso, che si tratti del "bravo immigrato" che accetta di raccogliere pomodori per un euro all'ora, o di soggetti coinvolti in piccole attività illegali, lo stigma impresso allo straniero è quello di essere naturalmente portato alla illegalità e alla violenza e dunque responsabile del sentimento di insicurezza percepito dai cittadini. Se l'offensiva mediatica, soprattutto quella iniziata nella primavera del 2007 con gli allarmi sociali prodotti intorno ai piccoli spacciatori alle prostitute, ai venditori abusivi e ai lavavetri (!!), ci fornisce buoni elementi per comprendere questa strategia di criminalizzazione, il numero di controlli di polizia, di arresti e i tassi di incarcerazione (ricordiamo un trend costante di aumento dei tassi di carcerizzazione in gran parte dell'Europa a iniziare dalla metà degli anni '90 e la composizione dei detenuti che nel caso italiano sono per quasi il 50% migranti) ci fanno capire come, similmente a ciò che era toccato agli afroamericani, verso questi soggetti – considerati comunque una "classe pericolosa" – si sia azionata una strategia di repressione penale miratamene molto dura. A confermare poi l'utilizzo del modello statunitense anche in ambito europeo intervengono gli stessi leader politici che da destra a sinistra citano le politiche di Rudolph Giuliani e la teoria delle "broken windows" come la strada giusta da seguire per

combattere la piaga delle piccole illegalità e della criminalità. Se gli elementi comuni di certo non mancano bisogna tuttavia ricordare che ci sono delle specificità europee che non ci permettono di sovrapporre la strategia securitaria statunitense con quella europea e in particolar modo italiana. Alcuni autori come Wacquant, nel suo ultimo libro "punire i poveri", e Marco Revelli, in un editoriale comparso recentemente su *Il Manifesto*, utilizzano il paradigma della "guerra alla povertà" per spiegare le attuali strategie di controllo in entrambe le situazioni.

Scorrendo l'imbarazzante elenco del delirio securitaria di cui la classe dirigente italiana sembra essere in preda e guardando le prime pagine dei giornali locali e nazionali verrebbe effettivamente istintivamente da rappresentare quest'insieme di fatti come una vera e propria guerra condotta contro le punte più avanzate della marginalità sociale. A rafforzare questa sensazione intervengono, come già detto, le dichiarazioni esplicite di ministri e autorevoli leader della coalizione di governo, nonché di molti sindaci, tese a indicare il modello della "zero tollerance" di Rudolph Giuliani come la strada più adatta da seguire.

Se colpiscono alcune intuizioni di Wacquant nell'aver individuato alcuni anni fa le traiettorie principali che avrebbero percorso gli stati occidentali nel tentativo di governare le maggiori contraddizioni e tensioni sociali tipiche dello stato post-fordista e post-assistenziale e se torna di grande utilità la sua ipotesi di un vero e proprio passaggio dallo stato sociale allo stato penale (Wacquant 1999), ciononostante va sottolineato che il paradigma della guerra alla povertà o alla marginalità sociale - paradigma che secondo Wacquant reggerebbe realmente la zero tolleranza, le strategie securitarie, le campagne di stigmatizzazione e generalmente la piega autoritaria e repressiva presa dallo stato post-moderno - non sembra del tutto adattarsi alla situazione italiana o per lo meno non appare come l'unico in grado di fare luce sull'attuale situazione del nostro paese.

Sono soprattutto gli andamenti dei tassi di incarcerazione nelle due situazioni a problematizzare fortemente la sovrapposibilità delle strategie penali e delle politiche controllo sociale formale e informale tra il contesto statunitense e quello europeo. Se dalla fine degli anni '70 in avanti assistiamo a una crescita della popolazione carceraria in gran parte delle democrazie occidentali la bulimia carceraria statunitense è imparagonabile con i tassi di qualsiasi altro paese: se negli Stati Uniti il tasso di detenzione per 100.000 abitanti passa da 176 nel 1975 a oltre 700 nel 2000, in Italia passa nello stesso periodo da 70 a 110.

Sono innanzitutto alcune differenze strutturali nelle specifiche modalità del passaggio dal welfare state all'imporsi del modello neo-liberale in Italia a far sembrare riduttivo il ricorso esclusivo al paradigma wacquantiano (quello della guerra alla povertà o alle cosiddette "classi pericolose") per spiegare il contesto attuale. Se è vero infatti che l'Italia è uno dei paesi in Europa ad aver più radicalmente rinunciato alle funzioni sociali ed inclusive del welfare, è anche

altrettanto vero che la deregolamentazione e la crisi del compromesso fordista non hanno avuto qui l'effetto di far trovare centinaia di migliaia di persone prive di lavoro e risorse per rispondere alle più elementari esigenze di sopravvivenza e vita dignitosa. Inoltre il modello neoliberale, progressivamente assunto da gran parte dei paesi europei, si è comunque scontrato con una storica disomogeneità politica e istituzionale che caratterizza i diversi contesti europei (Kazepov, 2007). Se le parole d'ordine e in dispositivi sono molto simili, diverse sembrano spesso le logiche che sottendono al delirio securitario in Italia perché diversa è la minaccia che le élite dominanti sentono realmente di dover affrontare nel corpo sociale.

In entrambi i contesti comunque il controllo sembra inseguire due importanti scopi rispetto ai destinatari delle sue pratiche: gestire al meglio i soggetti che si muovono negli spazi più marginalizzati e dimenticati della struttura sociale e che rappresentano un alto grado di pericolosità e valorizzare al massimo le campagne di criminalizzazione della miseria e di produzione incessante di nemici pubblici e di panico morale per garantire la compattezza o comunque livelli adeguati di coesione e non-dissenso rispetto all'intero corpo sociale. Gli effetti della crisi dello stato sociale e l'enorme complessità sociale che caratterizza i contesti del capitalismo avanzato portano le reti di potere ad azionare simultaneamente tattiche preventive e repressive e a valorizzare nello stesso tempo le funzioni strumentali e quelle simboliche del controllo (A.D.Giorgi, 2002), col fine di garantire il processo di accumulazione e un certo livello di stabilità sociale. È proprio il diverso modo con cui le funzioni e le tattiche del controllo securitario vengono ricombinate e le caratteristiche delle reali minacce che si potrebbero oggi manifestare all'interno di un modello sociale come quello italiano a rendere troppo limitato il paradigma della guerra ai poveri.

Non si vuole qui di certo sostenere che il modello italiano non abbia prodotto o non produca oggi povertà, disagio sociale e precarietà, basti pensare ai recenti dati dell'istat che dicono che 7 milioni di italiani vivono sotto la soglia di povertà, o ancora alle condizioni di grande deprivazione e di esclusione sociale in cui versano molti migranti. Quello che si vuole sostenere è che queste punte più avanzate della marginalità sociale (dal lavavetri, al mendicante, dal piccolo spacciatore alla prostituta), non sembrano oggi rappresentare una reale minaccia di disordine o di destabilizzazione sociale. Il loro essere destinatari dunque delle politiche securitarie e la loro crescente sovra-rappresentazione nelle carceri italiane più che a una guerra condotta contro di loro, in quanto concretamente temuti dalle reti di potere, assume le sembianze di una accurata strategia simbolica i cui destinatari sono di difficile individuazione in quanto sparsi in tutti gli strati e in tutte le pieghe della struttura sociale. Parliamo di quell'insieme maggioritario della società che vive la propria esperienza individuale lungo i sottili confini tra inclusione ed esclusione, quei soggetti (soprattutto migranti, donne e giovani) che vivono la precarietà e l'insicurezza sociale come

condizione strutturale pienamente presente nella loro quotidianità, individui che se trasformassero le proprie insoddisfazioni in comportamenti rivendicativi e in richieste politiche e sociali metterebbero con ogni probabilità in grave crisi gli equilibri di potere attuali. È in riferimento a queste persone potenzialmente pericolose che il potere sente di dover agire e sembra che abbia deciso di farlo con un ottica preventiva, attuariale e non repressiva. L'azione securitaria, nella sua funzione strettamente simbolica, deve saper diffondere ansie, paure e immaginari che inducano tutti gli individui che vivono in status anche non gravi di insicurezza esistenziale e sociale a non avere gli strumenti adeguati per percepire le cause della propria reale condizione, e a dirottare ansie e paure verso i destinatari delle ordinanze securitarie appositamente stereotipizzati e stigmatizzati. In questo modo qualsiasi comportamento non passivo viene descritto come atto sovversivo che crea allarme (dal "bullismo", alle "inciviltà urbane", sino al "terrorista della porta accanto", tutto alimenta l'angoscia dell'opinione pubblica sollecitata dalle cerchie di potere che temono la stessa asimmetria di ricchezza e potenza di cui beneficiano (S. Palidda, 2007).

Per sintetizzare l'ipotesi è dunque che i dispositivi di controllo sociale che a livello statale e locale si azionano per dare forma alle politiche securitarie, non siano animati soltanto dall'esigenza di contrastare o meglio "contenere" le punte più avanzate e visibili della povertà che si manifesta nelle città - le quali vengono comunque regolarmente spinte alle periferie, ghettizzate o prese in carico nella sfera penale - e quindi di disinnescare la "pericolosità sociale" rappresentata da questi soggetti, ma che ci sia in atto un tentativo di imporre una sorta di immaginario preventivo che punta a disinnescare a qualsiasi livello della struttura sociale ogni comportamento conflittuale e destabilizzante. Una specie di nuovo contratto sociale in cui l'unica responsabilità che lo stato è pronta a prendersi e quella di combattere i nemici che esso stesso ha socialmente costruito. Quello attuale, come spesso ribadito, è un modello di sviluppo nel quale insicurezza sociale e precarietà esistenziale da una parte e una profonda crisi della rappresentanza sono elementi dominanti e vissuti da un numero sempre più consistente di persone. Non è però tollerabile che le insoddisfazioni dovute alla questione del reddito e alla problematica della "partecipazione" si trasformino in una istanza politica generalizzata ed espressa in diverse forme nei confronti delle istituzioni. Ciò che dunque sembra per certi versi sostituire la classica strategia repressiva dei fenomeni percepiti come destabilizzanti è una politica attuariale e preventiva (De Giorgi 2002) che, attraverso l'azionamento di specifici processi di soggettivazione standardizzati e grazie alla continua costruzione sociale di stereotipi e nemici pubblici da combattere, cerca di sostituire alla realtà vissuta dalle persone, quella interiore e quella esterna, una sua funzionale percezione. Tentando di produrre comportamenti e scelte sociali determinate dall'autocontrollo e dall'autodisciplina le agenzie di controllo puntano

all'obiettivo di prevenire il nascere di immaginari capaci di trasformare in domanda politica e in fenomeni di conflitto le sempre più diffuse condizioni di insoddisfazione degli individui non solo appartenenti alle zone più marginali della società, ma anche di gran parte della classe media. Produrre immaginari distorti e adeguati "regimi di verità" intorno a nemici pubblici da temere e combattere per indurre gli individui "autonomamente" a chiedere maggior controllo e più sicurezza: è questa la sfida, per ora sostanzialmente vincente, che i detentori del potere politico ed economico stanno lanciando verso chi mette, o forse meglio potrebbe mettere in discussione l'attuale ordine sociale più che mai segnato dall'esclusione materiale di troppi dalla ricchezza e dal benessere e l'omologazione culturale di quasi tutti nella difficoltà di scoprire le cause reali della propria insoddisfazione, presupposto inscindibile per scacciare via l'incubo dell'immutabilità del presente. Dagli Stati Uniti all'Europa l'esito di queste strategie resta comunque e sempre l'incessante manipolazione e controllo dei processi di soggettivazione e la progressiva erosione delle possibilità di agire politico da parte dei subalterni e dei dissidenti.

Riferimenti bibliografici:

- Agamben G. (2003) *Stato d'eccezione*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003
- Albert M. (1993) *Capitalismo contro capitalismo*, Il Mulino, Bologna.
- Bauman Z. (1999) *La società dell'incertezza*, Il Mulino, Bologna.
- Bauman Z. (2000) *La solitudine del cittadino globale*, Feltrinelli, Milano.
- Bauman Z. (2005) *Vite di scarto*, Editori Laterza, Bari-Roma.
- Beck U. (2000) *La società del rischio: verso una seconda modernità*, Carocci, Roma.
- Berger P., Luckmann T. (2003) *La realtà come costruzione sociale*, Il Mulino, Bologna.
- Berardi F. (Bifo) (2004) *Il mercante il sapiente il guerriero: dal rifiuto del lavoro all'emergere del cognitariato*, Derive approdi, Roma.
- Bologna S., Fumagalli A. (1997) *Il lavoro autonomo di seconda generazione: scenari del postfordismo in Italia*, Feltrinelli, Milano.
- Bourgeois P. (2005) *Cercando Rispetto: drug economy e cultura di strada*, Deriveapprodi, Roma.
- Burton-Rose D. (2003) *L'america in catene: testimonianze dal carcere negli USA*, L'Harmattan Italia, Torino.
- Christie N. (1996) *Il business penitenziario: la via occidentale al gulag*, Eleuthera, Milano.
- Colombo E. (1999) *Rappresentazioni dell'altro: lo straniero nella riflessione sociale occidentale*, Guerini Studio, Milano.
- Dal Lago A. (2003) *Polizia globale: guerra e conflitti dopo l'11 settembre*, Ombre Corte, Verona.
- Dal Lago A. (2000) *La produzione della devianza: teoria sociale e meccanismi di controllo*, Ombre Corte, Verona.
- Davis M. (1999) *Geografie della paura*, Feltrinelli, Milano.
- De Giorgi A. (2000) *Zero tolleranza: strategie e pratiche della società di controllo*, DeriveApprodi, Roma.
- De Giorgi A. (2002) *Il governo dell'eccedenza: postfordismo e controllo della moltitudine*, Ombre Corte, Verona.
- Escobar R. (1997) *Metamorfosi della paura*, il Mulino, Bologna.
- Ferrari Bravo L. (2001) *Dal fordismo alla globalizzazione: cristalli di tempo politico*, Manifestolibri, Roma.
- Foucault M. (1976) *Sorvegliare e punire: nascita della prigione*, Einaudi, Torino.
- Foucault M. (2004) *La volontà di sapere: storia della sessualità 1*, Milano.
- Foucault M. (2002) *Gli anormali. Corso al collegè de France*, Feltrinelli, Milano.
- Goffman E. (2003) *Stigma: l'identità negata*, Ombre corte, Verona, 2003
- Kazepov Y., Carbone D. (2007) *Che cos'è il Welfare State*, Carocci, Roma.
- Lazzarato M. (1997) *Lavoro immateriale: forme di vita e produzione di soggettività*, Ombre corte, Verona.

- Lyon D. (2005) *Massima sicurezza: sorveglianza e guerra al terrorismo*, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Matza D. (1997) *Come si diventa devianti*, Il Mulino, Bologna.
- Marcuse H. (1969) *Saggio sulla liberazione: dall'”uomo a una dimensione” all'utopia*, Einaudi, Torino.
- Melossi D. (2002) *Stato, controllo sociale, devianza*, Mondadori, Milano.
- Melossi D., Pavarini M. (1977) *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario*, il Mulino, Bologna.
- Mezzadra S. (2001) *Diritto di fuga: migrazioni, cittadinanza, globalizzazione*, Ombre Corte, Verona.
- Mosconi G. (1986) *La norma, il senso, il controllo*, Franco Angeli, Milano.
- Mosconi G. (1999) *Complessità del diritto e ambivalenza del controllo*, Imprimerie, Padova.
- Mosconi G. (2000) *Criminalità, sicurezza e opinione pubblica in Veneto*, Cleup, Padova.
- Negri A., Hardt M. (2003) *Impero: il nuovo ordine della globalizzazione*, Milano.
- Negri A., Hardt M. (2004) *Moltitudine: guerra e democrazia nel nuovo ordine globale*, Rizzoli, Milano.
- Paye J. C. (2005) *La fine dello stato di diritto*, Manifestolibri, Roma 2005
- Palidda S. (2007) “Politiche della paura e declino dell'agire pubblico”, *Conflitti globali*, 5, pp. 13-23.
- Pitch T. (2006) Prevenire e punire, *Studi sulla questione criminale*, 1, pp. 11-32.
- Quadrelli E. (2005) *Gabbie metropolitane: modelli disciplinari e strategie di resistenza*, Derive approdi, Roma.
- Re L. (2006) *Carcere e globalizzazione: il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Editori Laterza, Bari.
- Rusche G., Kirchheimer O. (1978) *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna.
- Sennet R. (2001) *L'uomo flessibile: le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale*, Feltrinelli, Milano.
- Sbraccia A. (2007) *Migranti tra mobilità e carcere: storie di vita e processi di criminalizzazione*, FrancoAngeli, Milano.
- Sivini Giordano (a cura di) (2005) *Le migrazioni tra ordine imperiale e soggettività*, Rubettino, Cosenza.
- Vianello F. (a cura di) (2006) *Ai margini della città: forme del controllo e risorse sociali nel nuovo ghetto*, Carocci, Roma.
- Virno P. (2002) *Grammatica della moltitudine: per una analisi delle forme di vita contemporanee*, Deriveapprodi, Roma.
- Wacquant L. (2002) *Simbiosi mortale: neoliberalismo e politica penale*, Ombre corte, Verona.
- Wacquant L. (2000) *Parola d'ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale*, Feltrinelli, Milano.
- Wacquant L. (2006) *Punire i poveri: il nuovo governo dell'insicurezza sociale*, Deriveapprodi, Roma.

Zizek S. (2005) *Distanza di sicurezza, cronache dal mondo rimosso*, Manifestolibri, Roma.

Capitale vincolato: camorra minorile e capitale sociale “negativo” in Campania

Simona Melorio¹

ABSTRACT. The aim of this paper is to assert that the relationship between juvenile inhabitants of Campania and criminal clans is more articulated than the *cliché* often proposed –which puts in connection social decay, lack of *chances* and juvenile delinquency. It is a cultural problem explicable also with peculiar relational nets and a particular social control. Camorra may be interpreted as the result of a specific cultural evolution –functional as to the survival of the species, but not functional as to the good working of State- which is characterized today by a weak disposition to legality, a large lack of confidence in the institutions, a dangerous apathy towards state rules, conditions that are also present in those citizen of Campania, youngsters too, not directly involved in criminal clans. The culture handed on from father to son in Campania –through a learning not only for imitation (as for the most evolved animals) but also through a previous learning that makes men (every man) able to born, having already “learned the lesson” of their ancestors- it’s an inherited culture first, then nourished by events, a culture that, as for the attitude towards legality, is defined “camorra culture”, a culture which has a lot of characteristics as the absence-presence of social capital and the consequent absence-presence of social control, the main aim of the present paper.

Oggetto di numerosi recenti studi sociologici, il capitale sociale è quasi sempre considerato quale indice del benessere di un popolo. R. Putnam, lo studioso più autorevole di esso, per capitale sociale intende la fiducia, le norme che regolano la convivenza, le reti di associazionismo civico, le relazioni sociali tra gli individui, le reti sociali e le norme di reciprocità e di affidabilità²; un vero tesoro, dunque, come dirà R. Cartocci, che può aiutare gli individui a realizzare i più diversi obiettivi in comune, favorendo virtuosi meccanismi cooperativi che consentono di fare ciò che da soli non sarebbe stato possibile fare o si sarebbe fatto con maggiore difficoltà; una risorsa anche per la democrazia, come sosteneva A. de Tocqueville, poiché attraverso le reti di associazionismo civico è possibile dar voce ai bisogni di un popolo e far sentire ciascun uomo cittadino e non suddito, protagonista attivo e non passivo della vita sociale, condizione fondamentale per la legittimazione del potere statale che presume il dialogo continuo con la

¹ Giurista e sociologo è dottore di ricerca in Criminologia, devianza e mutamento sociale presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Si occupa di camorra ed in particolare di sistemi di prevenzione del reclutamento di minorenni da parte di tale organizzazione criminale. Collabora alle attività della Cattedra di Criminologia del prof. Silvio Lugnano presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, prendendo parte anche alle attività di ricerca tra cui “Questa è Scampia”, avviata nel 2006 per valutare la percezione della legalità tra gli studenti del quartiere. E-mail: simona.melorio@tin.it.

² R. Putnam, tr. it., *La tradizione civica nelle regioni italiane*, Mondadori, Milano, 1997, e tr. it *Capitale sociale e individualismo: crisi e rinascita della cultura civica in America*, Il Mulino, Bologna, 2004.

popolazione. *La cooperazione funzionale a scopi comuni e la partecipazione alla formazione del consenso nei confronti dello Stato* sono due conseguenze positive del capitale sociale, utile, altresì, in quanto espressione della relazione tra cittadini, per la corretta socializzazione dell'individuo secondo valori e norme condivisi dai membri di un gruppo: grazie all'inserimento in reti portatrici di valori riconosciuti come fondamentali da una comunità, l'individuo già nei primi anni di vita scopre il suo ruolo nella società ed interiorizza le regole formali ed informali; impara a riconoscere il confine tra giusto e sbagliato; scopre l'importanza della reputazione al fine della permanenza nella rete; e sviluppa la *capacità di autocontrollo*, meccanismo deterrente rispetto alla commissione di atti devianti o criminali e perciò elemento positivo del capitale sociale. Dal punto di vista dello Stato, organizzatore e detentore del potere, il capitale sociale, attraverso il meccanismo della socializzazione, assume un'ulteriore funzione, quella di *controllo sociale informale*: laddove abbia funzionato il meccanismo della socializzazione, i comportamenti contrari ai valori diffusi nella comunità saranno condannati ed i loro autori isolati dal gruppo sociale di appartenenza e consegnati alle autorità statali per la punizione formale.

Il capitale sociale contribuisce evidentemente al funzionamento di quella "macchina perfetta" che è la società, ma non è scontata né la sua presenza, né la produzione da parte di esso di effetti esclusivamente positivi. A prima vista, tenendo conto dei recenti dati in merito alla presenza del capitale sociale in Italia, le regioni del sud appaiono significativamente carenti di esso (secondo la citata ricerca di Cartocci in Campania è pari al -5,7 %³) come aveva già documentato Putnam. Quanto tale situazione possa aver influito ed ancora oggi influire sulla diffusione dei *clan* camorristici e del coinvolgimento in essi di minorenni rappresenta la domanda cruciale del presente lavoro che presuppone la impossibilità di negare la presenza di un forte senso di solidarietà e di condivisione tra i cittadini campani. Assenza di capitale sociale, dunque, non significa mancanza di solidarietà, e carenza di senso civico non significa mancata condivisione di valori. F. Piselli sostiene che la società meridionale è sempre stata "caratterizzata da una fitta trama di solidarietà e lealtà... (e di) legami di parentela, amicizia, comparaggio, vicinato che costituivano risorse, cioè capitale sociale, per una varietà di scopi"⁴. Le reti sociali esistono e sono numerose nelle popolazioni del sud dell'Italia come sostiene Piselli, ma, come afferma Banfield⁵, sono caratterizzate dalla mancanza di fiducia nelle istituzioni e dalla scarsa partecipazione alla vita sociale.

³ R. Cartocci, *Mappe del tesoro. Atlante del capitale sociale in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2007.

⁴ F. Piselli, *Capitale sociale: un concetto situazionale e dinamico*, sta in A. Bagnasco, F. Piselli, A. Pizzorno, C. Trigilia, *Il capitale sociale. Istruzioni per l'uso*, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 67.

⁵ E. C. Banfield, tr. It. *Le basi morali di una società arretrata*, Il Mulino, Bologna, 2006.

Si può allora affermare la mancanza di un capitale sociale positivo, funzionale al buon andamento dello Stato, e la presenza, di converso, di un capitale sociale alternativo a questo e per così dire negativo, che ha cioè risvolti negativi sia in riferimento ad attività cooperative intenzionalmente non funzionali al benessere statale (esercitate dalla camorra), sia ad attività cooperative che producono effetti negativi non intenzionalmente (esercitate da quei cittadini che applicano la cultura di camorra pur non essendo camorristi).

Se è vero che il capitale sociale campano non ha consentito una partecipazione attiva alle “cose dello Stato”, né un “farsi carico” delle stesse, a causa di una sfiducia nei confronti delle istituzioni, e se è vero che non ha contribuito a sostenere volutamente lo Stato; è vero pure che esso ha fatto in modo che non nascesse mai un sonoro dissenso, un conflitto aperto contro il governo centrale. Questo risultato, apparentemente positivo per lo stato italiano, è in realtà negativo per il buon andamento della democrazia che non può non “fondarsi sul dissenso”: “quando tace il dissenso deve suonare l’allarme”⁶, perché ciò equivale a dire che il *demos* ha deciso di non partecipare al *kratos*, a quel potere che gli è stato affidato e che ha il compito (il diritto-dovere) di esercitare; la democrazia è diventata soltanto un significante svuotato di significato; al *consenso* è subentrata l’indifferenza; ai gesti simbolici la vuota prassi che impedisce la “decomposizione violenta del sistema”.⁷ Il compromesso (esplicito ed implicito) stipulato tra Stato ed organizzazioni camorristiche ha fatto sì che queste ultime si rivelasero capaci di fungere da vere e proprie istituzioni, legittimate nella loro sovranità da frange consistenti della popolazione, utili a quei gruppi di cittadini campani decisi a *cooperare* per vivere meglio rispetto a quanto lo Stato centrale consentisse, fortemente autoritarie grazie alla pratica di un diritto che ripropone il vecchio schema della giustizia retributiva, che non dà le garanzie del diritto positivo, essendo alla mercè dell’arbitrio dei capi, e non ha fiducia nell’uomo, non consentendo il perdono e non promuovendo la riabilitazione di chi sbaglia. È un diritto che premia il più forte, che conosce soltanto le regole del mercato e dello *status*, in cui termini come rispetto ed onore assumono i significati di prepotenza e tracotanza, che non garantisce libertà, autodeterminazione e democrazia, ma soltanto sopravvivenza in termini di lavoro e possibilità di ottenere prestigio. Se devianza e criminalità sono concetti relativi al tempo, allo spazio e al punto di vista soggettivo di chi osserva il comportamento, la camorra non può definirsi un fenomeno universalmente criminale. Se alcuni membri del popolo campano manifestano indifferenza a parole e nei fatti nei confronti della legge italiana, azionando la ‘cultura di camorra’ quale migliore attività adattativa all’ambiente, ciò vuol dire che in Campania esiste una cultura, non riferibile a circoscritti gruppi di popolazione, che è diversa da quella universalmente riconosciuta come ‘legalità italiana’. La

⁶ G. M. Chiodi, *Tacito dissenso*, Giappichelli, Torino, 1990, p. 144 e 146.

⁷ Sul punto G. M. Chiodi, *La menzogna del potere*, Giuffrè, Milano, 1979.

trasversale (per età e condizioni sociali) conoscenza delle leggi, ma la altrettanto trasversale indifferenza rispetto ad esse genera una cultura altra rispetto a quella funzionale allo Stato italiano, una cultura del familismo amorale che legittima comportamenti illegali, una cultura fatta di cooperazione per scopi non direttamente favorevoli al benessere statale e che se da una parte è tramandata di generazione in generazione meccanicamente⁸, dall'altra parte guadagna spazi anche attraverso i meccanismi di socializzazione. Che alcuni minorenni siano socializzati ad una cultura di questo tipo, significa che è rispetto a tale cultura che attivano meccanismi di *autocontrollo* e di *controllo sociale informale*. Esiste, dunque, in Campania un capitale sociale foriero di effetti negativi per la società italiana, caratterizzato da valori talvolta per nulla funzionali ad essa, che confondono i confini tra ciò che è lecito e ciò che non lo è; esistono numerose reti sociali informali improduttive se non distruttive per il sistema Italia, nelle quali si scorge una evidente mancanza di fiducia nello Stato e nelle sue istituzioni; esiste una debole fiducia anche nei confronti dei propri simili, per mancanza di garanzie al di là della propria ristretta cerchia di conoscenze. Questo capitale sociale, inaspettatamente molto presente in Campania, può definirsi vincolato, poiché non riesce a liberarsi di tutte le connessioni negative, frutto di secoli di storia, e non riesce a creare alternative alla camorra che invece lo gestisce, anche indirettamente, con la sua "cultura" utilizzandolo per avviare collaborazioni proficue e criminali in territorio italiano e straniero. Si avverte, dunque, in molti casi in Campania un profondo distacco tra paese legale e paese reale in cui la sostanza dei valori ha lasciato spazio soltanto alla forma di essi, in cui i minorenni sono sempre più indifferenti alla illegalità della camorra e della cultura di camorra, in cui il futuro appare irrimediabilmente invischiato nel passato.

⁸ Secondo un'evoluzione culturale più veloce ma molto simile a quella fisica ipotizzata da Darwin.

Le rappresentazioni sociali dei conflitti fra pari in adolescenza

Stefania Fucci¹

ABSTRACT. Conflict represents an important moment of social interaction. Conflict's comprehension does not disregard the analysis of two crucial aspects: the origin and the treatment of it. Our research with adolescents of 15th and 18th years old tends to underline social representations that this particular population has about conflict's issues and about treatment methods adopted.

Adolescents involved in this work have acquired very complex capabilities, practices, normative and value references about conflicts with pairs and they were able to use them. In particular, these capabilities are differentiated on sex, age and social status. They were able to manage not only conflicts of interest, but as well conflicts of value, in particular choosing dyadic forms of treatment, and refusing, in many cases, adult "third party" intervention.

Questo articolo intende presentare alcuni fra i principali risultati di una ricerca condotta dal Dipartimento di Ricerca Sociale dell'Università del Piemonte Orientale sui conflitti fra pari in adolescenza². Obiettivo della ricerca era individuare gli elementi che concorrono a costituire il nucleo centrale delle rappresentazioni che gli adolescenti hanno dei conflitti che li vedono protagonisti nelle interazioni con i pari. In particolare, l'attenzione era posta sulle rappresentazioni che riguardano il momento dell'emersione del conflitto e quello della gestione.

Il lavoro ha preso avvio da una prospettiva dell'adolescente inteso come un attore consapevole, in grado di agire con competenza all'interno del proprio mondo sociale. In particolare, egli acquisirebbe sin dall'infanzia una serie di *skills* sociali che gli permetterebbero non soltanto di interiorizzare quanto trasmessogli dalle agenzie di socializzazione primaria, quali famiglia e istituzione scolastica, ma anche di utilizzare tali competenze di base, trasformandole, in interazione con i propri coetanei, al fine di costruire quella che può essere definita una "cultura locale" dei pari³. Tra gli elementi di tale "cultura locale" rientrano gli strumenti cognitivi e valoriali grazie ai quali i giovani sono in grado di affrontare le situazioni di conflitto nei

¹ Dottore di ricerca in "Sociologia dei fenomeni culturali e dei processi comunicativi" presso l'Università degli Studi 'Carlo Bo' di Urbino (XX Ciclo). Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ricerca Sociale dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale. Si occupa dei temi della socializzazione normativa dell'infanzia e dell'adolescenza. E-mail: stefania.fucci@sp.unipmn.it.

² La ricerca, coordinata dalla Prof.ssa Anna Rosa Favretto e dal titolo "Abbassa lo sguardo! Le pratiche sociali e il trattamento dei conflitti in adolescenza", si inseriva in un Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (Prin2005) finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca e coordinato a livello nazionale dal Prof. Guido Maggioni.

³ James, A., Jenks, C., Prout, A., (2002), *Teorizzare l'infanzia. Per una nuova sociologia dei bambini*, Donzelli Editore, Roma.

quali si trovano coinvolti. Alcuni autori ritengono che la capacità di reagire in modo appropriato alle situazioni conflittuali può avere un impatto significativo sullo sviluppo emotivo e sociale del minore⁴.

In quest'ottica, il conflitto può essere inteso come un evento che caratterizza qualsiasi relazione fra individui. Esso può essere definito come un fenomeno avente origine in una situazione di percezione di incompatibilità e di insoddisfazione manifestata da una delle parti dell'interazione le cui cause, o *issues*⁵, possono riguardare, in accordo con la classificazione che di esse fa Aubert⁶ (1963), il controllo e il possesso di determinate risorse (conflitti di interesse), oppure il sistema di valori (conflitti di valore). Esistono poi situazioni conflittuali nelle quali vi è una compresenza di contenuti strumentali e valoriali.

Esistono differenti modalità di trattamento⁷ o gestione del conflitto, riconducibili a due modelli di controversia: il modello diadico, nel caso in cui siano gli stessi contendenti a farsi carico in modo autonomo della gestione; il modello triadico, che si presenta in tutti quei casi nei quali la gestione è affidata a una parte terza estranea al conflitto⁸. Fra le modalità di gestione di tipo diadico possiamo comprendere la negoziazione, la coercizione, l'exit, e il lumping it, mentre fra quelle di tipo triadico il giudizio, l'arbitrato e la mediazione⁹.

Il conflitto può essere gestito attraverso il ricorso a una o a più di queste modalità, poiché esse non sono tutte ugualmente applicabili alle stesse situazioni, così come possono manifestarsi dispute che richiedono, per un trattamento efficace, l'adozione di procedure diverse nelle differenti fasi del procedimento conflittuale. La scelta della modalità ritenuta più idonea, in un determinato momento, per affrontare e trattare una disputa è frutto dell'influenza di una serie di vincoli e di risorse che gravano e che sono a disposizione degli attori sociali, nel nostro caso degli adolescenti coinvolti nel conflitto¹⁰. Per questa ragione è necessario, ogniqualvolta si intenda analizzare il modo

⁴ Green, V.A., Rehis, R., (2006), Children's cooperative and competitive interactions in limited resource situations: a literature review, in «Applied Developmental Psychology», XXVII, pp.42-59.

⁵ Glasl, F., (1997), *Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater*, Bern-Stuttgart, Paul Haupt-Freies Geistesleben, 5 ed. Ampliata.

⁶ Aubert, V., (1963), *Competition and Dissensus: Two Types of Conflict and of Conflict Resolution*, in «The Journal of Conflict Resolution», VII, 1, pp.26-42.

⁷ Per trattamento si intende un insieme di procedimenti, di tipo formale o informale, messi in atto dalle parti coinvolte nella relazione, o da una parte terza interveniente, aventi l'obiettivo di regolare e di limitare il conflitto (Fucci, S., (2008), *Il conflitto fra adolescenti. Il gruppo, le «solidarietà», il potere*, Donzelli Editore, Roma).

⁸ Gulliver, P.H., (1979), *Disputes and Negotiations: A Cross-Cultural Perspective*, Academic Press, New York.

Koch, K.F., (1974), *War and Peace in Jalémò: The Management of Conflict in Highland New Guinea*, Harvard University Press, Cambridge.

⁹ Nader, L., Todd jr., H.F., (1978), *Introduction*, in L. Nader, H.F., Todd jr. (a cura di), *The Disputing Process. Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York.

¹⁰ Tyler, T.R., (2006), *Why people obey the law*, Princeton University Press, Princeton.

in cui i soggetti affrontano le dispute, tenere in considerazione i fattori di natura socio-anagrafica, relazionale e culturale in grado di condizionare le scelte degli stessi.

Nella ricerca si è adottato un metodo di indagine qualitativo, con un approccio di tipo integrato. In particolare, la ricerca ha previsto l'impiego dapprima di *focus groups*, seguiti poi da simulazioni e infine da una serie di interviste semistrutturate. In particolare, nei *focus groups* e nelle simulazioni sono stati coinvolti 11 gruppi di studenti, di 15 e di 18 anni, individuati all'interno di alcuni istituti secondari superiori alessandrini. La scelta dei componenti dei singoli gruppi è stata effettuata a partire dalla somministrazione di un test sociometrico (test di Moreno) in grado di restituire una sorta di 'mappa relazionale' del gruppo classe. L'obiettivo era quello di costituire in piccolo un gruppo che permettesse di ricreare il più possibile le dinamiche relazionali del gruppo-classe più ampio. I 32 adolescenti sottoposti ad intervista sono stati, invece, individuati in parte attraverso canali informali, in parte attraverso canali formali, tenendo conto del genere, dell'età e dell'origine sociale.

Dalla ricerca emerge che gli adolescenti si rappresentano i conflitti con i pari per lo più come contrapposizioni palesi emerse per ragioni valoriali, al più per ragioni che rimandano contemporaneamente al livello strumentale e al livello valoriale. Se prendiamo in considerazione i *focus groups*, infatti, possiamo evidenziare come le ragioni richiamate per giustificare l'emergere di situazioni conflittuali con i pari rimandino nella maggior parte dei casi alla violazione di valori quali quello del rispetto reciproco, dell'amicizia e della solidarietà.

Dall'analisi dei dati è emerso, inoltre, come gli adolescenti si rappresentino il trattamento dei conflitti come un procedimento per lo più di tipo diadico affidato alla gestione autonoma degli attori coinvolti. Essi, infatti, mostrano di considerare estremamente importante il fatto che siano gli stessi contendenti a gestire la disputa, senza chiedere l'ingresso di parti "terze" il cui intervento è considerato soltanto in casi del tutto eccezionali. Questo perché gli adolescenti sostengono di essere in possesso di un livello sufficiente di maturità cognitiva per risolvere in modo autonomo i propri conflitti.

La posizione di rifiuto espressa nei confronti dell'intervento del terzo viene spesso spiegata richiamando l'idea secondo la quale il soggetto terzo, non essendo parte della relazione, potrebbe non conoscere adeguatamente le ragioni che hanno provocato la situazione conflittuale, e di conseguenza, potrebbe danneggiare il rapporto tra i contendenti.

La negoziazione risulta essere la modalità di trattamento diadico a cui gli adolescenti mostrano di fare maggiormente riferimento, dimostrando in questo modo di essere in grado di trattare situazioni anche piuttosto complesse e di avere interiorizzato gli strumenti relazionali per poterlo fare. In particolare, nel corso dei *focus* è emersa chiaramente la volontà dei soggetti di utilizzare strumenti negoziali in

tutti quei casi nei quali dall'altra parte ci sia una persona con la quale si ha un legame forte di amicizia, soprattutto al fine di non danneggiare tale relazione.

Pur rifiutando in linea generale l'intervento del "terzo" nel conflitto, laddove la gestione diadica fallisca o non sia perseguibile, gli adolescenti nel corso dei *focus groups* prendono in considerazione più spesso la possibilità di rivolgersi a un coetaneo, in quanto conosce le parti e conosce meglio di un adulto la situazione. Al pari, in particolare, verrebbe attribuito il ruolo di mediatore, cioè di colui al quale spetta il compito di aiutare i contendenti a trovare una posizione comune senza esprimere alcun giudizio in merito alla disputa.

Le *gaming simulations*, invece, hanno fatto registrare in molti casi uno scostamento rispetto alle posizioni assunte dagli adolescenti nei *focus* per quanto riguarda la figura del "terzo" coetaneo mediatore. Anche fra coloro che si erano dichiarati disponibili ad accettare un intervento esterno nel conflitto da parte di un coetaneo, la maggior parte ha dimostrato di non riconoscere tale figura.

Proviamo ora ad analizzare le rappresentazioni degli adolescenti che hanno partecipato alla ricerca rispetto alla gestione del conflitto alla luce di alcune dimensioni che più di altre sembrano esercitare una certa influenza sulle scelte operate dagli stessi. In particolare, prenderemo in considerazione il genere e l'orizzonte temporale della relazione.

I fattori di ordine relazionale, e in particolare l'intensità e l'orizzonte temporale della relazione, più di tutti si sono dimostrati elementi centrali ai fini della costruzione del nucleo delle rappresentazioni del conflitto fra gli adolescenti, condizionando in modo forte le scelte di questi ultimi relativamente alla gestione. I soggetti, infatti, sono disposti ad adottare strategie negoziali o a fare ricorso a "terzi" mediatori tanto più stretto è il legame che li unisce e tanto più hanno interesse a mantenere la relazione nel futuro. L'importanza di questo tipo di fattori emerge nel corso dell'intera ricerca.

A parità di modalità di gestione adottata dai soggetti, l'appartenenza di genere sembra avere una qualche influenza sulle ragioni portate a sostegno della scelta, laddove le femmine si sono dimostrate più empatiche e hanno attribuito un'importanza maggiore al legame con l'altra parte rispetto a quanto non abbiano fatto i maschi. Richiamandoci a categorie parsonsiane, potremmo sostenere, dunque, che le ragazze agiscono in un'ottica più orientata al particolarismo, mentre i ragazzi fanno maggiormente riferimento a un orientamento universalistico, applicando alle situazioni conflittuali concetti normativi generali, quali quello della colpa e della buona fede, indipendentemente dalle caratteristiche dello specifico legame amicale.

Il genere, inoltre, influenzerebbe la scelta degli adolescenti fra le modalità di gestione di tipo triadico (ricordiamo che non sono molti coloro che dichiarano di affidare la gestione del conflitto all'intervento di un "terzo"). L'analisi delle interviste, in particolar modo, ci permette di

sostenere che, indipendentemente dal contenuto della disputa (strumentale o valoriale) e dal tipo di legame che unisce le parti (amicizia o semplice conoscenza) i maschi hanno deciso di rivolgersi a un “terzo” coetaneo, laddove le femmine hanno optato per la richiesta di intervento di un soggetto adulto.

Globalizzazione, ecologia, etica. Il ruolo dei movimenti sociali

Sara Fariello¹

ABSTRACT. The criticism of liberalism continually raises the topic of conversion ethical and ecological economics. From Seattle to Porto Alegre, from Genoa to Nairobi, what happens in Congress and in the squares is a fight for a new regulation of the global economy. In this sense the role of social movements seems to be of paramount importance.

5 maggio 2008 – In un discorso pronunciato a Londra, l'amministratore delegato della Unilever, Patrick Cescau, ha accolto la richiesta di Greenpeace per fermare in maniera definitiva la distruzione delle foreste pluviali indonesiane e l'impianto delle palme da olio. Cescau ha anche promesso che tutto l'olio di palma utilizzato da Unilever sarà da produzione sostenibile entro il 2015. Questa decisione è stata presa dopo che Greenpeace ha dimostrato con il rapporto "Borneo in fiamme", come i fornitori di Unilever stiano distruggendo gli habitat degli oranghi e cancellando torbiere e foreste pluviali. (fonte: sito di Greenpeace Italia)²

La notizia riportata fornisce uno spunto per riflettere più approfonditamente sul ruolo svolto dai movimenti sociali nello scenario globale attuale.

Al di là della questione circa la concettualizzazione della globalizzazione, questione rispetto alla quale i punti di vista sono molto differenziati, si riscontra una maggiore concordanza di opinioni in riferimento alla valutazione degli effetti di questa, sia nell'ambito della letteratura sociologica, sia in quella economica e delle altre scienze umane e sociali³.

¹ Ricercatrice per il settore disciplinare SPS/12 presso la Facoltà di Studi Politici e per l'Alta Formazione Europea e Mediterranea "Jean Monnet", Seconda Università degli Studi di Napoli; Dottorato di ricerca in Istituzioni giuridiche ed evoluzione economico-sociale, Università degli Studi del Molise; Specializzazione in Diritto ed Economia dell'Unione Europea, Scuola di Alta Formazione, Caserta. E-mail: sara.fariello@unina2.it.

² Unilever è un'impresa multinazionale proprietaria tra i marchi più diffusi, anche in Italia, nel campo dell'alimentazione, dei prodotti per l'igiene personale e per la casa. La Unilever, insieme alle altre grandi industrie alimentari, cosmetiche e di biocarburanti, hanno una continua esigenza di rifornirsi di olio di palma. Questa crescente domanda sul mercato internazionale comporta la distruzione di intere torbiere e foreste pluviali con danni irreparabili al clima per opera di fornitori attivamente implicati nella deforestazione.

³ Seconda modernità, modernità radicale o post-modernità, globalizzazione come sviluppo storico reale e significativo oppure pseudoconcetto: in verità vi è grande disaccordo su cosa sia la globalizzazione, sulla sua "datazione" e sulla sua effettiva esistenza. Il dibattito è aperto e la letteratura sul tema è vastissima.

Sempre più spesso, cioè, vengono messe in luce le conseguenze negative dei processi globali ed, in particolare, delle politiche economiche neo-liberiste che consentono a gruppi ristretti di interessi privati di controllare la vita sociale allo scopo di massimizzare i propri profitti. (Chomsky 2006)

Di particolare rilievo è la posizione di Joseph Stiglitz. Per Stiglitz la globalizzazione produce un aumento della povertà, minaccia continuamente la stabilità finanziaria, distrugge gli equilibri ecologici del pianeta. Questi effetti negativi potrebbero essere contenuti a vantaggio di quelli positivi se i processi di globalizzazione non venissero abbandonati agli automatismi della tecnologia e del mercato e da respingere, dunque, sarebbero i metodi con cui essa viene gestita. (Stiglitz 2002)

Le critiche si rivolgono soprattutto contro il “*Washington consensus*” o contro quello che Susan Strange ha descritto come “*Corporation Empire*” e cioè il controllo esercitato dal Dipartimento del Tesoro statunitense, in accordo con le imprese multinazionali, sulle istituzioni economiche internazionali. (Strange 1998)

Sostanzialmente convergente è la posizione di Ulrich Beck, il quale, analizzando la globalizzazione secondo una fenomenologia complessa che oppone al concetto di globalizzazione quello di globalismo, propone “una decisa critica dell’ideologia neoliberale del globalismo, della sua unidimensionalità economica, del suo pensiero a senso unico, del suo autoritarismo politico da mercato mondiale, che si presenta come impolitico e agisce in maniera altamente politica”. (Beck 1999)

I critici, dunque, denunciano gli effetti “perversi” della globalizzazione economica quali la crescente polarizzazione della distribuzione della ricchezza, la turbolenza dei mercati finanziari - e l’attuale crisi finanziaria ne è l’emblema al punto che alcuni si spingono fino ad ipotizzare la “fine del capitalismo senza regole”- l’irrazionale utilizzazione delle risorse e il dissesto ecologico, l’omologazione, nel senso dell’occidentalizzazione, degli stili di vita e dei modelli di consumo che spesso annulla il pluralismo delle culture.

A queste posizioni si ispira la contestazione militante dei movimenti *no global*, o più esattamente *new global*, dal momento che essi non si oppongono alla globalizzazione *tout court* ma contestano la sua specifica declinazione neo-liberista e propongono una globalizzazione diversa, una globalizzazione “dal basso” e dal “volto umano”. (Pianta 2001)

D’altronde l’emersione di questi movimenti rappresenta in sé un fenomeno globale e testimonia l’ampia internazionalizzazione dei flussi culturali e comunicativi, la capacità di mettere “in rete” e realizzare azioni di politica diretta e di contestazione.

Uno degli aspetti maggiormente evidenziati nelle analisi sociologiche sulla globalizzazione è la difficoltà di cogliere una dimensione sociale di questa. In altre parole, viene sottolineato come la

forza dei mercati e lo sviluppo di un capitalismo estremo, che si sottrae ad ogni forma di regolamentazione e di controllo, non consentano al progresso sociale di seguire quello economico e rendano spesso inutile ogni tentativo di azione politica e sociale⁴.

La globalizzazione, cioè, nega la società nel momento in cui riduce la dimensione sociale a quella economica e fa dipendere tutto (anche la giustizia e la solidarietà) dalle logiche del mercato. Nello stesso tempo, la nostra vita è, da un lato, presa d'assalto da forze non sociali come la guerra, la violenza e la paura e, dall'altro lato, assorbita dalle dinamiche relative al riconoscimento delle libertà personali o alle rivendicazioni identitarie dei comunitarismi religiosi e culturali.

Questo processo di "desocializzazione" mette in crisi quell'universo che chiamiamo sociale e la sua stessa rappresentazione, fino ad imporre l'adozione di un nuovo paradigma interpretativo che tenga in conto soprattutto il soggetto e i problemi culturali della nostra realtà personale e collettiva. (Touraine 2008)

Tuttavia, è proprio nella formazione di nuovi soggetti sociali e, segnatamente, nell'ambito dei movimenti critici della globalizzazione che è, forse, possibile riscontrare i segni delle trasformazioni future (Giddens 1990), segnali di una società civile che si "autodifende". (Leonardi 2003)

Il concetto di movimento sociale si riferisce alla presenza di reti di interazioni prevalentemente informali, basate su credenze condivise e solidarietà, che si mobilitano su tematiche conflittuali attraverso un uso frequente di varie forme di protesta. (Della Porta 2003; Ceri 2001)

Essi sono capaci, pur nella frammentarietà e nella eterogeneità della loro composizione, di elaborare nuove visioni del mondo e sistemi valoriali alternativi rispetto a quelli dominanti.

Un movimento sociale, in effetti, è tale nella misura in cui è capace di accompagnare al rifiuto di un predominio, una rivendicazione, e i nuovi movimenti sociali contro il neo-liberismo ed il comunitarismo agiscono proprio sul terreno della rivendicazione dei diritti culturali e sociali degli individui e delle minoranze (Touraine 2000).

In particolare, appare di fondamentale importanza l'azione congiunta dei movimenti pacifisti, che promuovono la demilitarizzazione e la fine della guerra perenne, dei movimenti ecologisti, che propongono una riconversione ecologica dell'economia per la protezione del pianeta, e dei movimenti sindacali internazionali che rivendicano la socializzazione dell'economia contro il sistema capitalistico globale.

Insomma, se la globalizzazione ha accentuato il potere di alcuni attori transnazionali, come le imprese multinazionali o le istituzioni

⁴ Alla questione della dimensione sociale della globalizzazione è, infatti, dedicato il rapporto della Commissione mondiale istituita presso l'OIL dal titolo "Una globalizzazione giusta: creare opportunità per tutti" (2004), seguita anche dalla Risoluzione del Parlamento Europeo (2061/2005) su comunicazione della Commissione europea (0383/2004) intitolata "Il contributo della politica UE perché tutti possano beneficiare dei vantaggi".

economiche mondiali, d'altro canto ha anche facilitato l'emersione di una "società civile globale" o di una "politica civile mondiale".

La globalizzazione sarebbe, dunque, l'alveo di sviluppi che collocano l'iniziativa politica semplicemente al di fuori del quadro categoriale dello stato-nazione dando vita ad un processo di transnazionalizzazione della politica e della società nell'era, appunto, della globalità. (Beck 1999)

Gli agenti del cambiamento andrebbero ricercati nei movimenti sociali esistenti che starebbero svolgendo un ruolo cruciale nella creazione di un nuovo ordine mondiale, un ruolo analogo a quello svolto in passato dai movimenti sociali tradizionali come quello sindacale nella lotta per le democrazie nazionali e l'avanzamento del Welfare State⁵.

⁵ A questo proposito Alain Touraine fa un'affermazione particolarmente significativa quando dice che "il movimento altermondialista riveste oggi un posto di importanza pari al ruolo del socialismo nei primi decenni della società industriale" : A. Touraine, *La globalizzazione e la fine del sociale*, il Saggiatore, Milano 2008.

Fighting on Words, Fighting on Worlds Brief Ethnography of HackMeeting 2007

Salvatore Poier¹

ABSTRACT. In this brief paper I take advantage of my participant observation of the hackers' meeting "HackMeeting", held in September 2007 in Pisa, Italy, in order to sketch out the status of hackers' communities in Italy. From programming to political claims, hackers and other political groups are using the word "hacking" in new contexts, clothing it of new and extended political meanings.

My research is focused on a historical comparison between the first generation of hackers and the sea pirates of the Golden Age of piracy.² In order to do that, I had to take a lot of interviews with famous hackers and I had to get closer to the hackers' community in Italy. Hackers are not – properly speaking – a community, rather multiple groups of computer-passionate people, who share occasionally some ideas, pieces of code, suggestions and advice. Thus, it was with a certain surprise that I read the announcement of a HackMeeting in Italy, in the past September 2007. It was a good occasion to go to see how hackers meet, and which type of dynamics we can find out in their meetings, in order to sketch a first scheme of hackers' groups in Italy.

The first thing that I noticed was that around the term "hacker" and "to hack" the Italian groups were conducting a sort of battle in order to implement a new and more positive meaning of the word itself.

In fact, if we check out the meaning of "hacker" in an English Dictionary, we have a clear and pretty neutral definition. In the Oxford Dictionary, "hacker" is defined as "an enthusiastic and skillful computer programmer or user" as a first meaning and, extensively, "a person who uses computers to gain unauthorized access to data"³.

In the Italian dictionary the first (and only) meaning is the one of the unauthorized access to Nets and computers. DeMauro Dictionary defines a "hacker" as someone "who gets into an elaboration system, in a network, or in a website passing access protections and restrictions. Extensively: with an improper use, informatics pirate, cracker"⁴.

¹ Doctorate Student at "Cesare Beccaria" Department, at the *Università degli Studi di Milano*, "Sociologia del Diritto" section. His research is focused on the social history of the word "piracy". He studied the relationship between piracy on the seas during the s.c. Golden Age of Piracy (1630-1730) and the modern cyber-piracy and hackers in order to point out social patterns in the creation of excluded and criminals. Hence, he is interested in the use of commons as an alternative way to manage the property and its scarcity. E-mail: miu@sparethings.org.

² More broadly on my research, see Poier, S. (2007), *Black Beard's Mouse. From Pirates to Hackers*, in Verga, M. (ed.), "Quaderno dei lavori 2007. Proceedings del Terzo Seminario Nazionale di Sociologia del Diritto (AIS-Sezione di Sociologia del Diritto), serie "Working Paper", n. 19, Messina: C.I.R.S.D.I.G.

³ Source: Oxford Dictionary, Electronic Edition

⁴ Source: www.demauroparavia.it, as visited on 18 August 2008

Garzanti Dictionary is not so far: “computer expert that is able to penetrate in agencies’, companies’, and institutions’ networks in order to explore the codes of operating systems and programs. In the common use, cracker”⁵.

Thus, both definitions give a pretty criminal idea of hackers. Someone who “penetrates” and “gets into” is never welcome, rather someone that sneaks in a place s/he is not supposed to be allowed to visit.

Against these definitions, hackers at the HackMeeting define themselves as someone “who wants to handle her/himself and her/his life as s/he wants, and s/he is ready to fight/be entangled in order to reach that result. Even if s/he never used a computer in her/his life. Extensively, with an improper use, informatics pirate, cracker.”

We can notice that there is a clear and explicit attempt to extend the meaning of “hacking” to other activities, that are not necessarily related to the use of the computer. Especially the last sentence underlines the improper meaning of the term in the common use.

I’m going to analyze briefly the Manifesto of the HackMeeting and the way in which it was applied during the meeting in order to show how that shift was reached. I would divide the Manifesto in three parts.

First: “we want to state a vision of hacking as an attitude, not only for computer scientists. Our being hackers shows up in everyday living, even when we are not in front of our computer, when we struggle for changing things we dislike, as false and imposed information or also being just observers of new repressive and censor uses of technology.”

The seminars programmed for those three days were various. There were “Results of a questionnaire about the use of drugs”; “Creative commons and musical creativity” about legal and practical aspects of cc in music; “The hacker conspiracy” about (literally) “the role of hackers in the fight against the System”; “Interests around the Cyberspace about the hackers choice and lessons learned”; “Censorship in Italy: who, why, and how”; “Hack the Science”; “45 RPM/ Revolutions per Minute”, a talk about the concrete possibility of producing, sharing or selling music without the help of big corporations; “The evolution of Hacking”; and “Hackgrid/Hacknet” that was a round table about the sharing of resources and the respect of the environment. Of the 30 seminars, 11 were directly related to politics or they had nothing to do with computers. That shows up that the HackMeeting is strongly politically oriented, and that the term “to hack” is moving (or trying to be moved) from the specialists to the laymen. Hacking is more a political issue, an attitude not to conform to consumerism and neo-liberalism, rather than merely technical focused.

Second: “we are an open community of people who claims freedom for information and knowledge, open access to technologies to help a critical and aware approach to information technologies, to

⁵ Source: www.garzantilinguistica.it, as visited on 19 August 2008

struggle nonsense fears used by governments and corporations to manipulate the public opinion and enforce the capitalistic rationality of profit against people wellness, public domain and public interest.” In this statement the political view is more clearly expressed. There is a strong claim to responsibility and consciousness, a firm critic of society and an appeal to keep the Net and the Web a place of freedom, against those who want to conquer cyberspace. On the flyer of the meeting, this political awareness of a battle for the conquest of cyberspace, and the appeal to fight against it, was synthesised as: “They’ve tried to conquer cyberspace to make a marketplace out of it, but they forgot that we can hack reality to fit our needs, too, in spite of the reality restrictions, oppressively imposed”.

Third: “it's now 10 years we meet for a three days happening, without any sponsorship, "no staff and users, but participants" philosophy, to help a non hierarchical discussion and organization of workshops, speeches and happy hacking. Everything is decided in our open mailing list”.

This openness was reached in multiple ways. First of all, the meeting was organized entirely on-line. A group of people, the one in Pisa, was in charge of finding the place and being ready to give hospitality to some guests. But until the day before the meeting, no organizational meetings were taken, neither to organize the content or the logistic. Everything was decided through a “wiki” on the Net, and for the logistics people met just two days before. Then, a small contribution was asked for each meal, but everybody had the opportunity to help in the kitchen cooking, cleaning, or distributing the meal. All the food was bought in local organic farms; beverages were produced by small factories and all big companies (as Coke, Pepsi, Heineken and so far) were explicitly banned.

The location where the meeting was held is particularly important. It was a “Centro Sociale”, that in Italy is a great experience of what Peter Lamborn Wilson calls a Temporary Autonomous Zone (a.k.a. T.A.Z.), a place in which the social rules are temporarily suspended, and a different way to interact between people is set up. The *Rebeldia* is a squatted old factory in which some groups of anarchists, no-global, and others organize art exhibitions, conferences, concerts. The whole meeting was set up without permissions, and so the risk to be closed by the police was pretty present, even if it was clear to me that nothing similar would happen: the meeting gave the city a huge media exposition, and a great publicity. When I asked to a policeman directions for the HackMeeting, for example, he gave me precise directions, without looking at me as a strange guy, or someone to keep an eye on. The police station, furthermore, was just two hundreds meters from the *Rebeldia*.

The stress on the commune experience that the conference gave to everyone led the people to a climate of perennial seminar, in which everybody was learning and teaching at the same time. Exchanges of

past experiences, suggestions, advice, and criticisms were part of the climate.

Hence, trying to recuperate a life based on community, learning how to give shape to their own desires was a political act beyond simply learning an old practice. The “Hack the bread!” seminar, for example, was advertised in this way: “We totally lose the capacity to do by ourselves the good, basic food, as the bread. We totally lose the history, the capacity of creating and transforming, of finding our own receipt and sharing it with our neighbourhood, of sharing know-how, of having fun while eating. We lose the cultural gesture that makes our bread different from the others, and for this reason precious to offer. Let’s go to take back our capacity of creating the software (receipt, variations, ingredients) and the hardware (flours, yeasts, seeds, bodies that work, the knowledge of the hands) of the bread through a culinary narration.”

This seminar was basically a cooking lesson, introducing ingredients and instructions, characteristics of each ingredient and tricks. And it was a pretty extreme experience, because also the yeast was not the one that you can buy at the supermarket, rather the sourdough, a.k.a. natural leaven, that you have to cultivate by yourself, and that you can have only if someone gives to you. Thus, the seminar was a clear invitation to share and build connections between people.

As a conclusion, I could state that the HackMeeting is an occasion in which people with an anarchic and libertarian political vision meet in order to share experiences, news, stories, and know-how and trying to set up – at least for few days – an enclosure of freedom of expression and knowledge, in order to encourage a way to think, act, and behave that goes beyond the dominant ideology of market and capitalism. In Pisa there were groups of people *for* something, rather than people *against* something. Expressing their work and passions, those people both demonstrate and support a way of living that could be possible, and that hacking may be one of the ways to express freedom and resist the empire of consumerism that tries to spread out also on the Net.

Gestione del fenomeno migratorio in Italia: indagare le scelte del legislatore alla luce dell'emergenza securitaria

Antonella De Blasio¹

ABSTRACT. The aim of this paper is to describe how, in the Italian society of the present day, the over-representation of foreigners' criminality doesn't depend on, a more inclination of migrants to commit a crime but, in the most cases, on some juridical anomalies that trigger a spiral irregularity/criminality/irregularity that's difficult to escape from. This happens also because the fearness set off by statistics on criminality generates a request of symbolic penalty that comes from the collectivity.

Lo scopo di questo paper è di provare ad indagare le scelte del legislatore italiano in materia di immigrazione e vedere come esse rispondano più ad esigenze simboliche di controllo sociale (Garland 2004, Pavarini 2001, Wacquant 2000) che ad istanze di gestione corretta dei flussi migratori.

L'ipotesi della mia ricerca è che norme² eccessivamente restrittive per l'ingresso e per la regolarizzazione da un lato, e "prassi altamente discrezionali e proibizionistiche" (Palidda 2008) dall'altro, tradendo gli intenti dichiarati dai governi di combattere l'immigrazione illegale e favorire quella regolare, finiscano invece per produrre irregolarità e spesso devianza.

Il conseguente incremento delle statistiche sulla criminalità degli stranieri, amplificato dai media, scatenerrebbe paure e insicurezze che si tradurrebbero in richieste di interventi legislativi repressivi alimentando un circolo vizioso di difficile soluzione.

Stando ad una recente ricerca condotta dal XVII Osservatorio sul Capitale Sociale degli Italiani, quasi 9 italiani su 10 ritengono che la criminalità in Italia sia aumentata, negli ultimi anni. Il 61,2% degli italiani, nel 2007, riteneva gli immigrati responsabili di un tale aumento (Indagine Ismu 2007)

Secondo un'altra ricerca ("Gli Italiani e l'immigrazione. Rapporto Demos&Pi aprile 2007) oltre un terzo degli italiani considera gli stranieri un pericolo per l'occupazione e per l'identità. Il 43% una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico. L'allarme suscitato dagli immigrati è aumentato in misura notevole negli ultimi anni. Sotto il profilo della "sicurezza" si è tornati ai picchi, elevatissimi, del 1999.

Volendosi concentrare sulla criminalità degli stranieri i dati evidenziano un incremento delle persone denunciate, arrestate e detenute, sebbene denunce e arresti riguardino per lo più violazioni della normativa sull'immigrazione, reati contro il patrimonio, l'economia

¹ Dottoranda di ricerca in Filosofia del Diritto, indirizzo Sociologia del diritto, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano. E-mail: antonella.deblasio@unibo.it.

² T.U. immigrazione, D. Lgl. 286/98 e successive modifiche.

e la fede pubblica (in gran parte reati di falsità di persone e documenti e produzione e spaccio di stupefacenti)

Estremamente significativi sono i dati sulla carcerazione. Nel 2005 erano circa 19836 i cittadini nati all'estero presenti negli istituti penali, il 33,32% della popolazione carceraria. Dal 1990 al 2005 si è verificato un aumento della carcerazione degli stranieri che sono passati dal 15,4% della popolazione carceraria al 33,32%.

Il dato è più interessante se letto in rapporto alla percentuale di stranieri sul totale della popolazione : risulta una percentuale di sovrarappresentazione dell' 11,6%.

Il dato relativo alle carcerazioni tralascia, inoltre, la detenzione amministrativa nei CPTA che vede coinvolti migliaia di stranieri con tutte le restrizioni proprie del carcere, senza tuttavia le garanzie proprie dell'ordinamento penitenziario.

La lettura di tali dati giustifica l'allarmismo nei confronti degli immigrati?

I dati statistici sul coinvolgimento degli stranieri in attività "devianti" esprimono un legame tra immigrazione e criminalità ma è fondamentale andare all'origine dello stesso per comprenderne cause e caratteristiche. Per farlo occorre soffermarsi su alcuni punti:

1) Legislazione in materia di ingresso, soggiorno ed espulsioni.

Per obbligo di brevità non mi soffermerò sull'ormai noto meccanismo dell'ingresso in Italia per lavoro da parte di cittadini extracomunitari definito meccanismo di "irregolarità-sanatorie" (Santoro, 2006). Non posso tralasciare, tuttavia, di segnalare come questo procedimento obblighi i migranti ad un periodo di clandestinità durante il quale essi, per espletare le loro esigenze vitali, incorreranno nella commissione di irregolarità amministrative e di reati.

Tra questi reati vi sono anche i c.d. "reati artificiali", vale a dire i reati collegati all'espulsione: l'inottemperanza dell'ordine di allontanamento del questore e il reingresso nel territorio dello Stato.

Il legislatore, con L.271/2004, rispondendo a due sentenze della Corte Costituzionale (222 e 223 del 2004)³ è intervenuta sul T.U. sanando formalmente la sproporzione tra la previsione dell'arresto obbligatorio e il comportamento di colui che non ottempera l'ordine di allontanamento, qualificato come semplice violazione amministrativa, definendo il comportamento dello straniero inottemperante come reato punibile sino a quattro anni di reclusione e ribadendo l'obbligatorietà dell'arresto (comma 5 ter dell'art. 14 TU).

³ con le quali si rilevavano profili di incostituzionalità nei confronti di alcune norme del testo unico (in particolare, nel caso dell'arresto obbligatorio previsto per inottemperanza dell'ordine del questore la Corte, nella sentenza 223 ravvisa un'ipotesi di privazione della libertà personale fuori dai casi previsti dall'art 13 Cost. e definisce l'arresto come misura eccessiva e ingiustificata).

La previsione dei c.d. reati artificiali ha provocato uno straordinario incremento dei detenuti stranieri nel nostro sistema penitenziario: secondo le cifre fornite dall'allora ministro Mastella, nel 2005 più di 11.000 immigrati sono entrati in carcere solo per i reati artificiali collegati all'espulsione.

A conclusione di questo seppur breve quadro è necessario evidenziare alcuni dei nuovi interventi normativi, contenuti nel "pacchetto sicurezza" approvato il 21 maggio 2008:

- un decreto legge Dl. 92/2008 che riformula l'art. 495 c.p. in materia di falsità personali, punisce con la reclusione e la confisca del bene chi affitta un immobile a un immigrato irregolare, attribuisce più ampi poteri ai sindaci in materia di "ordine e sicurezza pubblica" e rende una circostanza aggravante di qualsiasi reato quella di essere stato commesso da un immigrato irregolare;

Il decreto è stato convertito in legge il 24 luglio (L. 125/2008).

- un disegno di legge, attualmente all'esame del Senato, che propone di considerare reato l'ingresso e il soggiorno irregolare in Italia e intende portare a 18 mesi il tempo massimo della detenzione nei centri a scopo di espulsione;

Sul legame statistico immigrazione - criminalità, e in particolare immigrazione - criminalità - carcerazione possiamo iniziare a svolgere alcune considerazioni.

Innanzitutto se esiste una popolazione che statisticamente ha la propensione a commettere reati, questa non è la popolazione dei migranti tout court, ma la popolazione dei migranti privi di permesso di soggiorno.

A questo si aggiunga il proliferare di reati legati allo status di migrante e/o l'inasprimento sanzionatorio per quelli già esistenti.

Infine altri fattori concorrerebbero ad incrementare le statistiche su criminalità e carcerazione.

- 2) In particolare alcuni studiosi (Quassoli 1999, Dal Lago 1999, Palidda 2008) avrebbero posto l'accento sulle "discriminazioni strutturali" (Re 2007) nei confronti dei migranti.

Essi subirebbero maggiore assoggettamento rispetto agli autoctoni ai controlli della polizia e agli arresti e un maggior numero di condanne dovute alla minore capacità di difesa. Tale discriminazione, poi, si farebbe più evidente per quanto concerne la carcerazione.

Difatti secondo un'interessante ricerca (Quassoli, Stefanizzi, 2001) i migranti sperimentano, a parità di reato rispetto agli autoctoni, la difficoltà ad ottenere misure alternative alla detenzione e benefici di esecuzione della pena. Ciò in larga parte dipende da una presunta pericolosità sociale (Quassoli 1999, Campesi 2003) dello straniero dedotta a sua volta dall'assenza di documenti, di un lavoro stabile, di una famiglia e di un'abitazione.

La mancanza di condizioni di stabilità lavorative e abitative, che spesso oggi neanche gli autoctoni riescono ad ottenere, diventa doppiamente penalizzante e anch'essa, assieme alla restrittiva disciplina sull'ingresso

e sulle espulsioni, contribuisce alla sovrarappresentazione della criminalità degli stranieri

Riferimenti bibliografici

- Bourdieu P. (1983) *La distinzione. Critica sociale del gusto*, Il Mulino, Bologna, 1983.
- Campesi G. (2003) “Il controllo delle nuove classi pericolose: sottosistema penale di polizia e immigrati”, *Dei Delitti e delle Pene*, 1-2-3/2003, pp. 145.
- Corte Suprema di Cassazione, “Relazione sull’attività giudiziaria nell’anno 2006” reperibile su <http://www.cortedicassazione.it>
- Dal Lago A. (1999) *Non persone. L’esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano.
- Demos&Pi (a cura di), XIII Osservatorio sul Capitale Sociale degli Italiani. “Gli Italiani e l’immigrazione. Rapporto aprile 2007”. www.agcom.it
- Demos&Pi, (a cura di) Ilvo Diamanti, Luigi Ceccarini e Fabio Bordignon. XVIII Osservatorio sul Capitale Sociale degli Italiani. “Gli Italiani tra paura e insicurezza. Rapporto maggio 2008”. www.agcom.it
- Fondazione Ismu (2008) *Tredicesimo Rapporto sulle migrazioni 2007*, Franco Angeli, Milano.
- D. Garland (2004) *La cultura del controllo : crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Il saggiaatore, Milano.
- Istat, Statistiche giudiziarie penali 2006 (rilevazioni fino al 2004) reperibili su www.istat.it
- Palidda S. (2008) *Mobilità umane. Introduzione alla sociologia delle migrazioni*, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Pavarini M. (2001) “La penalistica civile e la criminologia ovvero discutendo di diritto penale minimo” in Anastasia S., Palma M. (a cura di) *La bilancia e la misura. Giustizia sicurezza riforme*, Franco Angeli, Milano.
- Quassoli F. (1999) “Immigrazione uguale criminalità. Rappresentazioni di senso comune e pratiche organizzative degli operatori del diritto”, *Rassegna Italiana di Sociologia*, XL, 1, pp. 43-76.
- Quassoli F. e Stefanizzi S. (2001) “Immigrati e sistema giudiziario”, Rapporto per la Commissione per le politiche d'integrazione degli immigrati, Roma.
- L. Re (2007) “L’Europa Color Blind: il carcere razzista” in Thomas Casadei e Lucia Re (a cura di), *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali*, volume secondo, Diabasis, Reggio Emilia.
- Santoro E. (2006) “Dalla cittadinanza inclusiva alla cittadinanza escludente: il ruolo del carcere nel governo delle migrazioni” in *Diritto & Questioni pubbliche*, 6, disponibile su: <http://www.dirittoequestionipubbliche>
- L. Waquant (2000) *Parola d'ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello Stato penale nella società neoliberale* Feltrinelli, Milano.

Il fenomeno delle *pandillas* a Genova. I risultati di una ricerca qualitativa

Isabel Fanlo Cortes¹

ABSTRACT. This paper presents the results of a qualitative research on a phenomenon which in recent years has aroused a certain degree of social alarm at local level: the phenomenon of the Latino gangs in Genoa, consisting mainly of young second-generation immigrants from Ecuador, and which attracted the attention of public opinion by crimes committed between 2001 and 2006. The research used methodological tools typical of ethnography, such as participant observation, documentary analysis, and above all semi-structured interviews conducted both with the young *pandilleros* themselves (and sometimes also their mothers) and various practitioners involved in the phenomenon (judges, police officers, social workers).

Genova, come Barcellona e altre città europee interessate da forti flussi migratori provenienti dal Sudamerica, è stata negli ultimi anni teatro di un fenomeno che ha suscitato un certo allarme sociale, almeno a livello locale: mi riferisco al fenomeno delle *pandillas* - bande di giovani latinos - emerse all'attenzione dell'opinione pubblica genovese in collegamento ad alcuni episodi di criminalità (furti, piccole rapine, risse, lesioni) registrati a partire dal 2001.

Di questo fenomeno mi sono occupata, insieme a Realino Marra e a Pietro Chiari, nell'ambito di una più ampia indagine, svolta per conto dell'Osservatorio sulla sicurezza urbana della Regione Liguria e dedicata all'analisi della condizione dei giovani migranti ecuadoriani giunti a Genova per effetto di un ricongiungimento familiare². Nel corso di tale indagine, avvalendoci di alcuni strumenti tipici della ricerca etnografica, abbiamo realizzato 62 interviste: 40 interviste biografiche a ragazze e ragazzi di nazionalità ecuadoriana ed età compresa tra i 13 e i 20 anni; 22 interviste semistrutturate rivolte a operatori e figure professionali che a vario titolo operano a contatto con questi giovani. Nella ricostruzione del fenomeno ci sono state di aiuto anche le storie di vita raccolte da alcune madri di giovani *pandilleros*: testimonianze, ci sembra, particolarmente significative anche in considerazione del ruolo pionieristico svolto dalle donne nell'esperienza migratoria ecuadoriana.

¹ Ricercatrice presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova, insegna filosofia del diritto e sociologia del diritto e delle professioni legali nella sede decentrata di Imperia. Email: Isa.Fanlo@unige.it.

² I risultati di questa più ampia ricerca sono ora pubblicati in P. Chiari, I. Fanlo Cortés, R. Marra, *Le condizioni di vita dei giovani ecuadoriani a Genova: situazioni problematiche e prospettive di intervento*, in S. Padovano, a cura di, *Delitti denunciati e criminalità sommersa. Secondo rapporto sulla sicurezza urbana in Liguria*, Brigati, Genova 2008, pp. 67-103.

1. Un po' di cronistoria

Il tipo di problematicità socialmente riconosciuto al fenomeno delle bande di *latinos* va, fin dall'inizio, in una direzione univoca: le gesta dei *pandilleros*, infatti, vengono considerate, almeno fino al maggio del 2006, meritevoli di incisive risposte da parte delle istituzioni di controllo, in particolare delle istituzioni penali.

In questo processo di costruzione del fenomeno come problema criminale, un ruolo considerevole l'hanno avuto i mezzi di comunicazione, del resto fedeli portavoci, ormai da tempo, del discorso securitario. Come ampiamente documentato da alcune specifiche ricerche sul tema, la campagna giornalistica promossa da alcune testate locali a partire dal 2003³, ha contribuito a trasmettere un'immagine del giovane ecuadoriano come soggetto produttivo di rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico, destinata a rimpiazzare quella della docile badante con cui le stesse testate, solo fino a poco tempo prima, avevano rassicurato l'immaginario collettivo. Di grande aiuto, nel rafforzamento di questa immagine stigmatizzante, i toni sensazionalistici, accompagnati da affrettate descrizioni del fenomeno, dove scarsa o nessuna rilevanza ha avuto l'analisi delle diverse fasi e dimensioni del suo sviluppo.

La ricostruzione sociale del fenomeno "bande" propagandata dai media è condivisa, almeno inizialmente, dagli organi di polizia e dalla Procura locale che anzi ipotizza, a carico dei suoi membri, il reato di associazione a delinquere⁴. Come ci confermano però gli stessi interessati - ossia un pubblico ministero e un agente di polizia ampiamente coinvolti nelle operazioni di smantellamento delle *pandillas* - si tratta di un abbaglio iniziale o meglio, di valutazioni riferite alla prima ondata di episodi di micro-criminalità che si verificano sul territorio ad opera di gruppi di giovani latino-americani. In particolare, ci riferiscono gli stessi, questa prima fase del fenomeno "bande" è legata alle attività di furto, rapina, ma anche piccolo spaccio di eroina, commesse dai membri del c.d. Ponteggio: un gruppo di ecuadoriani (tutti maggiorenni) così denominato dagli organi requirenti, per il fatto di operare nella zona dei ponteggi situati nei vicoli del centro storico genovese.

Mentre i membri del "Ponteggio", ben presto individuati e arrestati e/o espulsi in quanto irregolari, gestivano un (sia pure molto limitato) ambito di territorio per lo svolgimento di traffici illeciti, le bande di ecuadoriani che emergono, almeno penalmente, in un secondo

³ Cfr. L. Queirolo, A. Torre, *Il fantasma delle bande*, Fratelli Frilli, Genova 2005, spec. pp. 279-286 e da ultimo M. Cannarella, F. Lagomarsino, L. Queirolo Palmas, *Hermanitos. Vita e politica della strada tra i giovani latinos in Italia*, Ombre Corte, Verona, 2007, spec. pp. 15-33.

⁴ Sugli aspetti giudiziari legati al fenomeno delle bande cfr. F. Guiglia, *La giustizia è uguale per tutti? Paco fra carceri e tribunali*, in M. Cannarella, F. Lagomarsino, L. Queirolo Palmas, *Hermanitos*, cit., pp. 68-71.

momento, presentano caratteristiche diverse: pur mantenendo ciascuna un luogo preciso di ritrovo nella città, esse sono del tutto estranee ad attività di controllo sul territorio finalizzato allo svolgimento di attività criminose. La difesa del territorio da parte di questi gruppi si realizza più che altro a livello simbolico, mediante l'apposizione di graffiti e di altri segni di riconoscimento sui muri, anche se spesso, in maniera non dissimile a quanto avviene per altri gruppi di coetanei italiani, alla difesa dei confini si collegano episodi di violenza, per lo più a danno di appartenenti a fazioni rivali⁵.

Alla fine del 2004, il monitoraggio effettuato dalla squadra investigativa del Commissariato “Pré” registra sul territorio della provincia genovese la presenza di nove “bande”, composte in netta prevalenza da giovani ecuadoriani di età media compresa tra i 16 e i 22 anni. Già nel biennio successivo il quadro è però destinato a modificarsi, in quanto alcuni gruppi scompaiono, altri si scindono, altri ancora fanno la loro prima comparsa nella scena pubblica locale. In tutti i casi, a differenza della banda del Ponteggio, si tratta di gruppi auto-denominati, formati da ragazzi più giovani (nella maggior parte dei casi maschi e minorenni) che manifestano la propria appartenenza al gruppo attraverso l'esibizione di colori o simboli identificativi, spesso accompagnati dall'utilizzo di monili, tatuaggi e segnali di riconoscimento gestuali (tipicamente il saluto) che, oltre a esprimere solidarietà fra i membri, servono anche a distinguere un gruppo dagli altri. All'interno di ciascuna *pandilla*, vigono poi in genere regole organizzative con divisioni di ruoli e competenze ben precise, accanto ad un codice d'onore che disciplina, pena l'esclusione, i comportamenti degli aderenti.

Gli aspetti simbolici e organizzativi sono particolarmente accentuati, o forse solo meglio conosciuti, nell'ambito di due gruppi di giovani latinos che più di altri, negli ultimi anni, sono saliti agli onori della cronaca cittadina: i *Latin Kings* e i *Ñetas*. La ragione della loro popolarità è dovuta, oltre che alla maggiore consistenza numerica, al fatto che, rispetto ad altre “bande”, si tratta di organizzazioni di rilievo internazionale le quali, per effetto delle migrazioni in Europa, contano oggi diversi affiliati sia in Spagna che in Italia. L'origine storica e culturale delle due formazioni, tradizionalmente rivali, è peraltro comune. Entrambe nascono come organizzazioni all'interno delle carceri americane allo scopo di offrire sostegno ai propri membri tanto nei confronti delle durezze delle condizioni carcerarie, quanto nei confronti degli attacchi provenienti da gang criminali: mentre la *Asociación Ñeta* nasce a Portorico negli anni Settanta per volontà del fondatore Carlos

⁵ Traggio queste informazioni dall'elaborato redatto da un agente di polizia del Commissariato di P. S. “Pré” di Genova, ampiamente coinvolto nelle operazioni di smantellamento delle *pandillas*: cfr. M. Foglia, *Studio-monitoraggio sul fenomeno delle bande latino-americane presenti nel capoluogo ligure*, tesi del Master di II livello in Criminologia e Scienze Psichiatrico Forensi, Università degli Studi di Genova. Ringrazio l'autore per avermi consentito di leggere il suo lavoro.

Torres Iriarte, detto “La Sombra”, la storia dei *Latin Kings*, in seguito ridenominati *Almighty Latin Kings Queens Nation*, risale alla Chicago degli anni Quaranta⁶. Entrambi i gruppi vantano poi al loro interno un articolato sistema organizzativo fortemente gerarchizzato, al cui apice stanno capi che, anche per esercitare la propria leadership in Europa, devono trovare legittimazione in Ecuador. Il legame delle formazioni europee con la madrepatria è garantita, oltre che dal meccanismo di autorizzazione richiesto per la fondazione della banda e l’investitura dei comitati direttivi, anche da un comune patrimonio simbolico (colori e segni di riconoscimento) e da un analogo sistema di regole sia organizzative che di condotta⁷.

2. Il punto di vista di polizia e giudici

Durante la fase investigativa, la squadra mobile della polizia incaricata delle indagini riserva un’attenzione particolare alle organizzazioni dei *Latin Kings* e *Ñetas* trapiantati a Genova: requisisce materiale e documentazione relativa ai loro incontri, fotografa i tatuaggi dei membri fermati e, nel corso dell’operazione “Pandillas” del 2006, dopo aver proceduto all’arresto dei rispettivi capi, sequestra tutte le schede personali dei membri delle due organizzazioni.

Parallelamente a questa affannosa attività di ricerca e di acquisizione di prove, matura tuttavia tra gli inquirenti la convinzione, accolta poi dalla giurisprudenza penale di Genova e di Milano, che le “bande” di ecuadoriani presenti sul territorio (anche le versioni genovesi e milanesi dei temuti *Ñetas* e *Latin Kings*) non costituiscano organizzazioni a scopo criminale. Del resto, i reati contestati traggono per lo più origine da episodi di rivalità tra gruppi – scatenati da futili motivi, come uno sguardo, uno sgarbo o una lite sull’autobus - che escludono la sussistenza di propositi criminosi predeterminati.

Oggi poi che l’allarme “bande” è decisamente scemato, anche in Procura, ai giovani *pandilleros* coinvolti negli anni passati in episodi di risse e rapine (spesso di capellini o scarpe da ginnastica), si tende a guardare in termini di soggetti *deprived*, piuttosto che *depraved*. Così ad esempio, il p.m. che più da vicino si è trovato coinvolto nel perseguimento dei leader delle varie organizzazioni di latinos, così si esprime sulla loro personalità:

⁶ Segnalo peraltro che del gruppo genovese delle *Latin Queens* (composto interamente da giovani donne) fanno parte anche ragazze di nazionalità italiana.

⁷ Per quanto non risulta che alcune pratiche vigenti in madrepatria (come ad esempio, riti di iniziazioni consistenti nella commissione di reati o applicazione di pene corporali nel caso di violazione dei regolamenti) siano state importate a Genova.

“Tutti loro non sono tanto pericolosi [...] nel senso che non si raddrizzano le gambe ai cavalli (...), nel loro caso si tratta di soggetti recuperabili, redimibili”

Anche al Tribunale per i minorenni di Genova prevale un’interpretazione dei fatti contestati ai giovani latinos come l’opera non di menti efferate, ma di figli di una società senza padri, nella quale a situazioni di forte disagio familiare si accompagna spesso una condizione di marginalità sociale.

3. Il punto di vista dei pandilleros

I giovani ecuadoriani appartenenti alle “bande” (in particolare *Latin Kings* e *Netas*) che abbiamo incontrato, tendono a dissociarsi sia dalla rappresentazione che di essi ci hanno trasmesso i magistrati, sia dall’immagine propagandata dai giornali.

Quanto al loro vissuto familiare, questi giovani non occultano difficoltà o passati tentativi di fuga da casa, ma insistono sull’importanza attribuita dal loro gruppo al rispetto per i genitori (in particolare per la madre), che viene addirittura prima della fedeltà dovuta a *los hermanitos*, ossia agli altri membri della nazione o associazione.

Quanto invece ai problemi di dipendenza, ci fanno presente che nella rivisitazione genovese delle storiche organizzazioni internazionali vigono, al riguardo, regole molto severe: i membri, sia dei *Netas*, sia dei *Latin Kings*, devono astenersi dal consumo di droghe (anche leggere), non esagerare con il consumo di alcol e se possibile trovarsi un’occupazione, sia questa andare a scuola o lavorare. Almeno oggi, il rispetto di queste regole sembra costituire un requisito indispensabile per chi desideri entrare a far parte del gruppo. Ciò non toglie che, come in tutti i gruppi, esistano devianti.

L’idea trasmessa dai colloqui avuti con i membri delle due organizzazioni, confortata da alcuni operatori che del fenomeno hanno una più approfondita conoscenza, è che queste organizzazioni funzionino oggi a Genova, un po’ come alle origini funzionavano nel nuovo continente, e cioè come società di mutuo soccorso, dove molto avvertito è il legame solidaristico fra i membri e l’esigenza di offrire protezione e sostegno a chi di loro è percepito in difficoltà.

Sotto questo profilo, siamo distanti dalla rappresentazione che dei *pandilleros* ci hanno fornito i giornali. La distanza un po’ ci sorprende, pensavamo di trovarci di fronte a ragazzi che dei loro reati forse avrebbero fatto vanto. Alcuni, in effetti, giustificano gli scontri violenti avuti in passato come eventi resi necessari dall’esigenza di vendicare l’onore dei propri membri beffeggiati o insultati da bande rivali. In generale però, non riscontriamo atteggiamenti di acredine o di rabbia nei confronti di ragazzi ecuadoriani appartenenti ad altre fazioni. Sono

anzi loro i primi a parlarci del patto di pacificazione tra *Latin Kings* e *Ñetas*, siglato a Genova nel giugno 2006, alla presenza dei maggiori esponenti internazionali delle due organizzazioni. Questo evento - salutato dai suoi promotori (un gruppo di ricercatori dell'Università di Genova e alcuni componenti della precedente giunta comunale) come una tappa decisiva nel percorso di riconoscimento delle *pandillas* come organizzazioni di strada - appare decisivo per la fine delle ostilità tra i due gruppi rivali⁸. Questo almeno nei racconti dei ragazzi.

4. La fine delle ostilità

In effetti, non è difficile constatare una certa corrispondenza temporale tra gli eventi: sia in Procura sia al Tribunale per i minori di Genova ci informano, infatti, che dalla fine di maggio del 2006 non sono più pervenute significative notizie riguardanti reati in precedenza ascritti alle bande dei giovani latinos. Anche al commissariato di Pré confermano questo dato: il fenomeno si è notevolmente ridimensionato, anche i giornali ormai ne parlano poco.

Come è normale che sia, Procura e Polizia avanzano un'altra tesi interpretativa sulla fine dell'ostilità: solo un paio di settimane prima della firma del patto di pacificazione, alla fine del maggio 2006, è lo stesso p.m. ad informarci di aver richiesto personalmente l'applicazione di 24 misure cautelari a carico di appartenenti alle due organizzazioni, che vengono in breve tempo concesse. Tutto ciò al termine di tre anni di serrate e coordinate indagini, circa 70 arresti e vari ordini di espulsione. "E lei mi chiede perché non abbiamo più avuto notizie di reato?" ci domanda quasi stupito il pubblico ministero intervistato. "Non capita tutti i giorni che uno coinvolto in una rissa finisca agli arresti domiciliari poco tempo dopo". Già, è proprio questo il punto. Se ha vinto la linea dura - quella dell'efficacia deterrente della pena - ciò è stato possibile soprattutto grazie agli ampi mezzi e risorse messi a disposizione per le operazioni di indagine e di repressione del fenomeno "bande".

Quali che siano i fattori a cui deve ricondursi la fine, o almeno la decisiva attenuazione degli scontri violenti, delle aggressioni e delle rapine ad opera dei *pandilleros*, le neo-riconosciute organizzazioni di strada continuano a costituire una presenza significativa sul territorio. Gli *hermanitos* e le *hermanitas* frequentano le scuole, lavorano o più spesso sono in cerca di un'occupazione; qualche volta, giovanissimi, sono già madri o padri pieni di responsabilità. Le due organizzazioni, oggi strette da rapporti di collaborazione non sempre facili da gestire,

⁸ Per ulteriori approfondimenti sulle vicende che hanno portato alla sigla del patto di pacificazione tra i due gruppi rivali e all'avvio del percorso di riconoscimento delle associazioni di strada sulla scia di quanto era già avvenuto a Barcelona, cfr. M. Cannarella, F. Lagomarsino, L. Queirolo Palmas, *Hermanitos*, cit., spec. pp. 44-67 e 80-101.

hanno spostato il loro luogo di ritrovo dalla strada al centro sociale autogestito Zapata, che li ha accolti nei propri locali per lo svolgimento di attività organizzative e ricreative che, oltre a essere fonte di divertimento e di socializzazione, costituiscono anche la principale fonte di autofinanziamento per far fronte alle spese organizzative e all'aiuto economico prestato ai componenti in difficoltà⁹.

L'etichetta di “*pandillero* criminale” prodotta dalle campagne mediatica è stata, nei termini di Becker¹⁰, applicata con successo, ma fino a un certo punto. La volontà di emersione dei *pandilleros* dal mercato dell'illegalità, celebrata pubblicamente a Barcelona e a Genova¹¹, è forse il segno dell'inizio di un coinvolgimento dei membri delle neo-riconosciute organizzazioni di strada in processi di assimilazione selettiva alla società ricevente. Utilizzando questa chiave interpretativa, la rivisitazione genovese del sistema di regole operanti nelle bande della madre patria, l'abbandono di pratiche illegali e l'adozione di codici conformi molto più rigidi di quelli operanti nel mondo giovanile autoctono, possono essere lette come strategie adattive a un società dove l'esclusione dai diritti di cittadinanza si gioca anzitutto, a livello politico (e politicamente corretto), sul piano del rispetto della legge (penale)¹². Chi ad essa si conforma, ha più possibilità di non rimanere escluso.

Forse è troppo presto per esprimere valutazioni in fondo così ottimistiche, ma pare possa dirsi che ormai il problema del “fantasma delle bande” a Genova non abbia più alcuna rilevanza sotto il profilo criminologico, non almeno nei termini in cui originariamente era stato formulato: e cioè se i gruppi di *latinos* radicati sul territorio costituiscano o meno delle bande con finalità devianti.

Piuttosto, come ci è stato suggerito da alcuni operatori, quello delle neo-organizzazioni di strada rimane, per le sue dimensioni e per la sua considerevole capacità aggregativa, un fenomeno sul quale varrebbe la pena forse investire qualche risorsa, in termini di prevenzione sociale, educazione alla sessualità, momenti formativi. L'impressione però è che, una volta rimossi i *pandilleros* dalla strada, e dunque sottratti ai riflettori della visibilità sociale, anche l'attenzione della politica si sia spostata altrove: la “riappropriazione” della strada da parte di questi giovani è avvenuta, infatti, tramite il loro inserimento in spazi che, come

⁹ M. Jade, C. Pagnotta, *Da banditi ad occupanti. Le organizzazioni della strada incontrano Zapata*, in M. Cannarella, F. Lagomarsino, L. Queirolo Palmas, *Hermanitos*, cit., pp.100-104.

¹⁰ H. Becker, *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Gruppo Abele, Torino, 1987.

¹¹ Sull'esperienza delle “bande” a Barcelona cfr. la ricerca condotta per conto delle istituzioni comunali locali da C. Feixa, a cura di, *Jovenes latinos en Barcelona: espacio público y cultura urbana. Informe de investigación*, Consorci Institut d'Infancia y Mon Urbá, Ajuntament de Barcelona, 2005.

¹² Cfr. E. Santoro, *Dalla cittadinanza inclusiva alla cittadinanza escludente: il ruolo del carcere nel governo delle migrazioni*, in “Diritto e questioni pubbliche”, 6, 2006, pp. 39-79, spec. pp. 69-70.

il centro sociale Zapata, se tengono lontana la polizia, suscitano spesso diffidenza da parte dei vicini oratori, delle scuole e delle famiglie.

Infine, per il tipo di interventi di cui è stato destinatario, per le risorse messe a disposizione in vista del perseguimento penale dei suoi affiliati, il fenomeno delle “bande” merita una riflessione come segnale, accanto ad altri, dei procedimenti selettivi che caratterizzano ormai sempre con maggiore evidenza gli interventi penali, ispirati a logiche attuariali e a obiettivi di incapacitazione di categorie di soggetti a rischio verso le quali è più facile catalizzare sentimenti di insicurezza¹³.

¹³ Cfr. almeno D. Garland, *La cultura del controllo. Crimine e controllo sociale nel mondo contemporaneo*, Milano, il Saggiatore, 2004; A. De Giorgi, *Zero Tolleranza. Strategie e pratiche della società del controllo*, DeriveApprodi, 2000; Jonathan Simon, *Governing through Crime*, Oxford University Press, Oxford 2007.

Restrictive Regulation of Asylum in U.K

Luce Bonzano¹

ABSTRACT. The main goal of this paper is to give a general overview of the practical implications of the asylum system in UK, through an empirical research regarding the asylum seekers arriving from the Sudanese region of Darfur. It will develop an analysis of the Darfur refugee's situation through some qualitative interviews. The interviews will proof as the contemporary evolution of the Britain legislation, especially after 9/11, shows a more and more strict evolution of the policies in the field and arises lots of human rights issues.² The aim of this investigation is remark the difficulties that this *regulation* creates to the asylum's seekers and the practical implementation of the law itself. It will show that focusing the development of asylum laws just in respect to its normative aspects the Britain legislation has often brought to the failure of asylum policies.

This contribution is just the very first start of a broader research regarding the development and the implementation of the asylum legislation in U.K., focusing in the everyday situation faced by asylum seekers fleeing from Darfur³.

I investigated the different reasons behind this particular kind of conflict and then I decided of working empirically toward some interviews with asylum seekers and refugees coming from Darfur, in U.K.

There are now more than 2.000 refugees and asylum seekers coming from Darfur in U.K. but, because of the dimension of this work, I could not interviewed too many of them.

I preferred to use a qualitative methodology using some open answer interviews because of the delicate topic and the potential linguistic difficulties.

Most of the interviews⁴ are being carry on by my self but I also used some N.G.Os reports to integrated my data.

I think that in a wider research it will be interesting to get also social workers and lawyer's opinion because they have a broader knowledge of legal procedures compared to asylum seekers which, obviously, refer to their single particular experiences through their words and their memories.

At the very beginning, survivors arriving from Darfur were often refused because, being without documents, they could not demonstrate their nationality nor their ethnicity.

¹ PhD student at Università degli Studi di Milano, in Philosophy of Law, curriculum in Sociology of Law. E-mail: luce.bonzano@unimi.it.

² S. Juss, *A guide to the Asylum and Immigration Act 2004*, Cavendish, London, 2005.

³ For what may concern the origins of the conflict see A. De Waal and J. Flint, "Darfur: a short history of a long War", Zed Books 2005, Cape Town.

⁴ Preparing my questions, I used the U.N.H.C.R. Handbook "*Intervistare i richiedenti asilo*" (Interviewing asylum seekers), U.N.H.C.R. (ed), www.unhcr.it, to structure it in a more qualified way.

Later on, the Home Office⁵ in the account of the “*internal flight*” rule, which allows Britain authorities to send back asylum seekers to areas of their country of origin estimated safe, started to refuse Darfuri’s claims on the assumption that claimants could be easily relocated to Khartoum.

The H. O.⁶ has applied this rule to many Darfuri asylum seekers, sending them back to the Sudanese capital, as a “safe place” for Darfurian people⁷.

This behaviour did not take in account that many of them have been political activist against Khartoum Government and they have been victims of torture made by the *Janjaweed* militia, which is strictly linked with the Government⁸.

In 2003, H. M. Hussein claim was refused by the H.O. and he was sent back to Khartoum. He has been tortured straight after his arrival and he has been sent back again to U.K., where he waited more than 18 months to get a new hearing, while many of its countrymen were still sent back to a supposed “safe” Khartoum⁹.

There have also been many reports by asylum seekers of violence received by the British immigration officers: B. Mohammed has been beaten many times by the British officers because he did not want to leave and has been sent back to Khartoum, where he has been tortured and sent back again to U.K. by the Sudanese police. No investigations were carried on about this case and the Crown Prosecution Service did not take any measure against the immigration officers stating that “*there were not enough evidences*”¹⁰.

In 2005, in the Appeal Determination of I. M. Jabor, the H.O. stated “*I consider him to be a lesser risk because him and his father were in business in what he described as a large town or city and was not therefore living a pastoral existence which would be likely to attract the attention of the Janjhaweed in what is essentially a rural conflict over land ownership and grazing rights*”¹¹.

The “Reason for refusal” letter to B. Ali Salah, stated: “*You have stated that if you are returned to Sudan you will suffer torture/inhuman and degrading treatment, but there are not substantial grounds for believing that there is a real risk that you would face treatment contrary to art 3 of ECHR*”¹².

⁵ The Home Office is the Britain agency which manages the first asylum claims.

⁶ Home Office.

⁷ For obvious reasons of space I can not develop the political and historical reasons behind the conflict in Darfur but is very well known the “active role” of the Sudanese government, located in Khartoum, in financing the *Janjaweed*s, authors of violence and atrocities in the region.

⁸ Aegis Trust, *Lives in our Hands*, U.K. 2003, www.aegistrust.org.

⁹ Aegis Trust, *op. cit.*, p.5, www.aegistrust.org.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Aegis Trust, *op.cit.* p.45

¹² Aegis Trust, *op. cit.*, p.46.

In 2007, the House of Lords had to state about an appeal made by the Home Office against a decision of The Court of Appeal which stated that 3 Darfuri will not be safe in an I.D.Ps. camp in the region of Khartoum, primarily because of their difficulties to adapt to an urban camp.

At that moment, no one took in to account the fact that asylum seekers coming back from a Western country, and being from Darfur will face torture and attacks by the regular army.

“Sudanese of non-Arab background may face a heightened risk of scrutiny by the security apparatus, but there is no evidence to indicate that the authorities will target each and every Darfuri of non-Arab background on their return”¹³.

Differently a Sudanese defector declared *“The life of any African from Darfur who is removed from Europe to Khartoum is at risk. When such Darfuris arrive at Khartoum airport, a long investigation is made into how they got to Europe and why they went there. They can expect to face lengthy interrogation. They may be detained indefinitely. They are in certain danger of their lives”¹⁴.*

Sadiq Adam Osman, is 32 years old and he is from a Zaghawa tribe. He was an active member of the S.L.M. while he was in Darfur and he escaped in U.K. but his asylum request was refused and he has been sent back to Khartoum. After coming back in U.K. the second time, he recalled what has happened in Khartoum: *“The beating and questions went on for days. I was bleeding everywhere, I was completely soaked in blood. At times I lost consciousness. I was expecting to die. And then, after many days, the chief comes. He says, “This guy is not Sudanese. He is from the Zaghawa tribe, which is very dangerous.” He says, “Look in his face. This is the face of someone from the Zaghawa tribe.” He said, “Take this guy out of the city and kill him”¹⁵.*

There are also been many cases of people which were actively members of the S.L.M/A. or of the J.E.M. or of the S.F.D.A., and which brought evidence of this membership as letters of their parties or as pictures of themselves with their leaders in Darfur. These particular kind of evidence has not been considerate as enough strong or enough reliable. *“The Home Office often refused to accept asylum seekers political or military affiliations with organisation working against the Sudanese Government, or suggested that such affiliations have only been established in a vain attempt to strengthen their asylum claim”¹⁶.*

What is emerging from the interviews and from the analysis of the legislation’s development is that in the last years, especially after 2000, there has been a strong shift in the implementation of the asylum

¹³ Sudan Operational Guidance Note v 11.0 Issued 5 June 2007, Home Office Border & Immigration Agency.

¹⁴ Defector from Sudanese security services, January 2007, in Aegis Trust Report *Lives we throw away*, U.K., 2005, www.aegistrusts.org, p.5.

¹⁵ Aegis Trust, *op. cit.*, p.9.

¹⁶ Aegis Trust, *Lives in our Hands*, cit. p.47

system in Britain. Most of the measures on asylum since 2002 have been emanated more because of security and control reasons than for protection.

Because of the continuous link drawn between irregular immigration, asylum and criminality the conviction that asylum laws will work as a deterrent to illegal immigration has been developed and strongly sustained by the authorities.

The Immigration, Asylum and Nationality Act 2002, the Asylum and Immigration Act 2004 and also the Immigration Asylum and Nationality Act 2006 have been different stages of a long itinerary based on the control and security which has changed the structure of the asylum legal system.

For most of asylum seekers in U.K. the implementation of these norms has meant being stuck in a sort of limbo "*awaiting a decision, an appeal, a review and then deportation, removal, expulsion which may or may not eventuate and generally does not*"¹⁷. Asylum seekers remain in a parallel universe of no-existence where most of the time their basic needs are denied.

The original objective of asylum law as "*to ensure that individuals have a solid guarantee that they will not be returned to a state where they will suffer sufficiently serious human rights violations*"¹⁸ has been lost somewhere, during the search for security and the fight against the "Other".

We can say that the asylum system in the U.K., as all over the Western countries, is in crisis but this may be attributed to that system having become mixed up with anti illegal immigration laws, rather than keeping people away from torture and persecution.

The asylum legislation is losing its role and its efficacy.

The need of the modern European governments of strengthening their role in front of their internal electors has been carried on building up a policy of security, or better of un-security, which is resulting in an over-production of norms that are everyday less effective and that are difficult to implement, especially when they do not respect the international standards of human rights.

Refugee law can not be conceptualised just as a normative phenomenon, disregarding the social reality. Focusing the development of asylum laws just in respect to its normative aspects has often brought to the failure of asylum policies.

The repressive policy adopted until now in this field, did not really prevent people fleeing from their country of origin from arriving in Britain. It will never do it, it just leads to a growth of the phenomenon of

¹⁷ G. S. Goodwin-Gill, *Refugees and Security*, in International Journal of Refugee Law Vol.11 N.1, p.3.

¹⁸ C. Harvey, *Seeking Asylum in U.K. Problems and Prospects*, Butterworths, London, Edinburgh, Dublin 2000, p. 144.

the “*transnational migration industry*”¹⁹. When the only alternative presented to a Darfur refugee, is being sent back to the agent who organised his persecution, every alternative will be valuable. Going underground and becoming part of the criminal world it will appear as a quiet good alternative.

Asylum law is a recent discipline. Even if the legal aspect of asylum cannot be neglected, also its social and human aspect can not be forgotten to develop a less chaotic and more effective regulation.

*“The challenge is now to construct mechanism of refugee protection which accord due respect to human dignity and the autonomy of displaced. Too often in the U.K. and in the E.U. the full humanity of the displaced is lost in purely instrumentalist discourses of exclusion. The challenge will be to ensure that the humanity of the other is not buried in the law and politics of restrictions and deterrence”*²⁰ .

¹⁹ S. Castels, *Towards a Sociology of Forced Migration and Social Transformation*, in *Sociology*, Vol. 77 n.1 p. 33, 2003.

²⁰ C. Harvey, *op. cit.* p.332.

Riferimenti bibliografici

- Aegis Trust (2003) *Lives in our Hands*, available on: www.aegistrust.org
- Aegis Trust (2005) *Lives we throw away*, U.K. available on: www.aegistrusts.org
- Castels S. (2003) "Towards a Sociology of Forced Migration and Social Transformation", *Sociology*, 77, 1, pp. 13-34.
- De Waal A. and Flint J. (2005) *Darfur: a short history of a long War*, Zed Books, Cape Town.
- Goodwin-Gill G. S., "Refugees and Security", *International Journal of Refugee Law*, 11,1, pp. 1-5.
- Harvey C. (2000) *Seeking Asylum in U.K. Problems and Prospects*, Butterworths, London, Edinburgh, Dublin.
- Sudan Operational Guidance Note v 11.0 Issued 5 June 2007, Home Office Border & Immigration Agency.

Information & Communication Technology (I.C.T.) tra mutamento sociale e sicurezza. Uno sguardo al futuro

Arije Antinori¹

ABSTRACT. The role of Information to manage the complexity of present and anticipate the future, appears to be a main theme of the human behave. the search for safety is characterized, in an ever increasing way, by the technological progress that becomes an important factor of change in the dynamics and processes concerning Knowledge and identity representation. What are the future scenarios? It's hard to answer that. But if we want to promote a more understanding of a coming future, it seems to be useful collecting some reported below thoughts.

Negli ultimi anni, il moltiplicarsi di atti di devianza estrema, di bullismo e di altre forme di violenza gratuita, sono stati spesso ricondotti al cosiddetto *disordine antisociale di personalità*, meglio noto come *sociopatia*. Da qui si evince subito la centralità della dimensione collettiva/generazionale del disagio, evidenziando altresì implicitamente l'importanza della socializzazione come processo equilibrato di costruzione del sé attraverso le relazioni con gli altri, soprattutto nel segmento evolutivo che va dall'infanzia all'adolescenza.

La generazione dei giovani di oggi può essere definita *Generazione Q²*, il cui soggetto rappresentativo è il *buffone cosmico, fantasioso, ed egocentrico, che rappresenta l'incarnazione ideale del mascazone, privo di scrupoli, non equanime, al di là del bene e del male*.

Nel contesto socio-culturale in cui tali generazioni si sviluppano, emerge l'affermazione valoriale della spettacolarizzazione che risulta favorita e condensata nell'innovazione tecnologica, attraverso la relativa commercializzazione di massa di prodotti particolarmente fruibili ed accattivanti. Alla luce di ciò vi è da notare come oggi il concetto di *bellezza, armonia ed equilibrio*, venga sostituito da quello di *spettacolarità, disarmonia ed eccesso*.

In tale contesto anche i concetti di: semplificazione, superficialità, velocità e medialità divengono centrali.

La *remediazione*, possibilità di fruizione illimitata e personalizzata di contenuti mediatici, occupa ormai in maniera trasversale ogni dimensione dell'esistenza umana, condizionandola profondamente.

Per quanto attiene in particolare alla conoscenza, al sapere, che possono essere considerati come le fondamenta della cultura e quindi della costruzione di una identità sociale, il giovane, attore del XXI secolo, appare sempre meno legato all'esperienza in sé, ma fortemente

¹ Dottorando di Ricerca in Criminologia applicata alle Investigazioni ed alla Sicurezza presso "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna in consorzio con "Sapienza" Università di Roma. Membro dell'Osservatorio sulla Sicurezza Nazionale istituito presso il Centro Alti Studi Difesa. Dal 1992 nella Polizia di Stato. E-mail: arije.antinori@uniroma1.it.

² Falko Blask, *Generazione Q*, Marco Tropea Editore, Milano, 1997

orientato alla *sequenza di esperienze*, che lo stesso può attraversare in un intervallo di tempo assai ridotto.

Si pensi alla diffusione di internet ad all'utilizzo del motore di ricerca *google*, ove ciò che contraddistingue la conoscenza è il "numero di links", ossia quanti utenti hanno consultato quindi condiviso quell'informazione, e non quanto essa sia effettivamente pertinente, esaustiva e/o proveniente da una fonte attendibile. In questo modo, lo *sharing* determina l'orizzontalità del sapere attraverso la contestuale ridefinizione del concetto di qualità, strettamente legato a quello di verità in ordine alla conoscenza/esperienza, secondo l'identità velocità-qualità, in cui appare evidente la perdita della dimensione dell'attendibilità.

Viviamo, quindi, in una condizione di *asfissia temporale*, favorita dall'iperinformazione e dal multitasking, in cui il tempo è determinato dalla razionalizzazione della produttività che genera un ulteriore mutamento dell'esperienza, attraverso una nuova forma di percezione, nell'agire umano. Ciò mette in luce, con spiazzante crudezza, l'odierna criticità del concetto stesso di *senso*.

Lo sviluppo tecnologico determina necessariamente uno spostamento del limite. Si assiste così ad una progressiva accelerazione, il cui paradosso è dato dal fatto che le nostre mete sono costantemente riproiettate in avanti, senza che vi sia per questo alcuna possibilità di raggiungimento, in una sorta di *progresso totalitario*³.

Come incidono i valori su ciò, considerando che questa è un'epoca fortemente caratterizzata dal mutamento?

La conoscenza diviene *surfing*, movimento, dinamismo. Essa non è più fondata sulla sedimentazione, sul ricordo, sulla memoria, ma sul passaggio rapido da una esperienza all'altra. Come nello stagno, la rana salta senza fermarsi, da una ninfea all'altra, così il *surfer* salta velocemente da un link all'altro, in superficie, senza però raggiungere, o meglio, provare a raggiungere alcuna sponda, senza andare nella profondità del conoscere, perché la stasi è avvertita come una perdita di senso.

Si può quindi affermare che il concetto contenuto nella pagina, costituisce *conoscenza* soltanto in quanto associato ad un link, come espressione di una sequenza.

La storia, la civiltà, che da sempre costituiscono le fondamenta dell'identità di un popolo, di una nazione, di uno Stato, appaiono agli occhi del *surfer*, prive di senso perché strettamente correlate a concetti come: cultura e radici.

Sul piano spaziale, l'odierna rivoluzione cartografica, fondata sulla personalizzazione, individualizzazione e condivisione virtualizzata dei territori, attraverso il *geo-web* ed il *wiki-mapping*, mette in luce la necessità di analizzare e comprendere le dinamiche legate al cyberspace. Si delinea quindi sempre maggiormente una *cultura*

³ Paul Virilio, *L'incidente del futuro*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2002

collettiva, ove il disagio non è quindi riconducibile tanto ad una dimensione esistenziale e ad una sofferenza individuale, quanto alla dimensione culturale.

La *razionalità tecnologica*⁴, che si fonda sul concetto di funzionalità, e non di verità, si esplicita attraverso la contrazione dello spazio e la contestuale velocizzazione del tempo.

Con l'avvento dei *nuovi media*, si assiste ad un altro mutamento: è il passaggio dall'intimità, come difesa della libertà e dell'identità personale, alla mercificazione ed alla spettacolarizzazione pubblica dell'intimità. Ne deriva quindi una pseudo-intimità.

In fenomeni mediatici come *Big Brother*, ma anche nelle forme più innovative di cross-medialità del *reality*, si evidenzia una sostanziale omologazione dell'attore sociale, attraverso la pubblica condivisione della propria intimità, che determina di fatto l'erosione del confine identitario posto a salvaguardia del soggetto, via via sottoposto ad un processo di destrutturazione.

Infatti, l'informatica e le nanotecnologie determinano la "ridefinizione tecnologica" dell'uomo e di un mondo sempre più caratterizzato, nel presente, da una marcata contrapposizione tra reale e virtuale.

Secondo alcuni scienziati l'evoluzione delle biotecnologie e delle nanotecnologie potrebbe consentire, a breve, di "scaricare" una "copia di backup" della memoria cerebrale, consentendo così la sopravvivenza della stessa alla morte fisica dell'individuo.

Al contempo, si corre il rischio concreto della perdita di proprietà del corpo umano, della corporeità nel senso che più le è proprio; in merito a tale concetto, già oggi si può parlare non di un unico corpo, bensì di un corpo fisico, di uno elettronico, di uno materiale, di uno virtuale, di uno politico, ed infine di uno biologico.

Inoltre, la necessità di garantirsi un futuro biologico migliore, ove in caso di necessità si possa ricorrere a forme di riparazione autologa, attraverso il deposito in banche biologiche di campioni di noi stessi, ci pone dinnanzi ad un nuovo concetto di fisicità, che prende il nome di *corpo distribuito*⁵. Da notare, in tal senso, l'esistente analogia con il "mondo delle macchine".

Soltanto tre anni fa a Londra, è stata avviata la sperimentazione relativa alla *biogioielleria*, che promette nel prossimo futuro all'individuo di poter portare con sé oggetti preziosi contenenti al loro interno cellule attive del proprio partner.

Nello stesso periodo, in Francia, per la prima volta, si è portato a compimento un intervento chirurgico destinato a scrivere la storia della medicina, in quanto relativo al primo trapianto di volto umano.

Si procede, inoltre, a trasformazioni del corpo attraverso

⁴ Ramon Queraltò Moreno, *Razionalità tecnica e mondo futuro. Una eredità per il terzo millennio*, Franco Angeli, Milano, 2002

⁵ Stefano Rodotà, *Salviamo il corpo*, articolo pubblicato su La Repubblica, 04 maggio 2005

l'introduzione subcutanea di chip, che rende il soggetto compatibile con sofisticate tecnologie di "identificazione remota", proprie della *società sorvegliata*.

Emblematico, in tal senso, il caso del Procuratore Generale messicano, che si è fatto impiantare un chip subcutaneo al fine di prevenire l'eventualità di essere oggetto di sequestro.

Nascono quindi le *networked persons*, ovvero corpi costantemente interconnessi online, in grado di trasmettere in tempo reale dati utili alla tracciabilità spaziale, ma anche al monitoraggio delle abitudini, eventualmente utili a generare mappe mentali e profili comportamentali. Si pensi a tal proposito al progetto "Apollo", che si fonda sul sistema *ppm*, *portable people meter*, grazie al quale si consente la trasmissione in tempo reale di tutti i dati relativi alla dimensione individuale di consumatore.

Il principale medium attraversato da questi flussi di informazioni è Internet, che allo stato attuale rappresenta la più grande *agorà* della storia dell'umanità: in essa è possibile, anche contemporaneamente, garantire l'anonimato ed attuare la *moltiplicazione identitaria* dell'individuo, in modo da dotarlo di nuove capacità quali: l'ubiquità ed il controllo a distanza. Nasce l'*e-body*, un corpo elettronico, "custode" delle caratteristiche più intime del soggetto. In prospettiva futura, si può quindi parlare di *post-umanità* come continua e mediata interconnessione corporea con la struttura sociale di riferimento. In tal senso si garantisce all'attore sociale quella mobilità autonoma che contiene in sé sempre meno il concetto di libertà in senso più ampio, ma che tende a coincidere, sempre di più, con una forma di libertà sorvegliata/vincolata, definibile *soft-captivity*.

Sotto un profilo squisitamente etico, infatti, nonché da un punto di vista strettamente giuridico, è necessario chiedersi quanto tali attività contrastino con tutto il sistema di garanzie individuali inerente le libertà fondamentali della persona, il rispetto e la dignità umana.

Nel contempo, il nuovo brevetto Microsoft, relativo all'utilizzo del corpo umano come apparato per la trasmissione di energia ed informazioni, apre la strada alla *human-portability*, cioè alla connessione diretta tra il corpo umano ed i dispositivi portatili di comunicazione e di *storage*, in cui l'identità uomo-informazione trasla dalla fantascienza alla realtà. La riduzione del corpo umano a mera informazione, deprivandolo delle specifiche culturali, lo rende decisamente appetibile come piattaforma complessa, futuribile medium per attuare efficaci strategie criminali.

Alla luce di quanto sinora affermato, si evidenzia come la tecnologia, da sola, oltre a favorire fortemente alcune dinamiche del mutamento sociale, possa di fatto determinare lo stress del confine tra lecito ed illecito.

L'infra-diritto degli stranieri: brevi note sulle circolari ministeriali in tema di immigrazione

Iside Gjergji¹

ABSTRACT. Administrative circulars have become a critical instrument for the management of immigration movements. The purpose of this paper – dictated by the need to investigate both in a vertical and in a horizontal manner the intricate and obscure world of circulars on immigration - is to analyze in a very synthetic way some of the specific features of ministerial circulars in the last sixty years, and also the fundamental causes of the increasing relevance of such administrative acts in determining the foreigners' legal status in Italy effectively.

The juridical world of administrative circulars, situated in a grey-area between law and practice, should be included within the large category of infra-law, set by the administration.

1. Premessa

In Italia, per lungo tempo, l'intera disciplina dell'immigrazione si è fondata su poche norme sparse - rintracciabili prevalentemente nelle leggi di pubblica sicurezza di derivazione fascista – e, soprattutto, sulle “disposizioni” contenute nelle circolari ministeriali. La prima legge in tema di immigrazione, infatti, è stata approvata soltanto nel 1986, vale a dire ben 38 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. La lacuna normativa, in questo consistente lasso di tempo, è stata colmata dalle circolari ministeriali, le quali hanno dato vita ad una sorta di «*quasi-disciplina* interstiziale» (Ghezzi 1982, 195), derivante da fonti non legislative.

L'assenza di un quadro normativo primario ha indotto alcuni a considerare inesistente, in Italia, una “vera” politica migratoria prima degli anni Ottanta/Novanta. Uno sguardo sulla dimensione quantitativa, oltre che qualitativa, delle circolari diramate dai diversi ministeri in tema di immigrazione, rivela la sostanziale superficialità di queste tesi. L'interminabile susseguirsi di circolari ministeriali nel corso degli anni – con significativa continuità dall'Unità d'Italia ad oggi² –

¹ Avvocato, dottore di ricerca in Sociologia delle Migrazioni e delle Culture presso l'Università del Salento. Culture delle materie di Sociologia del diritto, Politica sociale e Istituzioni di diritto pubblico e autrice di diversi saggi, tra cui: *Il Mediterraneo, luogo di incontro delle differenze?*, in F. Bilancia et al. (a cura di), *Paura dell'Altro. Identità occidentale e cittadinanza*, (Carocci, 2008); *L'evoluzione normativa delle politiche sociali regionali e Stranieri e diritti sociali: tra inclusione ed esclusione*, in G. Pellegrino, I. Gjergji, *L'evoluzione normativa delle politiche sociali*, (Manni, 2007); *Il trattenimento dello straniero in attesa di espulsione: una “terra di nessuno” tra ordine giuridico e fatto politico*, in “Costituzionalismo.it”, 2006, 3. E-mail: iside.gjergji@gmail.com.

² In questo lavoro si propongono soltanto alcuni dei risultati di una ricerca ben più vasta e complessa, condotta da chi scrive nell'ambito del dottorato di ricerca, il cui obiettivo era l'analisi delle circolari ministeriali in tema di immigrazione, al fine di verificare la loro incidenza sulla effettiva condizione sociale e giuridica degli immigrati in Italia. La ricerca si è rivelata molto complessa, sia a causa dell'assenza di studi a carattere sistematico sul tema delle circolari ministeriali sia a causa delle concrete

dimostra, infatti, esattamente il contrario. Nelle pagine di migliaia di circolari diramate dai vari Governi e Ministri, in diversi periodi storici, si delinea, in maniera piuttosto nitida, un modello italiano di politica migratoria. Le circolari ministeriali in tema di immigrazione, spesso contenenti vere e proprie “disposizioni” giuridiche con effetti *erga omnes*, hanno da sempre costituito (e tuttora costituiscono), di fatto, un *corpus normativo* complesso e dettagliato, in grado di incidere considerevolmente in ogni aspetto della vita e del lavoro degli stranieri in Italia.

Anche oggi che la legislazione sulla condizione dello straniero può dirsi ricca e (quasi) completa, l’attività di proliferazione di circolari ministeriali non sembra sia cessata, o almeno diminuita. Al contrario, negli ultimi anni si registra addirittura un incremento dell’utilizzo delle circolari ministeriali come strumento privilegiato di *integrazione* e di *interpretazione* della disciplina sull’immigrazione.

2. Alcune caratteristiche delle circolari in materia di immigrazione

Una ricostruzione attendibile del ruolo e del valore delle circolari ministeriali in tema di immigrazione necessita di una attenta verifica della prassi, da svolgere in concreto, sia mediante l’analisi di ogni singola circolare sia attraverso il controllo della sua effettiva applicazione. Compito, questo, assai arduo per un singolo studioso, specie se si considera la quantità di circolari prodotte quotidianamente dai vari organi della Pubblica Amministrazione (in ordine di centinaia all’anno) e, soprattutto, se si riflette sulle difficoltà materiali nel reperimento e nella consultazione sistematica di esse. Nonostante le difficoltà sopramenzionate, alcune sintetiche considerazioni di carattere generale circa le caratteristiche e la funzione svolta dalle circolari sull’immigrazione nella quotidiana prassi amministrativa possono ugualmente essere ricavate. Occorre subito premettere, però, che il vasto e complesso tema delle circolari amministrative in materia di immigrazione non potrà, per motivi di spazio, essere qui trattato esaurientemente.

Le “circolari-fonte” (ivi comprese le “circolari interpretative”) sono, in generale, atti amministrativi caratterizzati da informalità, tempestività, validità temporale limitata, assenza di contraddittorio e (talvolta) segretezza.

difficoltà di reperimento e di consultazione delle stesse. Per questo motivo si è imposta un’intensa ricerca d’archivio, alla quale sono stati dedicati interi mesi del lavoro di ricerca. Sono state consultate le circolari conservate nell’Archivio Centrale dello Stato, nonché gli archivi di associazioni, sindacati e studiosi che si occupano da tempo di immigrazione (essendo stato negato, per vari motivi, l’accesso agli archivi ministeriali). Alla fine, il numero delle circolari rinvenute (ed esaminate) è arrivato a superare le novecento unità, comprendente complessivamente il periodo che va dal 1861 ad oggi.

Se si prendono però in considerazione le circolari ministeriali diramate dal 1948 ad oggi, si possono individuare due “gruppi” specifici di circolari, distinguibili per alcune loro caratteristiche peculiari. Nel primo “gruppo” possono essere inserite le circolari ministeriali emanate prima del 1986, anno in cui è entrata in vigore la prima legge sull’immigrazione (legge n. 943/1986), e nel secondo le circolari emanate successivamente, ossia dal 1986 ad oggi. Il primo periodo è caratterizzato dalla (quasi) totale assenza di disposizioni legislative in materia di immigrazione, mentre il secondo si distingue per la *convulsa* produzione normativa di rango primario in questo specifico settore.

Le circolari ministeriali del “primo periodo” hanno in comune diverse caratteristiche. In primo luogo, il loro accentuato carattere *dispositivo*. Si tratta, infatti, nella maggior parte dei casi, di circolari che stabiliscono “norme” *ex novo*, (quasi) astratte e (quasi) generali, ossia regole non contemplate in alcun provvedimento legislativo. Altra caratteristica comune ed eminente delle circolari di questo periodo è la particolare tecnica redazionale. Le circolari contengono “disposizioni” che sono spesso divise in *Titoli*, *Sezioni*, *Capi* e *Articoli*. L’architettura semantica, dunque, tenta di emulare quella della *legistica*. Ciò può facilmente rintracciarsi, ad esempio, nei titoli delle stesse circolari, le quali riportano spesso espressioni del tipo: «*Norme per l’ingresso e il soggiorno*», oppure «*Disposizioni di massima sull’ingresso e soggiorno degli stranieri*», e così via. L’articolato delle circolari più importanti è, talvolta, preceduto da ampi *preamboli*, mediante i quali i Ministri (o altre Autorità) illustravano, con linguaggio sorprendentemente diretto, anche gli “indirizzi politici” che si intendevano perseguire mediante le suddette circolari. Il linguaggio *argomentativo/discorsivo*, “libero” e non ritualizzato, ha finito per attribuirle anche una forte capacità “pedagogica”, dando vita ad una sorta di “paternalismo amministrativo” (Carbonnier 1984, 14). Altro elemento che accomuna le circolari ministeriali del primo gruppo è l’assenza di un’adeguata pubblicità. È piuttosto raro, infatti, trovare circolari sull’immigrazione di questo specifico periodo pubblicate sulla “Gazzetta Ufficiale”, o anche altrove. Ne è conseguito, inevitabilmente, un grave pregiudizio per gli stranieri, i quali si sono rapportati per lungo tempo con la Pubblica Amministrazione in condizioni di totale subalternità, derivante dall’impossibilità di conoscere adeguatamente le regole e i propri diritti.

Nel secondo gruppo di circolari preso qui in considerazione, ossia nelle circolari prodotte dal 1986 in poi, si possono scorgere altre caratteristiche. Queste si differenziano dalle prime per il loro carattere *interpretativo* o *esplicativo*³. Sono meno frequenti, infatti, le circolari a carattere esplicitamente *dispositivo*. Non per questo, però, può

³ La maggior parte delle circolari “interpretative” o “integrative” fonda la propria legittimità sulla presunta prerogativa dei funzionari pubblici di fornire una interpretazione conforme alla legge delle disposizioni normative. Questo potere interpretativo, però, è bene chiarirlo, non gode nel nostro ordinamento di alcun privilegio, ovvero non può mai giungere ad avere la forza delle fonti del diritto obiettivo.

afferinarsi che le circolari di questo periodo non abbiano implicitamente un carattere “normativo”. Spesso, anche quando si “limitano” ad imporre una interpretazione sistematica (o *autentica*), oppure quando integrano in via analogica la disciplina in vigore, intervengono di fatto nelle modalità e nei tempi di applicazione delle disposizioni, producendo di conseguenza nuove “norme”⁴. Altra caratteristica di rilievo è l’approccio frammentario, settoriale e specifico di queste circolari. Mancano, pertanto, in questo arco di tempo, le circolari con un approccio organico alla disciplina dell’immigrazione. Quanto al loro *microuniverso semantico*, si può annotare la quasi totale aderenza al registro della *legistica*, avendo perso anche molti di quei tratti “discorsivi” che erano maggiormente frequenti nelle circolari prodotte nel periodo precedente. Un altro elemento di differenza tra le circolari del “secondo periodo” rispetto alle precedenti, consiste nella maggiore - seppur non regolamentata - pubblicità delle stesse.

Tra le cause dell’eccedenza di circolari in questo periodo va senz’altro annoverata la sovrapproduzione di leggi sull’immigrazione. Queste, inoltre, sono risultate essere, molto spesso, espressione di quella tecnica legislativa dell’incastro tra disposizioni approvate in tempi diversi (che può anche definirsi “tecnica legislativa della giungla”, perché ad ogni comma si aprono infiniti e fitti sentieri normativi, dove diventa assai difficile orientarsi). Il quadro giuridico che si è venuto a creare, dunque, si è rivelato assai contorto e ciò ha creato la necessità di chiarimenti, prima ancora che dai giudici (un prima da intendersi anche in senso cronologico), ad opera dell’Amministrazione che, sulla base di quelle previsioni legislative, è tenuta a svolgere la sua attività istituzionale. La farraginosità della legislazione sugli stranieri ha finito per assegnare, di fatto, all’Amministrazione una funzione legislativa.

3. Le circolari come espressione dell’infra-diritto

La “forza” e il carattere “dispositivo” delle circolari amministrative si manifesta prepotentemente nella prassi. In base alle osservazioni di gran parte della dottrina, nonché dalle risultanze dell’indagine empirica condotta da chi scrive, gli operatori pubblici indotti ad agire pressoché esclusivamente sulla base delle circolari non sembrano essere pochi. Anche se – occorre ribadirlo - il doppio sistema normativo, che si crea dalla coesistenza di due “fonti” parallele, parimenti “legittime”⁵,

⁴ Questo si può evincere, banalmente, osservando i siti *web* ufficiali dei vari Ministeri, oppure i siti di associazioni e le riviste specializzate nel diritto dell’immigrazione, laddove sotto la voce “normativa” si trova sempre, accanto alla voce “leggi”, anche quella di “circolari”.

⁵ La legittimità della circolare, quale vera e propria *fonte* del diritto positivo, deriva prevalentemente dal prestigio dell’Autorità che la emana (Ministro, Consiglio dei Ministri, ecc.).

contribuisce in realtà ad allargare lo spazio di discrezionalità nell'agire quotidiano dell'operatore pubblico.

Può, infine, affermarsi che le circolari amministrative sull'immigrazione sono attualmente situate in una *zona di confine* tra il diritto vigente e la prassi, ossia si frappongono come un *diaframma* tra le leggi e la loro reale applicazione (Chiti 1988, 3). Si tratta, in altre parole, di una sorta di *infra-diritto* (Carbonnier 2004, 365), prodotto esclusivamente da fonti interne alla pubblica amministrazione, in grado di condizionare l'applicazione del diritto.

Bibliografia

- Carbonnier J. (1984) *Variations sur la loi pedagogue*, in Scarpelli U, Tomeo V. (a cura di), *Società norme e valori. Studi in onore di Renato Treves*, Giuffrè, Milano.
- Carbonnier J. (2004), *Sociologie juridique*, Quadrige/Puf, Paris.
- Chiti M. P. (1988), *Circolare*, Enc.Giur., Treccani, Roma.
- Ghezzi G. (1982), *Il lavoratore extracomunitario in Italia. Problemi giuridici e sindacali*, in "Politica del diritto", XIII, 2.

Mediazione penale e polizia di prossimità

Andrea Piselli

ABSTRACT. L'improbabile accostamento proposto nel titolo potrebbe scandalizzare. La mediazione penale ha sede in fase di giudizio o di esecuzione della pena, quindi a crimine compiuto e quando la situazione è fissata. Viceversa la polizia di prossimità ha essenzialmente una funzione preventiva, inquadrandosi nella polizia di sicurezza, e il suo scopo è essenzialmente prevenire i reati ed eventualmente reprimerli in flagranza o quasi. Vogliamo tuttavia qui esaminare alcuni caratteri eminenti del concetto sotteso a queste due attività, per poi valutare se non vi sia spazio per alcuni accostamenti.

La mediazione penale

Di questa forma di giustizia occorre in primo luogo notare come sia assolutamente compatibile con la coscienza morale propria di gran parte della civiltà occidentale. In particolare è evidente come la religione cristiana, in tutte le sue confessioni, apprezzi e caldeggi nei suoi adepti la pratica del perdono e della misericordia. Tale atteggiamento è costituzionalmente opposto a quello fissato dal paradigma retributivo, conservatosi nella maggior parte degli ordinamenti, che è stato scalfito solamente di recente da tentativi di inserimento di concetti iscrivibili al paradigma restitutivo. A tuttora appare abbastanza anomalo il concetto di giustizia sotteso a tale atteggiamento, e le frizioni rilevabili sono numerose e insidiose. Tra le critiche onnipresenti vi è quella secondo la quale la pratica della mediazione si risolve in un escamotage che consente al trasgressore di evitare di pagare, o almeno ridurre, la pena corrispondente alle sue colpe. In quest'ottica evidentemente prevale l'attenzione rivolta al reato, ed eventualmente al reo, che è propria del paradigma retributivo, nulla rilevando la considerazione della vittima. L'apprezzamento della pratica della mediazione non può prescindere dalla riconsiderazione di quali elementi debbano suscitare l'attenzione. In primo luogo la concentrazione sulle esigenze della vittima. È stata ampiamente percorsa la questione del risarcimento della vittima, soprattutto nell'ambito del diritto civile¹, anche con importanti assunzioni di responsabilità da parte dello Stato². Ben lungi dall'essere definitivamente raggiunto un risultato ottimale, si può distinguere una dinamica attività di adeguamento del paradigma risarcitorio, che trova spazio nell'ordinamento. Proseguendo l'esame della vittima dobbiamo dunque connotare le sue esigenze alla luce di queste premesse: l'aspetto risarcitorio del danno patito percorre delle vie proprie e separate; l'aspetto retributivo (diremmo di principio!) della giustizia non sempre

¹ Questo anche tenendo ben presente la difficoltà oggettiva di quantificare in modo patrimoniale danni non facilmente computabili, vd. Facci (2006).

² Si pensi al caso delle vittime di sinistro stradale causato da rei non coperti da assicurazione RCA.

appare come esigenza prioritaria, stante la promiscuità presente nella cultura locale di elementi di grande rigore formale (cristallizzati nel diritto romano) con elementi di grande misericordia dedotti ad esempio dal Cristianesimo. Questo tratto della coscienza morale è forse il luogo dove maggiormente è possibile esplorare alcuni risvolti del senso della giustizia. La riparazione del danno alla vittima è possibile?

In primo luogo vi è la questione del pentimento. Ha senso indurre questo sentimento? In una prospettiva religiosa forse no: è Dio che parla al cuore degli uomini, a volte avvalendosi di qualche segno. Sotto questo punto di vista il pentimento va considerato un'esperienza privata e autonoma, che matura con regole sue proprie e forse inafferrabili. Certamente questa prospettiva ne garantisce la genuinità. Se il pentimento non viene sollecitato, guidato, istigato o indotto, esso avrà il carattere della sincerità e non sarà affetto da dubbi. Diversamente sembra orientato l'ordinamento: l'art. 27 della Costituzione della Repubblica recita "*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*". Qui viene inserito un mandato rivolto alla giustizia (in fase esecutiva), ovvero tentare di rieducare. La nozione di *rieducazione* non è così scontata, in quanto appare in parte contrastante con quella di libera espressione della personalità propugnata negli artt. 2 e 3 Cost. Qual è il limite da individuare fra espressione della personalità individuale da tutelare e rieducazione del deviante da tentare? Di nuovo in questa prospettiva resta delusa l'aspirazione della vittima: il reo viene messo in condizione di rivedere la propria *personalità*, anche attraverso mutate condizioni sanitarie e sociali, ma non viene agito uno sforzo d'iniziativa per correggerne i *sentimenti*. Vi sono tuttavia dei luoghi nell'ordinamento nei quali tale proposito può incunearsi. Uno è la possibilità di intraprendere percorsi di mediazione penale guidati da professionisti che creino le condizioni per ottenere l'auspicato recupero sia della vittima sia del reo. Questa prospettiva, superando la fissazione dell'attenzione sul solo percorso spirituale del reo a favore di un concorso dialettico di questo con la restituzione di parte del danno verso la vittima, appare maggiormente equilibrata nel garantire adeguato riconoscimento a tutte le figure coinvolte nel fatto criminale. Non vogliamo indugiare qui sulla tecnica della mediazione penale o sulla sua efficacia, ma come vedremo in seguito non è plausibile logicamente ignorare alcuni aspetti tecnici e operativi nell'*attuazione* di questa pratica.

La polizia di prossimità

Della polizia di prossimità, ciclicamente, molto si parla per dire poco. Sarebbe infatti ricerca faticosa tentare di rintracciare anche solo alcune definizioni condivise e significative intorno a tale argomento che riempie le pagine dei quotidiani e le chiacchiere di molti commentatori "esperti". Da un lato qualche osservazione caustica potrebbe infatti

rilevare come l'Italia sia *da sempre* il luogo della polizia di prossimità, giacché non esiste forse altro luogo al mondo dove è presente una stazione dei Carabinieri praticamente in ogni comune e dove addirittura ogni comune possiede un proprio corpo di polizia locale. Guardando pertanto la nazione dall'alto e comparandola con la distribuzione delle forze sul territorio negli altri paesi, verrebbe da chiedere se sia attualmente possibile una maggiore e ulteriore *prossimità*. D'altra parte questo argomento geografico non viene minimamente considerato nell'ambito delle discussioni, che inevitabilmente vertono sull'impiego dei singoli agenti delle forze di polizia in *funzione* di prossimità, e così saltano fuori i vari carabinieri, poliziotto e vigile di quartiere. A parte l'ovvia conclusione estetica del dibattito, consistente in qualche variante dell'uniforme tale da rendere riconoscibile l'operatore di prossimità, sono generalmente enunciate alcune missioni tipiche di questa nuova funzione: la conoscenza diretta e accurata del territorio, il pattugliamento appiedato, lo stabile legame tra agente e luogo di servizio, la raccolta (anche informale) delle notizie e degli esposti direttamente dai cittadini residenti nella zona d'impiego. Nell'aspettativa comune, a volte premiata come non manca di riferire la cronaca, vi è la convinzione che questo *metodo* di lavoro degli agenti di polizia porti a maggiori risultati e a una percezione diffusa del senso di sicurezza, anch'esso obiettivo succulento dei promotori di questa funzione. Su questo ultimo argomento, sterile quanto odioso, non spenderemo neanche una parola, ma osserveremo invece come anche nel caso della polizia di prossimità viene costantemente proposto come modello da emulare quello offerto dai paesi anglosassoni, la Gran Bretagna in particolare. Di natura problematica, e intimamente connessa all'ordinamento italiano, è la descrizione accurata/analitica del task dei poliziotti di prossimità, atteso che le norme governanti l'azione di polizia in Italia sono piuttosto rigide e non consentono infiniti spazi di manovra. D'altra parte non sono state progettate espresse deroghe di legge per gli agenti in funzione di prossimità, e pertanto la loro immissione nel territorio con un obiettivo specifico non può esimere dal considerare quali difficoltà siano intimamente connesse a questa forma di operatività. Per esempio se immaginiamo una situazione (altamente plausibile) nella quale uno zelante cittadino richiede all'agente di prossimità che ronda per strada un intervento di repressione verso delle auto in sosta irregolare davanti alla sua casa, e questo volenteroso agente, ben conscio del mandato speciale del quale è stato investito, risponde al cittadino che egli in realtà non si trova lì per quello scopo (e anzi forse esso è contrastante con la sua missione), e ancora il cittadino offeso nei suoi più sacri diritti minaccia l'agente di denunciarne l'omissione di un atto d'ufficio, chi dei due ha ragione? Apparentemente entrambi in quanto uno dei due sta eseguendo ordini legittimi e l'altro sta reclamando legittimi diritti. Così restano sospetti taluni esiti paradossali delle definizioni troppo semplicistiche della polizia di prossimità. Non sembra praticabile una particolare revisione delle leggi

che consenta speciali condotte omissive agli agenti di prossimità, e pertanto, con buona pace delle aspirazioni segrete di alcuni grandi sostenitori, possiamo tranquillamente pronosticare che questo tipo di servizio manterrà i caratteri tipici della funzione di polizia italiana, con una più mirata e capillare penetrazione nel territorio attraverso il ripristino del servizio appiedato (peraltro mai scomparso del tutto ma solo ridimensionato per penuria di forze).

La sorveglianza

E veniamo infine al possibile connubio tra due concetti e funzioni apparentemente lontani. La pratica della mediazione penale comporta una scelta azzardata nei confronti dei rei, nella misura in cui la retribuzione semplice attraverso la pena viene (almeno in parte) sostituita con un percorso di riavvicinamento con la vittima, che necessariamente espone questa ultima ad ulteriori rischi di vittimizzazione. Si tratta in effetti di manovre delicate che possono essere svolte sì da esperti di questa tecnica, purché evidentemente in una cornice almeno generale di sicurezza e controllo, pena la alta probabilità che la pratica della mediazione precipiti in catastrofici e nefasti esiti. Questo aspetto non sembra specialmente frequentato da coloro che si occupano di *applicazione* della mediazione, ma non pare affatto trascurabile, e allora ritorna l'accostamento tra la polizia di prossimità. Se è valida la descrizione che abbiamo offerto intorno alla funzione di prossimità della polizia, consistente massimamente nel radicamento degli agenti al proprio territorio anche attraverso l'ispezione sistematica di questo mediante ronda appiedata, non è forse plausibile che questa funzione, storicamente propria della polizia anglosassone, esprima il background indispensabile a garantire le condizioni di sicurezza necessarie per potere efficacemente agire la pratica della mediazione penale? Ossia e a rovescio: se le istituzioni si sentono in grado di tentare una pratica delicata come la mediazione fra reo e vittima, non è forse questa una conseguenza della condizione di controllo (preventivo e ampiamente penetrante) che esse possono disporre attorno al reo in modo da tutelare la vittima dal rischio di ulteriori vittimizzazioni? Sembra che le due pratiche possano essere consistenti in questo senso, cioè che la funzione di prossimità offra alcune garanzie di controllo capillare tali da prevenire in modo significativo i rischi di reiterazione nel reato da parte del reo, consentendo quindi in tale regime di più serrato controllo di offrire alcune chances di successo in più all'ambizioso disegno di restituzione che pretende di curare vittima e reo insieme.

Conclusione

Nella ricostruzione che abbiamo offerto di un rapporto possibile/necessario tra due concetti apparentemente lontani dobbiamo riconoscere un fondamento concettuale. Innanzitutto riteniamo che la convivenza, in area anglosassone, di mediazione penale e polizia di prossimità non sia casuale ma sintomatica di una esigenza: la prima non è possibile senza la seconda. Questa convivenza è peraltro curiosa in quanto è stridente l'accostamento tra una forma di investimento libertario quale è la mediazione penale con un più serrato controllo capillare di polizia quale è la polizia di prossimità. A tale proposito rileviamo che la coesistenza di un robusto apparato preventivo/repressivo quale è la polizia di prossimità, molto costoso in termini economici e di risorse, con un atteggiamento in qualche modo umanitario e anch'esso oneroso quale è la mediazione penale rappresenta qualcosa di inaspettato nella cultura anglosassone, generalmente individuata come poco propensa alle grosse spese pubbliche e tradizionalmente garante della tutela dei cittadini dall'ingerenza della polizia. Questo pare un bel mistero, e tuttavia riteniamo che vada riconosciuto come esso forse celi una massima abbastanza elementare: sacrificare pochi diritti minori per conservarne molti maggiori, ad esempio un più capillare controllo vs una maggiore tutela della libertà individuale.

Alcuni limiti della cittadinanza nell'attuale "mondo delle migrazioni"

Chiara Calderoni¹

ABSTRACT. *Some Limits of Citizenship in the Present "World of Migrations"*. Some limits of citizenship in today world will be exposed in this paper, focusing on the Italian and Spanish laws on citizenship and on the factual implementation of these laws. After having briefly explored part of the debate concerning the issue, it will be shown how the empirical analysis on the two countries confirms and reinforces the theoretical idea of the existence of these limits.

I limiti insiti nel concetto moderno di cittadinanza, alla formazione del quale hanno contribuito fortemente le concettualizzazioni di Thomas H. Marshall², sono vari e si notano con forza ancor maggiore nel mondo attuale, caratterizzato dalla presenza di ingenti flussi migratori, soprattutto dal sud verso il nord del mondo, e dai fenomeni di globalismo e transnazionalismo che, da qualche decennio a questa parte, si sono imposti con *trend* sempre crescente.

Delle critiche opposte alle teorie di Marshall, due sembrano essere particolarmente pertinenti nel momento in cui si cerca di individuare gli attuali limiti della cittadinanza: la prima critica concerne l'idea marshalliana del carattere espansivo della cittadinanza e della sua tensione verso l'uguaglianza; la seconda riguarda il fatto che l'autore abbia trascurato il rapporto tra "*insiders* e *outsiders*", tra cittadini e immigrati, "passando sotto silenzio la presenza di quegli stranieri il cui lavoro a basso costo ha in parte sostenuto le glorie del *welfare state* britannico"³, oggetto, quest'ultimo, di tanto entusiasmo per Marshall. In quanto alla prima critica, è parere di diversi autori, come, tra gli altri, di Danilo Zolo e di Luigi Ferrajoli, che la cittadinanza non sia affatto foriera di uguaglianza, quanto, al contrario, di disuguaglianza⁴; a parere di Ferrajoli, poi, non solo la cittadinanza moderna dei ricchi paesi occidentali tenderebbe alla disuguaglianza, ma rappresenterebbe anche "l'ultimo privilegio di *status*, l'ultimo fattore di esclusione e discriminazione, l'ultimo relitto premoderno delle disuguaglianze personali in contrasto con la conclamata universalità e uguaglianza dei diritti fondamentali"⁵.

¹ Dottoranda di ricerca in Filosofia del diritto, indirizzo Sociologia del diritto, presso l'Università degli Studi di Milano. E-mail: chiara.calderoni@unimi.it.

² Cfr. T. H. Marshall, *Citizenship and Social Class* (1950), *Cittadinanza e classe sociale*, ed. e tr. it. a cura di P. Maranini, UTET, Torino 1976

³ S. Benhabib, *The Rights of Others. Aliens, Residents and Citizens* (2004), *I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini*, tr. it. di S. De Petris, Cortina, Milano 2006, p. 138.

⁴ Cfr. D. Zolo, *La strategia della cittadinanza*, in D. Zolo (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Laterza, Bari 1994, pp. 25-26.

⁵ L. Ferrajoli, *Dai diritti del cittadino ai diritti della persona*, in D. Zolo (a cura di), *Cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, cit., p. 288.

Per quanto concerne la seconda critica, si nota che, oltre al silenzio di Marshall sull'argomento, anche nella maggior parte delle teorie sulla cittadinanza elaborate in epoca moderna, il problema di chi fosse o non fosse cittadino è stato a lungo tralasciato. Attualmente, però, a causa anche delle nuove tendenze mondiali accennate, è questo un punto fondamentale del discorso che non può essere tralasciato. Come sostiene Yasemine Soysal, ha aspetti paradossali il fatto che, teoricamente, vi siano dei diritti fondamentali garantiti a tutti gli individui in quanto persone, mentre allo stesso tempo, nei fatti, la garanzia e l'implementazione degli stessi sia ancora affidata alla sovranità dei singoli stati nazionali; in questo modo, infatti, i diritti e le rivendicazioni degli stessi diventano universali, ma l'identità è tuttora concepita come particolaristica e legata a determinate nazioni, regioni o etnie. In tale tensione dialettica, l'autrice sostiene però che, "gli stati-nazione e i loro confini continuano ad esistere, riaffermati dalle prassi sulla regolazione dell'immigrazione e dalle forti identità nazionali, ma allo stesso tempo i diritti umani universali fanno emergere un nuovo modello e un nuovo intendimento della cittadinanza. Di conseguenza, un modello più universalistico di appartenenza e di diritti giunge a contestare l'esclusivo modello di cittadinanza ancorato alla sovranità nazionale"⁶. Certamente, in teoria le affermazioni dell'autrice sono fondate, ma nella prassi si vede che tali asserzioni teoriche non hanno un riscontro reale soddisfacente, e probabilmente non lo avranno in tempi nemmeno relativamente brevi. A tale proposito Norberto Bobbio ha individuato varie caratteristiche insite nei diritti fondamentali che rendono gli stessi illusori⁷, e prima di lui già Hannah Arendt aveva sottolineato tale illusorietà e l'importanza dell'appartenenza ad una comunità "disposta e capace di garantire qualsiasi diritto", poiché titolare dei diritti umani, secondo l'autrice, è "solo il cittadino che è al tempo stesso l'essere umano in generale a cui tali diritti si riferiscono", essendo il "diritto ad avere diritti" garantito solo dall'appartenenza a una comunità.⁸ Prendendo in considerazione, ad esempio, la maggior parte degli immigrati extracomunitari presenti nel territorio dei diversi paesi europei, si riscontra in capo ad essi, soprattutto se "irregolari", una condizione politico-giuridica simile a quella che Hannah Arendt riferisce agli apolidi, e che è stata già riferita anche ai rifugiati politici, tale per cui essi non possono godere di diversi diritti fondamentali, essendo il "diritto ad avere diritti" condizionato sì al possesso di una cittadinanza, ma non della cittadinanza di un qualunque paese, bensì di uno dei paesi facenti parte del cosiddetto primo mondo, ricco ed occidentale.

⁶ Y. Soysal, *Limits of Citizenship. Migrants and Postnational Membership in Europe*, The University of Chicago Press, London 1994, p. 8.

⁷ Cfr. N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1990, p. 7 ss.

⁸ H. Arendt, *The Origins of Totalitarianism* (1951), *Le origini del totalitarismo*, Edizioni di Comunità, Torino 1996, pp. 410 e 415.

Da questa situazione scaturisce quella che Danilo Zolo chiama la “lotta per l’acquisto delle cittadinanze «pregiate» dell’Occidente”, combattuta “da parte di grandi masse di soggetti appartenenti ad aree continentali senza sviluppo e con un elevato tasso demografico”⁹. L’autore sottolinea la pressione per l’uguaglianza che tali masse di migranti esercitano nei paesi di residenza, ma bisognerà vedere se tale pressione potrà in futuro portare a qualche miglioramento nel riconoscimento e nel godimento effettivo dei loro diritti, cosa che oggi sembra alquanto ardua e lontana. Zolo, ancora, ritenendo illusorio che gli squilibri economici mondiali possano essere attenuati attraverso politiche dell’immigrazione impostate su scala globale, auspica una strategia dei diritti di cittadinanza che, oltre a garantire a tutti gli stranieri residenti in un determinato paese il diritto a una presenza stabile nel territorio, garantisca loro “la possibilità di acquisire rapidamente la cittadinanza civile, politica e sociale del paese che li ospita”¹⁰.

Attualmente, però, nella maggior parte dei paesi occidentali la situazione auspicata da Zolo è ancora di là da venire; facendo riferimento in particolar modo alla situazione italiana e spagnola concernente l’argomento, che è per me oggetto di studio da diverso tempo, si vede come già solo il fatto che in entrambi i paesi viga il principio dello *ius sanguinis*, solo attenuato da quello dello *ius soli*, renda difficilmente realizzabili in breve tempo le speranze dell’autore.

Italia e Spagna sono state entrambe, fino agli anni ’70 del secolo scorso, paesi prevalentemente di emigrazione e solo di recente si sono trasformate in paesi d’immigrazione. Per questo motivo le loro legislazioni hanno privilegiato lo *ius sanguinis*, al fine di mantenere un legame almeno formale con i cittadini emigrati e con i loro figli nati all’estero¹¹.

L’art. n. 1 della legge italiana sulla cittadinanza n. 91/92 afferma che “è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”, similmente all’art. 17.1.a del *Código civil* spagnolo, il quale statuisce che “sono spagnoli di origine i nati da padre o madre spagnoli”. Entrambi gli ordinamenti, oltre al principio principale dello *ius sanguinis*, accolgono poi, sebbene in maniera diversa tra loro, il principio dello *ius soli* con carattere solo residuale; l’art. 1.1.b della legge italiana n. 91/92 afferma che è cittadino italiano “chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”, e che “è considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il

⁹ D. Zolo, *Da cittadini a sudditi. La cittadinanza politica vanificata*, Punto Rosso, Milano 2007, p. 38.

¹⁰ Cfr D. Zolo, *op. cit.*, p. 53.

¹¹ Cfr. U. Melotti, *Globalizzazione, migrazioni internazionali e culture politiche*, in D. Nelken (a cura di), *L’integrazione subita. Immigrazioni, trasformazioni, mutamenti sociali*, Franco Angeli, Milano 2005, p. 111.

possesto di altra cittadinanza”; mentre a norma dell’art. 17.1 del *Código civil* sono spagnoli di origine “coloro che sono nati in Spagna da genitori stranieri se almeno uno di essi è a sua volta nato in Spagna” e “coloro i quali sono nati in Spagna da genitori stranieri se entrambi questi ultimi sono privi di cittadinanza o se la legislazione di nessuno di loro attribuisce al figlio una cittadinanza”. La differenza principale fra i due ordinamenti in ambito di acquisizione della cittadinanza per *ius soli* consiste dunque nel fatto che, mentre nell’ordinamento spagnolo i figli nati in Spagna da genitori stranieri, uno dei quali nato a sua volta in Spagna, acquisiscono automaticamente la cittadinanza spagnola al fine di facilitare l’integrazione della seconda generazione di stranieri nati in Spagna, questo in Italia non avviene, non offrendo l’ordinamento italiano la possibilità di acquisire automaticamente la cittadinanza per nascita nel territorio ai figli nati qui da genitori stranieri, nemmeno se uno di essi fosse a sua volta nato nel paese. Sebbene dunque entrambi gli ordinamenti accolgano il principio dello *ius soli* in maniera solo residuale, si nota un’apertura maggiore da parte dell’ordinamento spagnolo alla “concessione” della cittadinanza per nascita nel territorio rispetto all’ordinamento italiano.

Anche la regolazione dell’acquisto della cittadinanza per *ius sanguinis* è diversa nei due ordinamenti presi in considerazione: sebbene dalla lettera delle leggi la questione possa apparire risolta nella medesima maniera, si nota che in base all’interpretazione delle leggi e alle pratiche applicative delle stesse, la cittadinanza italiana è concessa, in presenza di determinati presupposti qui tralasciati e seppure con diversi problemi di ordine burocratico e amministrativo che non garantiscono un trattamento equo per tutti i discendenti interessati al riconoscimento, ai discendenti di cittadini italiani anche di grado superiore al secondo, in maniera molto più ampia rispetto alla concessione della cittadinanza spagnola, che viene riconosciuta solo ai figli nati all’estero da spagnoli di origine e ai nipoti di spagnoli d’origine nati all’estero esclusivamente se minorenni¹².

Risultato di tali differenze è che mentre in Spagna è più facile che non si perpetuino diverse generazioni di stranieri nati nel territorio, ma più difficile per i discendenti di spagnoli non vissuti legalmente nel paese ottenere il riconoscimento della cittadinanza per *ius sanguinis*, in Italia, al contrario, gli immigrati di seconda generazione non sono automaticamente cittadini, ma sono molti i discendenti di italiani, nati e sempre vissuti all’estero, che ottengono il riconoscimento della cittadinanza, riuscendo così ad aggirare le leggi sull’immigrazione e ad avere la possibilità di risiedere liberamente in qualunque paese dell’Unione Europea, grazie all’ottenimento della cittadinanza europea che avviene derivativamente e contestualmente al riconoscimento di quella italiana.

¹² È da notare, tuttavia, che a seguito della *Ley de Memoria Histórica* del 27/12/2007, che entrerà in vigore il 28/12/2008, anche i nipoti maggiorenni di spagnoli d’origine potranno ottenere la cittadinanza spagnola nel termine di massimo due anni.

Soprattutto per quanto concerne l'Italia, dunque, vi sono figli di stranieri ivi nati e sempre vissuti, che talvolta conoscono solo la lingua italiana, non riconosciuti come cittadini e che, di conseguenza, non godono dei pieni diritti di cittadinanza (ad esempio dei diritti politici); mentre, al contrario, vi sono discendenti di italiani nati e vissuti sempre all'estero, che spesso non conoscono la lingua italiana, i quali sono riconosciuti come cittadini e possono risiedere e lavorare liberamente in Italia e negli altri paesi europei.

Anche sulla base dell'analisi svolta nei due paesi presi qui in considerazione, dunque, alla luce delle leggi in materia e delle prassi applicative delle stesse, i limiti esposti sulla cittadinanza nel mondo odierno sembrano più che mai vivi ed attuali.

Il giardino incantato

Francesca Ursula Bitetto¹

ABSTRACT. Starting from some passages by Fabrizio De Andrè and Roberto Escobar, the essay points out some mechanisms of self description through which any part of a conflict pretends to place itself above the others, considering the enemy a non-person in order to legitimate wars, violence, aggressions, to sacrifice lives and rights in the name of good. Who troubles the reassuring self-description, refuses to take sides, refuses to be comprehended in one of the parts facing one another, plucks the forbidden apple, reveals the “romantic lie” and sometimes is transformed into a scapegoat. Pier Paolo Pasolini, Aldo Moro, the enemies, the tramps, the strangers, the tortured prisoners, the cudgeled demonstrators, look like non-persons regarding to “the civilization” they go beyond and shrink from.

Mi arrestarono un giorno per le donne ed il vino, non avevano leggi per punire un blasfemo, non mi uccise la morte, ma due guardie bigotte, mi cercarono l'anima a forza di botte. Perché dissi che Dio imbrogliò il primo uomo, lo costrinse a viaggiare una vita da scemo, nel giardino incantato lo costrinse a sognare, a ignorare che al mondo c'è il bene e c'è il male. Quando vide che l'uomo allungava le dita, a rubargli il mistero d'una mela proibita, per paura che ormai non avesse padroni lo fermò con la morte inventò le stagioni. E se furon due guardie a fermarmi la vita, è proprio qui sulla terra la mela proibita, e non Dio ma qualcuno che per noi l'ha inventato, ci costringe a sognare in un giardino incantato. (F. De Andrè G. Bentivoglio)

Uccida ma per salvare la vita. Torturi, ma per garantire diritti umani. Menta ma per affermare la verità. Invada stati e violi frontiere, ma per diffondere libertà e democrazia. (R. Escobar)

Troppe volte nella storia alcuni uomini si scagliano contro altri uomini, violentano, torturano, uccidono. I versi di Fabrizio De Andrè riportano alla memoria tante violenze: i fatti di Genova, le violenze nei confronti di stranieri, barboni, prigionieri, ma anche alcuni sacrifici della nostra storia nazionale: la morte di Pier Paolo Pasolini, di Aldo Moro. In tutti i casi chi usa violenza presume la propria superiorità e differenza. L'odio si alimenta attraverso la convinzione assoluta di essere nel giusto. L'altro viene degradato fino a non considerarlo più un essere umano.

¹ Laureata in Scienze politiche, dottore di ricerca in Sociologia del diritto, collabora dal 1993 con la cattedra di Sociologia del diritto dell'Università di Bari. Ha insegnato Sociologia delle migrazioni e attualmente insegna Sociologia dei consumi e Sociologia della comunicazione. Fra le sue pubblicazioni: *L'identità consumata*, Angeli 2008, *Il gioco delle statue. Tempo e identità del minore a rischio*, Angeli 2005, “Senza presente né futuro, la cittadinanza senza voce dei minori” in Rauty, *Le vite dei giovani*, Marlin 2007.

Le riflessioni seguenti nascono a margine delle relazioni di Valeria Verdolini e Giuseppe Racanelli: la prima su diritto e guerra la seconda su Pier Paolo Pasolini presentate nel seminario di Capraia. In comune ai due contributi una riflessione sulla costruzione e l'espulsione del nemico interno o esterno. Interlocutore ideale di queste brevi riflessioni sarà Roberto Escobar, dal suo "La libertà negli occhi" trarrò alcuni spunti per il mio discorso.

La mela proibita:

è lo svelamento del discorso del potere, è la sottrazione del consenso, è la messa in discussione dei rigidi schematismi e contrapposizioni banalizzanti, è il rifiuto di schierarsi da una parte e di spendersi completamente per quella parte, è l'essere al di sopra delle parti o fuori dagli schemi del comune sentire. Forse paradossalmente proprio chi è persona in senso luhmanniano rischia di essere trattato da non-persona. La mela proibita è interessante non tanto come metafora teologica ma come simbolo dei divieti non scritti ma vigenti fra gli uomini. Gli uomini sono mantenuti in un giardino incantato. Il male è visto solo come prerogativa dei nemici dell'ordine. Ordine e disordine non vengono descritti come in costante rapporto ma in lotta, come due avversari e non come due modalità che si influenzano reciprocamente. (Luhmann 1983; Pannarale 1988) Un ordine che non prevede libertà di espressione, libertà di dissentire pubblicamente. Chi mette in dubbio la rigida separazione tra amici e nemici è destabilizzante e pericoloso.

La differenziazione necessaria:

Una delle principali minacce di cui soffre il potere è la possibilità di essere paragonato al proprio nemico. La principale insicurezza è data dalla probabilità di scoprire di avere torto. Per questo la differenza va costantemente alimentata, costruita e mantenuta e il nemico costantemente evocato creato e decostruito. Il nemico è necessario all'affermazione della nostra differenza. Senza inciviltà non ci sarebbe l'affermazione di civiltà. Secondo Girard la crisi delle differenze "necessita" di capri espiatori per ristabilirle, bene e male non possono essere confusi. (Girard 1978, 1982; Resta 2002)

Mentre i terroristi miravano a mostrare l'evidenza della una fine di un'evidenza. Le televisioni hanno finito per mostrarne anche un'altra, tanto diversa eppure tanto terribilmente simile. Ossia un'evidenza modellata su quella come un calco (o come un'immagine allo specchio appunto) e al pari di quella assoluta e fanatica. Pochi anni dopo il crollo del Muro – così insiste a raccontarci quest'evidenza – il mondo è di nuovo e come sempre diviso tra Bene e Male, Civiltà e Barbarie. E il bene come sempre ha il diritto e il dovere di sconfiggere il male. (Escobar 2006)

L'11 settembre ha rappresentato a un tempo il crollo di un'evidenza, della sicurezza, e la nascita di un'altra evidenza che ha

reso l'insicurezza centrale e la difesa dagli attacchi nemici imprescindibile. Gli attacchi nei confronti del nemico sono stati narrati come la conseguenza delle sofferenze subite. La sofferenza è stata mostrata su tutti gli schermi ripetutamente e ad essa hanno fatto seguito altri spettacoli di disumanità: l'uso dei prigionieri per dimostrare la propria superiorità anche da parte di donne che hanno consumato la propria "emancipazione" da un ruolo sottomesso al ruolo di carnefici mimando il peggiore degli avversari.

Ordine sociale

Non è l'efficacia della sorveglianza, dunque, che più ci deve stupire, ...*ma* che a essa i prigionieri si rassegnino, che le dicano sì con i propri corpi e con le proprie menti e che non tentino la ribellione estrema, quella che sempre si dà come possibile. Decidendosi per il comportamento che più sembra convenirgli, l'obbedienza.

(...) Quanto alla chiusura e alla ristrettezza, forse le chiamerà "confini", e imparerà ad affidarcisi come se garantissero la sua stessa coscienza di individuo (...).

Proprio perché è tanto diminuito, del resto, proprio perché è tanto isolato, ha bisogno di quel sopra e di quel centro. Poco conta che siano l'uno e l'altro la causa della sua diminuzione e del suo isolamento. Conta invece che tutta la struttura del sopra e del centro sia architettata in modo che i suoi occhi ne siano catturati, che ne siano affascinati in senso stretto, ammaliati e sopraffatti dalla messa in scena, come quelli del topo dal gioco del gatto.

...è proprio il guardare che garantisce la "società ordinata". Lo fa senza imbavagliamenti e senza porte serrate. Percepito dagli spettatori come gradito e congeniale, potrebbe fors'anche convincerli all'obbedienza senza alcuna sorveglianza. ...si lasciano orientare, vinti e convinti. (Escobar 2006 pp. 26-33)

Gomorra: il rischio della rivolta

La rivolta individuale è molto difficile perché rischia di avere un prezzo troppo alto. Chi sceglie di esercitare la propria libertà e infrange le regole non scritte della "convivenza o convenienza civile", per esempio scrivendo o denunciando ciò che non si vorrebbe scritto, rischia di perdere per sempre la propria libertà, può essere minacciato di morte o ucciso senza preavviso. La rivolta di uomini isolati rischia di tramutarsi in sacrificio che riafferma il dominio della maggioranza consenziente. Gli uomini che hanno svelato l'artificio della divisione culturale fra bene e male sono stati considerati a loro volta una minaccia per l'ordine sociale. Pasolini tentava di spostare sempre più i limiti del lecito nella società in cui viveva, costringeva all'auto-osservazione disincantata, spezzava il vincolo tra perbenismo e bene, cercava il sacro dissacrando il racconto edulcorato del sacro. Rappresentava la coscienza critica di chi teneva a preservare l'illusorio incanto di un mondo unicamente

buono cancellando le tracce di violenze e espulsioni sacrificali, ma con il suo parlare veniva individuato come nemico dell'ordine, blasfemo e trasformato in vittima sacrificale.

Come si colloca la legge di fronte ai meccanismi espiatori che si ripetono uguali in ogni cultura "dalle cose nascoste fin dalla fondazione del mondo" ?

La legge è al tempo stesso differente dalla violenza degli uomini e mimetica rispetto ad essa. La sua differenza è una scommessa. (Resta, 1992). Per mantenere la propria differenza questo legame non deve essere svelato. Il Leviatano deve apparire terzo rispetto alle parti in gioco e non appartenente alla stessa natura. Il diritto può curare la violenza degli uomini alleggerendoli della necessità di vendicarsi attraverso la giustizia. La differenziazione del diritto rappresenta una conquista di civiltà consente alla collettività che ne dispone un'apertura e una tolleranza sconosciuta agli uomini, troppo spesso preda delle proprie passioni. Ma la differenza non è acquisita una volta per tutte, talvolta gli uomini decidono di riprendersi il potere, di farsi giustizia da soli. Il perdono concesso dalle istituzioni, il garantismo talvolta non sono socialmente condivisi. Alimentando o cavalcando le paure della gente, alcune leggi sembrano divenire parti del conflitto assomigliando troppo agli uomini che le hanno create. Smettono di trattare gli uomini come uguali e introducono al loro interno delle differenze: alle regole subentrano le eccezioni e talvolta le eccezioni diventano la regola. Gli uomini iniziano ad essere divisi in cittadini e non cittadini, comunitari ed extracomunitari, persone "a rischio" e uomini affidabili. Il diritto si biforca prevedendo percorsi differenti per i diversi soggetti. La provenienza sociale, le origini, le biografie, le aree di residenza, i cognomi diventano indicatori di rischi potenziali e fattori di probabili discriminazioni. La prevenzione e l'ottimizzazione delle risorse scarse conducono a una neutralizzazione selettiva degli uomini inaffidabili che vengono trattati da non persone, reclusi, privati dei diritti in nome della protezione della comunità dei cittadini. Esempi di questo sono il diritto penale del nemico ma anche la nascita del concetto discriminatorio di guerra che tenta di introdurre una asimmetria tra le parti di un conflitto trasformando il nemico in criminale da giudicare attraverso la creazione di tribunali speciali trasformando il diritto in arma per la vittoria definitiva di una parte sull'altra. Ma questo diritto rischia di consumare ogni possibilità di dialogo tanto all'interno della comunità nazionale quanto a livello internazionale. Le possibilità di una pace presente o futura rischiano di essere perdute per sempre.

Alternative funzionali all’azione penale obbligatoria nel sistema italiano

Maria Letizia Zanier¹

ABSTRACT. Starting from an empirical approach “law in action”, we will discuss a few functional alternatives to compulsory prosecution in the Italian penal jurisdiction. In particular, the analysis refers to the presence of specialized prosecutors and judges in some penal courts, the use of the so-called “riti alternativi” (short proceedings) and of the time bound proceedings. All these aspects represent relevant issues involving the more general theme of the relationship between norms and practices in enforcing law. Formally or informally, there is a large room to manoeuvre by professional actors in the law, and we must pay attention not only to the norms, but also to the practices. Mostly because it happens in the light of the principle of compulsory prosecution. The existence of “good” and even “bad” practices, and their motivations and limits, emerge from the interviews with privileged witnesses. But which remains the crucial question concerns the risks linked to such forms of subjective discretion and the potential ways to regulate them.

Gli *output* dei meccanismi di implementazione normativa si concretizzano in prassi, con livelli diversi di formalizzazione e convergenza a seconda degli attori e dei contesti giuridici. I confini che delimitano le modalità di applicazione delle norme costituiscono aspetti sostanziali che meritano di essere approfonditi.

In ambito penale, la scarsità di risorse e gli ingenti carichi di lavoro possono indurre i pubblici ministeri a prendere decisioni che attenuano il principio di obbligatorietà dell’azione penale, attraverso il ricorso a criteri di priorità per individuare le notizie di reato da mandare avanti o da trattare per prime (Nelken e Zanier, 2006; Zanier, 2007). Nel presente saggio discuteremo di ulteriori alternative funzionali in cui si possono ravvisare forme di discrezionalità “di fatto”². Un primo aspetto riguarda la specializzazione per materia dei magistrati, criterio organizzativo diffuso presso diverse procure, ma anche in alcuni tribunali. E ancora, l’applicazione dei riti alternativi, che prevede requisiti impliciti non sempre omogenei. Infine, anche il ricorso alla prescrizione può subire l’influenza di fattori legati ai contesti, al tipo di reato, come pure alle appartenenze socio-economiche degli attori coinvolti.

Sul piano interpretativo, il tentativo far emergere le dinamiche concrete di un fenomeno socio-giuridico è complementare alla sua ricostruzione attraverso argomentazioni teoriche. In quest’ottica, le

¹ Dottore di ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale, ricercatrice di Sociologia Generale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata, dove insegna Sociologia dei Fenomeni Migratori e Sociologia dei Processi Culturali. E-mail: mlzanier@yahoo.it.

² I brani d’intervista citati sono stati raccolti nell’ambito di una ricerca empirica sulle prassi soggettive degli operatori del diritto condotta dall’Autrice, sotto la direzione del Prof. David Nelken.

questioni procedurali vanno integrate con le testimonianze dirette degli operatori del diritto, che ne fanno esperienza dall'interno, oltre ad essere individualmente responsabili del - buon - funzionamento di un segmento del sistema.

1. Norme e prassi nel sistema penale

In Italia, l'obbligatorietà dell'azione penale viene di solito affrontata da giuristi, operatori del diritto e politici come una questione assai sensibile, quasi un tabù avvolto da un'aura di sacralità. O almeno così era fino a tempi recentissimi, prima che si avviasse un'ampia discussione, promossa soprattutto in ambito governativo, nel quadro di una riforma generale dell'ordinamento penale.

La Costituzione dispone una completa indipendenza dei magistrati dagli altri poteri dello Stato. Al pubblico ministero è affidato il monopolio rispetto all'apertura dei procedimenti penali, oltre alla supervisione delle forze di polizia nella fase delle indagini. Per eliminare ogni possibile utilizzo arbitrario, l'azione penale è resa obbligatoria per qualsiasi violazione del codice penale. Indipendenza e obbligatorietà sono due facce della stessa medaglia, e cioè il principio di eguaglianza (Conso e Grevi, 2003; Cordero, 2003).

In prospettiva sociologica, l'esercizio dell'azione penale si può configurare nei termini di un problema di costruzione sociale, se lo si considera dall'interno, dal punto di vista degli attori giuridici. In estrema sintesi, l'impostazione costruzionista individua nelle categorie di senso comune di cui gli attori si servono per interpretare le interazioni nella vita quotidiana l'elemento fondamentale della rappresentazione oggettiva della realtà (Cavalli, 2001). Il processo della conoscenza viene attuato attraverso l'interiorizzazione continua di molteplici contenuti nel corso della socializzazione, compresi gli aspetti che riguardano gli ambiti professionali. Il patrimonio culturale non è altro che un'ininterrotta costruzione sociale, intrinsecamente sottoposta a negoziazioni e ri-negoziazioni (Sciolla, 2007). Perché è importante analizzare le rappresentazioni e i saperi impliciti per comprendere le dinamiche dei fenomeni sociali? Come suggeriscono Berger e Luckmann (1966; 32), "solo un gruppo molto ristretto di persone è impegnato a teorizzare nel campo delle 'idee' e della costruzione delle *Weltanschauungen* in qualunque società, ma tutti partecipano alla sua 'conoscenza' in un modo o in un altro. In altri termini, solo pochi sono interessati all'interpretazione teoretica del mondo, ma tutti vivono in un certo tipo di mondo. [...]. E' proprio questa 'conoscenza' (del senso comune) che costituisce il tessuto dei significati senza il quale nessuna società potrebbe esistere".

Spostandosi allora dal diritto "sulla carta" al diritto "in azione", l'attenzione si rivolge ai meccanismi di formazione degli atteggiamenti degli attori - in rapporto alla cultura intesa in senso complessivo e, nello

specifico, giuridica - e al sistema delle negoziazioni tra i singoli e/o i gruppi di appartenenza. Uno sguardo peculiare sarà riferibile, per esempio, alla categoria dei magistrati piuttosto che agli avvocati, e così via. Affrontare lo studio dei fenomeni socio-giuridici seguendo un approccio analitico del tipo *law in action* aiuta a superare conclusioni scontate, di per sé poco illuminanti.

In ogni istituzione organizzata, gli attori non possono seguire ciecamente le regole, dal momento che questa finirebbe per essere la via migliore per bloccarne il funzionamento³. Chi opera in organizzazioni complesse come la giustizia ha un compito più arduo perché lavora nella legalità e per la legalità, e le sue decisioni sono valide solo se rispettose delle prescrizioni. E ancora, le scelte devono trovare giustificazione sia all'interno sia, sempre di più, di fronte all'opinione pubblica, visto che sono pubbliche. In questo quadro, trovano spazio le cosiddette "buone prassi", rivolte ad una migliore risoluzione delle difficoltà operative insorgenti nell'implementazione delle norme. Esistono anche prassi di segno negativo dal punto di vista funzionale come, per esempio - nelle opinioni di alcuni avvocati intervistati - una presunta cattiva fede di certi p.m. che ritarderebbero l'iscrizione delle notizie di reato per facilitarne il lavoro. Altri testimoni privilegiati hanno fatto riferimento a prassi di comodo, come la scelta del rito da parte dei difensori in base all'entità dell'onorario o le strategie dilatorie incentrate sulla prospettiva di maggiori guadagni.

Tra buone e cattive prassi, accade che la realtà vissuta e raccontata dagli operatori riveli un divario tra previsioni normative e comportamenti, che può diventare problematico. Come ha notato un Magistrato di corte d'appello:

“Il problema è che il legislatore non può essere un soggetto che fa norme che prescindono dall'organizzazione, deve fare norme che sono calate nell'organizzazione”.

Un altro Magistrato ha aggiunto che, nell'impossibilità anche solo di essere informati, ci si accontenta di fare riferimento a norme precedenti oppure a buone prassi consolidate:

“Quando arrivo in udienza dico: ‘qual è il codice di oggi?’[...]. Sarà che io sono un po' disordinato, mi capita che la metto sotto qualche cosa e poi non la vedo, quindi in un'udienza mi salta fuori che c'è una legge nuova”.

Come ha sostenuto anche un Avvocato:

“La cosa che vi avranno già detto tutti è che uno non riesce a stare dietro alla pubblicazione del codice perché compra un codice... è già cambiato, questo vuol dire poi fare degli errori”.

³ Per un'interpretazione del (mal)funzionamento dei sistemi giuridici in prospettiva organizzativa, si vedano Maggi (1987) e Zan (2003).

Difficoltà nel conciliare le norme con la gestione delle attività quotidiane vengono segnalate anche da parte delle cancellerie. Un Dirigente osservava:

“Ogni riforma che viene fatta del processo penale prima viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale poi noi ne veniamo a conoscenza, cioè è sempre un partire prima con la riforma, ma non avendo le strutture organizzate per supportare la riforma”.

Spesso le modalità organizzative si presentano discontinue poiché sono legate alle culture giuridiche locali⁴. A proposito di buone prassi, abbiamo documentato la strategia di prevedere che siano sempre gli stessi cancellieri a collaborare in modo continuativo con i magistrati, seguendo insieme tutte le fasi del procedimento. Come hanno affermato i testimoni privilegiati, ciò permette una buona riuscita dell'udienza preliminare e di tutti i rinvii successivi, fino alla notifica della sentenza.

Andrebbe ulteriormente verificato se queste pratiche restino confinate alle sedi con operatori dotati di una particolare buona volontà. In proposito, un Dirigente di cancelleria G.i.p. notava:

“Ho visto che Milano, Bologna... ho preso sedi di D.D.A [Direzione Distrettuale Antimafia, *N.d.A.*], chiaramente, sono organizzate come noi, hanno cancellerie centralizzate [...]. E questo è un enorme vantaggio”.

2. Alternative funzionali all'azione penale obbligatoria

Com'è noto, la situazione di cronica carenza di risorse determina l'attuazione di processi di selezione del crimine nella fase del pubblico ministero. Tra le modalità implicitamente soggettive di gestione dell'azione penale si inquadrano anche l'organizzazione degli uffici requirenti e giudicanti secondo la specializzazione per materia dei magistrati, l'utilizzo dei riti alternativi e l'uso della prescrizione. Gli ultimi due permettono un'uscita precoce dal canale ordinario per seguire, nel primo caso, un iter processuale più breve con minori garanzie, ma con alcuni vantaggi per gli imputati. Nell'altro caso, si prefigura uno sbocco che sospende o limita la capacità sanzionatoria del sistema.

I momenti di dialettica tra norme e prassi di cui si discute sono anche ambiti adatti allo sviluppo di un dialogo tra operatori e studiosi del diritto, allo scopo di individuare strumenti di riforma, soprattutto nell'ottica della ragionevole durata dei processi (Nelken e Zanier, 2006).

⁴ La nozione di “cultura giuridica” si deve primariamente a Friedman (1975); il concetto è stato sviluppato nella sua dimensione “locale”, tra gli altri, da Church (1982).

2.1. Magistrati specializzati

La specializzazione dei magistrati, requirenti e giudicanti, è una pratica organizzativa finalizzata a facilitare la trattazione di tutte (o quasi) le notizie di reato, e a farlo in tempi accettabili. Inoltre, agevola la celebrazione di un maggior numero di processi in modo più celere, allontanando il rischio della prescrizione. Un *case-study* che merita di essere citato, anche perché oggetto di altre ricerche empiriche, è quello della procura di Torino. Come rileva Sarzotti (2007), la suddivisione dei p.m. in gruppi specializzati per tipo di reato sottintende un’attenuazione dell’assetto complessivamente “condominiale” dell’organizzazione dell’apparato giudiziario, rendendolo più efficace. Per chiarire, una struttura condominiale viene rappresentata da un insieme di spazi fisici (condomini) all’interno dei quali gli operatori agiscono con un livello mediamente basso di interscambio e interdipendenza, oltre che con grande autonomia. Questo tipo di organizzazione è, per definizione, poco efficiente. A Torino, i nove gruppi specializzati di p.m. (criminalità organizzata, D.D.A., sicurezza sul lavoro, diritto penale dell’economia, fasce deboli, reati informatici, reati contro la pubblica amministrazione, sicurezza urbana e terrorismo), seguiti ciascuno da un procuratore aggiunto, programmano incontri periodici per scambiarsi informazioni e mostrano complessivamente un buon grado di coordinamento.

A partire dalle testimonianze che abbiamo raccolto, la presenza di magistrati specializzati nelle diverse aree penali va ricondotta alla cultura giuridica locale. Il fattore che principalmente influenza l’adozione del criterio è la dimensione dell’ufficio, dal momento che nelle sedi minori la presenza di *pool* specialistici non è funzionale. Presso una piccola sede del Centro-Nord, l’assegnazione delle notizie di reato ai singoli p.m. viene fatta secondo tabelle prestabilite sulla base del cosiddetto “turno posta”, cioè un turno giornaliero con un ordine che si ripete. Il Procuratore Capo ha aggiunto che nei piccoli uffici la specializzazione evidenzia limiti funzionali:

“Ovviamente [per] il piccolo ufficio cosa comporta? [...]. Si finirebbe con il fare poi un’area di specializzazione [...] ma se là ci vado a mettere un solo sostituto, va a finire che non è più area di specializzazione, è un sostituto specializzato”.

Mentre in una procura più grande sono previsti gruppi specialistici di p.m., come ha ricordato il Procuratore Capo che la dirige:

“La procura è organizzata in questo modo: ci sono cinque dipartimenti, uno si chiama COR, criminalità organizzata, uno si chiama CPA, reati della pubblica amministrazione, uno si chiama CSF, e sono reati in materia di famiglia e di sesso, uno si chiama CEC e sono reati economici, bancarotte e falsi, e uno si chiama CRT, e sono reati in materia di violazioni fiscali”.

In materia di immigrazione clandestina e prostituzione, ad esempio, un'organizzazione del lavoro come questa permette di tracciare la mappa del territorio e di trovare riferimenti immediati alle attività criminali dei diversi gruppi etnici, come ha osservato un Sostituto. L'unico rammarico è che alla specializzazione della magistratura requirente non segua sempre quella della giudicante.

In modo illuminante, il Magistrato di cui riportiamo di seguito la testimonianza ricorda che a Milano, diversamente dalla città in cui attualmente lavora, è prevista una sezione specializzata per i reati fiscali anche per la giudicante. Come si osserva, la cultura giuridica locale non si esaurisce nel ruolo giocato dalle dimensioni del territorio di competenza, ma comprende le caratteristiche della criminalità:

“Io sono stato anche a Milano e lì avevamo una sezione che faceva reati fiscali [...] nella giudicante, in corte d'appello. Questa è una forma di organizzazione interna che compete al presidente del tribunale”.

Un'altra importante sede del Nord è organizzata in modo analogo, come ha ricordato un Presidente di sezione penale:

“Attraverso accordi presi tra procura della Repubblica, ufficio giudicante dei G.i.p. e G.u.p. e uffici giudicanti dibattimentali a [...] si sono creati in ciascuno dei tre uffici dei gruppi specialistici. Sicché l'intera materia dei processi che si celebrano a [...] è suddivisa in una vasta area, che chiameremo miscellanea, in cui rientrano tutti i reati non specialistici, e poi delle aree di specializzazione che sostanzialmente riguardano i reati contro la pubblica amministrazione, i reati attinenti al diritto penale dell'economia, quindi reati societari e bancarotte fraudolente, i reati di natura sessuale nei confronti di minori, la criminalità organizzata, che quindi deve fare vasto riferimento a figure di chiamanti in correttezza, eccetera. Poi le vecchie specializzazioni pretorili e quindi edilizia, urbanistica, inquinamento, tutela del lavoratore sui luoghi di lavoro e quindi infortunistica sul lavoro, malattie professionali”.

2.2. I riti alternativi

Come molti giuristi hanno avuto modo di notare⁵, lo schema processuale introdotto con la riforma del 1989 è oneroso dal punto di vista delle risorse funzionali, oltre che per i tempi connessi alle procedure. La sua applicazione non poteva quindi, né doveva, essere generalizzata, tanto che il legislatore ha disposto contestualmente procedimenti di tipo speciale, denominati “riti alternativi”. Tra le altre cose, l'uso di questi riti può ampliare i confini della discrezionalità nelle mani degli attori in ordine all'esclusione o alla semplificazione di una o più fasi del procedimento penale.

⁵ Tra tutti, si veda Aimonetto (1997).

In estrema sintesi, il più “economico” è il decreto penale di condanna che, in mancanza di opposizione, consente di evitare sia l’udienza preliminare sia il dibattimento. Il giudizio direttissimo e quello immediato escludono l’udienza preliminare, dal momento che si fondano sull’evidenza probatoria. Infine, i riti negoziali - patteggiamento e abbreviato - non prevedono il dibattimento poiché sono instaurabili in base all’accordo preventivo tra imputato e pubblico ministero.

Alcune indagini socio-giuridiche suggeriscono che sull’applicazione dei riti alternativi incidono gli orientamenti culturali dei magistrati requiranti, oltre che l’organizzazione interna delle procure. Presso gli uffici di maggiori dimensioni dove, come abbiamo visto, i sostituti sono tipicamente organizzati per gruppi specialistici, si osserva una certa omogeneità nelle scelte di politica penale, che ne agevola l’utilizzo. Lo stesso non si può dire per le sedi minori. Altrettanto influente si dimostra la tipicità della criminalità. Come pure gli atteggiamenti di altri attori presenti sulla scena: in alcuni casi, gli avvocati difensori vedrebbero accresciuto il loro onorario e più probabile il raggiungimento della prescrizione, scegliendo di andare al dibattimento (Fabri, 1997).

Il caso di Torino⁶ si distingue ancora come esempio di efficienza, questa volta per gli effetti sostanziali esercitati dai procedimenti speciali sulla deflazione della tempistica processuale. I testimoni privilegiati intervistati presso il capoluogo piemontese ne hanno illustrato i requisiti: in primo luogo uno svolgimento particolarmente accurato delle indagini da parte della procura. In secondo luogo, la consuetudine di affidare al magistrato che ha portato avanti le indagini la conduzione delle successive fasi processuali, almeno fino al primo grado. Infine, la riduzione di pena prevista dalla scelta del rito viene operata sulla base del calcolo della pena giusta, non maggiorata in precedenza per poi raggiungere, con la riduzione di un terzo, una pena poco premiale rispetto al rito ordinario. Come ha ricordato il Procuratore Capo:

“Sicuramente agevola la prassi che c’è a Torino, per cui la diminuzione del terzo per chi fa l’abbreviato è effettiva e non è puramente sulla carta”.

Resta da stabilire se e secondo quali linee applicative sarebbe opportuno e funzionale estendere queste prassi virtuose ad altri uffici giudiziari.

Una posizione critica è stata sostenuta da Nannucci (2000; 1885-1888), Magistrato al vertice della procura di Firenze: “oggi l’abbreviato si fa, a richiesta dell’imputato, senza bisogno di consenso. A richiesta di parte, si guadagna lo sconto di pena. Sempre inappellabile da parte del p.m. Come esempio di parità delle parti non c’è male. [...]. Rimane da domandarsi se davvero questo doppio binario oggi conservi una sua dichiarata utilità, capace di superare un peccato di origine (ecco il secondo difetto): quello di essere un processo per non abbienti, che in

⁶ Che citiamo apertamente come esempio virtuoso per le buone *performance* ottenute.

cambio di un qualche beneficio accettano di farsi processare su prove raccolte dall'avversario (così almeno viene considerato il p.m.), riservando il processo vero a chi se lo può permettere, perché le udienze costano in termini di tempo e denaro". L'uso dei riti alternativi prefigura un rischio di "biforcazione" per i processi penali. La prima via, più veloce (abbreviato, patteggiamento), riguarda reati che hanno come autori tipicamente persone marginali, come gli immigrati – tra questi, *in primis* quelli accusati di violazioni della legge Bossi-Fini (immigrazione clandestina) - o colte in flagranza di reato (senza necessità di ulteriori indagini). Che finiscono per "beneficiare" di un processo insolitamente celere. L'altro canale, quello dei processi lunghi o molto lunghi, è spesso prerogativa degli abbienti (come colletti bianchi e politici imputati di reati economici e finanziari). Diversamente dai primi, essi dispongono dei mezzi per accedere a difese tecnicamente preparate e costose. Alle maggiori garanzie assicurate dal tipo di rito si sommano così durate elevate dei processi, che contribuiscono all'avvicinarsi dell'agognata prescrizione.

Per quali tipologie di reati e per quali imputati vengono applicati in prevalenza i riti alternativi? Un Avvocato difensore ha risposto:

"In genere i giudizi abbreviati funzionano molto in quella piaga attuale della società e del processo che sono i processi di droga, che è una vera e propria piaga [...] sia per le vittime, sia anche per i protagonisti giudiziari, perché vedo ragazzi di venti anni, ventidue anni... tredici, quattordici, quindici anni di reclusione... abbreviato, tutti i giorni delle caterve, tutti i giorni".

Un altro Difensore ha ricordato la questione dei costi economici:

"Incide molto, nel senso che fare un patteggiamento ha un costo, fare un processo ha un costo infinitamente più grande e più alto per il cliente. Questo vuol dire che determinate fasce di reati e di persone che sono... insomma per gli stranieri..."

Mentre, ha aggiunto, nel caso di un cliente facoltoso è il contrario:

"Mi capita raramente, diciamo, un cliente miliardario; lo perdo subito se gli dico: guardi se Lei però patteggia, Le costa meno il processo. Questo dice: guarda, ma per chi mi ha preso?"

2.3. La prescrizione

Nella dialettica tra le parti del processo deve essere ricompresa un'importante dimensione che, per quanto riguarda la realtà italiana, assume un valore del tutto peculiare in considerazione delle lunghe durate dei procedimenti: il tempo che, a determinate condizioni, diventa un fattore estintivo della punibilità. Oltre agli aspetti giuridici,

l'attenzione va diretta ancora una volta alla reale, cospicua, incidenza della prescrizione. Tra le altre cose, avvocati abili riescono ad attuare strategie dilatorie complesse per allargare le maglie della durata processuale.

L'esistenza di un doppio binario legato agli esiti di questo istituto ci è stata indicata da un Magistrato del Centro-Nord:

“E’ successo proprio qualcosa di... addirittura una stortura nel corso di questi anni perché i processi maggiormente gravi, quelli caratterizzati da una prescrizione più lunga, sono stati posposti nella trattazione perché non si prescrivevano. [...]. Per esempio, prenda processi per malversazione oppure per bancarotta con imputati a piede libero, con la bancarotta c'è una prescrizione di ventidue anni e mezzo”.

Gli effetti perversi del calcolo dei termini prescrizionali emergono anche dalle parole di un Presidente di sezione penale presso un importante tribunale del Nord:

“Il risultato è quindi che se uno segue il principio della prescrizione, fa prima le contravvenzioni [...] perché si prescrivono per prime, e lascia morire le bancarotte e i processi contro la pubblica amministrazione perché si prescrivono dopo”.

Come ha confermato un Avvocato difensore:

“Io ho in prescrizione in appello [reati] non tanto bagatellari [...] ho un falso in bilancio, mi si è prescritto l'anno scorso, devono ancora fare la sentenza, ma comunque basta guardare le date... è già prescritto”.

Alcuni studiosi hanno posto l'accento sul contenuto di discrezionalità nell'operato degli attori: la prescrizione può fungere da strategia pratica per eludere il principio di obbligatorietà, dal momento che diventa un potenziale criterio per scegliere le notizie di reato da trattare e i processi da celebrare per primi⁷. Ove la prescrizione incomba e la tempistica processuale sia prevedibilmente abbastanza ristretta, i magistrati potrebbero agire in modo più tempestivo (Fabri, 1997).

Alcuni reati si lasciano prescrivere, come ha ammesso un Magistrato:

“Io, ecco, ad esempio le resistenze a pubblico ufficiale le faccio volentieri prescrivere”.

Secondo un Avvocato, il vero potere discrezionale sulla determinazione dei termini di prescrizione sarebbe quello dei giudici:

⁷ Sull'interpretazione della prescrizione come fattore di erosione dell'obbligatorietà dell'azione penale nella fase del pubblico ministero, si veda il contributo di Giunta e Micheletti (2003).

“Sulla prescrizione incide il potere discrezionale del giudice. Quale? Quello di concedere o no le attenuanti generiche, perché si incide sul tetto massimo della pena”.

Concludiamo riportando alcune vivaci testimonianze di altri esponenti della categoria forense. Per molti, il perseguimento della prescrizione rappresenta una tecnica principe nella gestione della difesa. Presupponendo di utilizzare i mezzi che la legge mette a disposizione, non si fa nulla di illecito né di scorretto:

“Una delle prime cose che un difensore [...] guarda è la durata della prescrizione”.

“L’avvocato che difende un imputato confida nel tempo, che è sempre un ottimo consigliere”.

“Non Le nego, e sarei un bugiardo se lo facessi, e sul termine bugiardo intenderei porre una sottolineatura, che talvolta la lunghezza del processo è certamente uno strumento difensivo”.

Come ha sottolineato eloquentemente quest’ultimo Avvocato, la prescrizione è una “categoria della vita”:

“Sì, è una categoria della vita. Più o meno non sono sicuro della citazione tutt’altro che dotta che sto per fare, ma qualcuno diceva: per morire, per pagare e per essere condannati c’è sempre tempo, qualcosa del genere, no?”

3. Considerazioni conclusive

Molti degli aspetti discussi sono parte della questione più generale dell’impossibilità di riduzione delle norme in prassi e viceversa. Detto questo, vanno distinte le buone e le cattive prassi, oltre alle motivazioni che inducono a ricorrervi (l’impossibilità di applicare le norme nel modo in cui sono strutturate, il peso dei carichi di lavoro, la durata dei processi, gli interessi individuali e collettivi). Proprio perché assolvono ad un compito essenziale, le buone prassi andrebbero mantenute. Piuttosto, riconsiderando complessivamente i dati, emerge la richiesta di stabilire *ex ante*, sul piano ordinamentale, la cornice in cui dovrebbero muoversi.

Il compito di elaborare eventuali riforme non si presenta privo di incertezze, considerati i margini di manovra degli attori. Tra le questioni più importanti che restano aperte c’è quella del potere legato alla discrezionalità di fatto e della sua gestione. Per reati simili, gli esiti processuali possono, in certa misura, differire a seconda del contesto giudiziario territorialmente competente, oltre che per gli effetti di ulteriori variabili in gioco. Il sistema può far insorgere un doppio binario, dove indagati e imputati con diverse appartenenze sociali,

nonché dotati di risorse materiali non equiparabili, diventano potenzialmente destinatari di trattamenti diseguali.

PROGRAMMA DEI LAVORI

LUNEDI' 1 settembre 9.30-12.30

Introduce e presiede: **Valerio Pocar**

Giovanni Torrente: Attività di (non) governo e panico morale: il caso del provvedimento di indulto.

Discute: **Letizia Zanier**

Anna Simone: Le eccedenze del diritto. Intorno alla norma eterosessuale.

Daniela Casula: L'intervento di plastica facciale sui bambini affetti da sindrome di down. Considerazioni morali sulle scelte genitoriali.

Discute: **Nicola Riva**

Tomaso Greco: Problematiche emergenti nella tutela della dignità del lavoratore.

Discute: **Angelo Salento**

MARTEDI' 2 settembre 9.30-12.30

Presiede: **Luigi Pannarale**

Valeria Verdolini: Il vincolo inscindibile tra diritto e guerra.

Discute: **Francesca Ursula Bitetto**

Giuseppe Racanelli: Il fuoricampo: quando il cinema incontra il diritto.

Discute: **Salvatore Poier**

Giulio Vasaturo: Lo stadio come scenario dell'insicurezza urbana tra tensioni crescenti e nuove forme di controllo.

Discute: **Arije Antinori**

Riccardo Cappelletti: Antropologie dei diritti umani.

Discute: **Vincenzo Ferrari**

MERCOLEDI' 3 settembre 9.30-12.30

Presiede: **Vincenzo Ferrari**

Paola Molinatto: La dicotomia umano/non umano nella genealogia foucaultiana della sovranità

Omid Firouzi: Importazione del modello "zero tolerance" e delle politiche securitarie dagli Stati Uniti al contesto italiano.

Discute: **Anna Simone**

Simona Melorio: Capitale vincolato: camorra minorile e capitale sociale negativo in Campania.

Discute: **Valerio Pocar**

Stefania Fucci: Il conflitto fra pari in adolescenza.

Discute: **Francesca Bitetto**

GIOVEDI' 4 settembre 9.30-12.30

Presiede: **Realino Marra**

Sara Fariello: Globalizzazione, ecologia, etica: il ruolo dei movimenti sociali.

Discute: **Monica Raiteri**

Salvatore Poier: (Cyber)Spazi sociali e movimenti. Breve etnografia dell'HackMeeting 2007.

Discute: **Luigi Pannarale**

Antonella De Blasio: La gestione del fenomeno migratorio in Italia.

Isabel Fanlo Cortes: Il fenomeno della pandillas a Genova. I risultati di una ricerca qualitativa.

Discute: **Letizia Zanier**

VENERDI' 5 settembre 9.30-12.30

Presiede: **Monica Raiteri**

Luce Bonzano: I rifugiati del Darfur in Inghilterra.

Discute: **Realino Marra**

Arije Antinori: Information & Communication Technology tra mutamento sociale e sicurezza. Uno sguardo al futuro.

Discute: **Monica Raiteri**

Iside Gjergji: Dallo stato di diritto allo stato di infra-diritto: ovvero della governance dei movimenti migratori in Italia.

Discute: **Vincenzo Ferrari**

Conclude: **Valerio Pocar**

Hanno partecipato anche: **Sergio Bertani, Chiara Calderoni, Barbara Carsana, Leonardo Catena, Roberta Dameno, Carla Ferrara, Chiara Garri, Sabrina Giancola, Francesco Giordano, Giovanni Jocteau, Michele Lanna, Carlo Olcese, Giovanna Palermo, Andrea Piselli, Daniela Ronco, Tatiana Saruis, Tamar Pitch, Massimiliano Verga.**

I QUADERNI DEL CIRSDIG

36. ANDREA PITASI, *On the Power of Wealth. The Allocative Function of Law and Information Asymmetry in the Evolutionary Systemic Strategies of the Knowledge Based Economy*
35. PAOLO DIANA, CLAUDIO MARRA, *Rappresentazioni e pratiche della legalità negli adolescenti. Una comparazione nord-sud*
34. LARRY D. BARNETT, *Mutual Funds, Hedge Funds, and the Public-Private Dichotomy in a Macrosociological Framework for Law*
33. VALENTIN THURY CORNEJO, *The Search for Authenticity: Some Implications for Political Communication*
32. SIMONA VITALE, *Il servizio pubblico radiotelevisivo: una ricerca sulle aspettative di alcuni telespettatori napoletani*
31. ALVISE SBRACCIA, *More or Less Eligibility? Theoretical Perspectives on the Imprisonment Process of Irregular Migrants in Italy*
30. DOMENICA FARINELLA, FIORENZO PARZIALE, *Processi di terziarizzazione e disuguaglianze socio-occupazionali in Italia: un'analisi a partire dal locale*
29. ANNA TOTARO, *Dinamiche di interrelazione tra blogosfera e mediasfera*
28. ELENA VALENTINI, *Università in rete. Esperienze e punti di vista tra innovazione normativa e dibattito istituzionale*
27. ELISA GATTO, PIERPAOLO MUDU, PIETRO SAITTA, *L'industria petrolchimica nella Valle del Mela: uno studio qualitativo sulla percezione del rischio e gli immaginari*
26. MAURO FERRARI, CLAUDIA ROSSO, *Interazioni precarie. Il dilemma dell'integrazione dei migranti nelle politiche sociali locali. Il caso di Brescia*
25. MASSIMILIANO VERGA (a cura di) *Quaderno dei lavori 2007 (Atti del Terzo Seminario Nazionale dell' AIS- Sociologia del diritto)*
24. ANTONIA CAVA, *Children Between Analogic and Digital TV. The Italian Case*
23. NAUMAN NAQVI, *The Nostalgic Subject. A Genealogy of the 'Critique of Nostalgia'*
22. DAVID NELKEN, *An E-mail From Global Bukowina*
21. MEHMET KUCUCOZER, *Civil Society: a Proposed Analytical Framework for Studying its Development Using Turkey as a Case Study*

20. PAOLA RONFANI, *Alcune riflessioni sui rapporti tra la sociologia del diritto e la psicologia*
19. MASSIMILIANO VERGA, *Cannabis: la "droga" e il "farmaco". Una rassegna della letteratura dal 1970 ad oggi*
18. PIETRO SAITTA, *La genitorialità sociale la sua regolazione. Una rassegna europea*
17. PIETRO SAITTA e NOEMI SOLLIMA, *Politiche familiari in Italia: problemi e prospettive. Confronto tra le leggi regionali di Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Marche*
16. MARIAGRAZIA SALVO, *Il digital divide nella sua più recente configurazione : dalle differenze intragenerazionali alle differenze di genere*
15. ANTONIA CAVA, *Il cantastorie mediale : narrazioni in rosa*
14. DOMENICO CARZO (a cura di), *Estorsione e usura: uno sguardo empirico sulla città di Messina*
13. MARIA GRAZIA RECUPERO, *Violenza anomica e "conflitto dei doveri"*
12. DOMENICO CARZO (a cura di), *Tra interpretazione e comunicazione. Nascita e declino dei codici: un approccio transdisciplinare (Volume II)*
11. DOMENICO CARZO (a cura di), *Primi atti del convegno: Tra interpretazione e comunicazione. Nascita e declino dei codici: un approccio transdisciplinare*
10. TIZIANA MASTROENI, *La religione tra modernità e postmodernità*
9. MARGHERITA GENIALE, *Le passioni del sottosuolo: critica sociale o crisi sociale?*
8. MARIA FELICIA SCHEPIS, *Autorità e dipendenza nell'Antico Testamento. Profili teologico-filosofici e politico-sociali*
7. DOMENICO CARZO (a cura di), *I Media e la Polis. La costruzione giornalistica delle campagne elettorali.*
6. DOMENICO CARZO, MARCO CENTORRINO, *L'immigrazione albanese sulla stampa quotidiana.*
5. ANNA CIPRÌ, *I clochards: una prima rassegna bibliografica.*
4. ANNA CIPRÌ, FRANCESCA DI GANGI, *Bibliografia ragionata su droga e tossicodipendenza: 1987-1992.*
3. DOMENICO CARZO, ROSSANA L. BIONDI, *Aspettative dei giovani e diritto allo studio: aspetti sociologico-giuridici e psico-sociali in una ricerca nella provincia di Reggio Calabria.*

2. ANTONINO PERNA, *I mass media e l'immigrazione extracomunitaria. Una ricerca socio-giuridica.*
1. DOMENICO CARZO (a cura di), *Il nuovo Codice di Procedura Penale e la professione del giornalista.*

Finito di stampare e legalmente depositato
nel Febbraio 2009
presso il
Dipartimento di Economia, Statistica,
Matematica e Sociologia "Pareto"
Facoltà di Scienze Politiche
Università di Messina
Via T.Cannizzaro, 278 – 98122 MESSINA

ISBN 978-88-95356-27-3